

**ALLA RICERCA DI UNA SINTESI TRA
MATEMATICA E DIRITTO NELL'ANALISI DEL
FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTRATTO DI
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
STILATO SECONDO IL REGIME FINANZIARIO
DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA.**

(Nota a Trib. Torino 30 maggio 2019)

di DOMENICO PROVENZANO

1. Premessa: i termini della questione. I presupposti e la ratio dell'anatocismo "convenzionale" nel sistema codicistico (artt. 1283 e 1284 c.c.); le principali criticità della pronuncia in commento circa la nozione di scadenza-esigibilità dell'obbligazione per interessi in rapporto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica.; **2.** L'adozione della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di ammortamento "alla francese" e l'ipotizzato effetto finanziario "multiforme" di tale regime finanziario (differenziato in funzione del criterio di calcolo degli interessi prescelto). Il meccanismo di determinazione del "debito residuo" ai fini della definizione della rata costante e del monte interessi. **3.** Il rapporto tra il regime finanziario e la produzione degli interessi (proporzionale o esponenziale rispetto al tempo) alla luce della disciplina codicistica (artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.). **4.** Conclusioni.

1. Premessa: i termini della questione. I presupposti e la ratio dell'anatocismo "convenzionale" nel sistema codicistico (artt. 1283 e 1284 c.c.); le principali criticità della pronuncia in commento circa la nozione di scadenza-esigibilità dell'obbligazione per interessi in rapporto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica.

Una recente ed articolata pronuncia di merito, pur ammettendo – a fronte dei rilievi della pressochè pacifica letteratura scientifica in materia¹ – che nell'elaborazione dei piani di am-

¹ cfr., *ex plurimis*, A. Casano, "Elementi di Algebra", 1845, pag. 277, E. Levi, "Corso di matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, pagg. 223, 227 e 231, B.

mortamento dei finanziamenti con rimborso rateale “alla francese” oggetto della comune casistica giudiziaria viene solitamente adottato il regime finanziario della capitalizzazione composta (ai fini della determinazione della rata costante) e che, di conseguenza, anche il monte interessi viene in tal caso quantificato secondo tale regime, per importo superiore a quello che riverrebbe qualora il piano fosse elaborato in regime di capitalizzazione semplice, e ciò in ragione dell’addebito di interessi (ulteriori) computati su quelli (primari) che compongono le rate successive alla prima (“*Dato il capitale (C), il tasso di interesse periodale (i) e il numero di periodi di ammortamento (n), l’importo della rata costante (R) è calcolato secondo la formula*

$$R = C \frac{i}{1 - 1/(1 + i)^n}$$

Poiché il tempo (“n”) è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicita l’applicazione dell’in-

de Finetti, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1955, F. Insolera, “*Teoria della capitalizzazione*”, 1949, A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, “*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*”, 2016, Idd. “*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*”, 2016, G. Olivieri – P. Fersini “*Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese*”, in Banche e Banchieri, 2/2015, C. Mari e G. Aretusi, “*Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare*”, in “*Il Risparmio*, n. 1/2018, Idd., “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in *Il Risparmio*, n. 1/2019, M. Caliri, “*Matematica Finanziaria*”, 2001, pagg. 169 e 173, S. Vianelli – A. Giannone jr, “*Matematica Finanziaria*”, 1965, pag. 125, F. Cacciafesta, “*Matematica Finanziaria*”, 2006, pagg. 89 e 112, Id. “*In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*”, in *Politeia*, 120/2015, A. Mantovi – G. Tagliavini, “*Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*”, in *dirittobancario.it*, giugno 2015, pagg. 11 e 12, F. Moriconi, “*Matematica Finanziaria*”, 1995, pagg. 17 e 67, G. Colangelo, “*Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese*”, in *Foro it.*, novembre 2015, V, pag. 476.

Davvero pochi i contributi scientifici di segno contrario, tra i quali si segnala M. Rutigliano – L. Faccincani, “*Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese*”, in *Banche e banchieri*, 2017, n. 3, pagg. 333 e ss., articolo contenente considerazioni incompatibili con quelle fatte proprie dal resto della comunità scientifica che si è occupata del tema in esame, quali sintetizzate ed analizzate nel presente scritto.

teresse composto sul capitale”) - ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c..²

Il presente commento alla citata sentenza rappresenta l’occasione per un’analisi ad ampio raggio della richiamata tematica, attualmente oggetto di acceso dibattito e di contrasti interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza³, in ragione, tra l’altro, dell’incessante, ondivaga (e non poche volte di complessa sistemazione esegetica) produzione legislativa in materia e della rilevanza economico-sociale degli interessi in gioco⁴.

Al di là del preliminare rilievo per cui la formula dianzi prospettata nella pronuncia in commento attiene, in realtà, specificamente (e soltanto) “*all’ammortamento “alla francese” di un prestito nel regime finanziario della capitalizzazione composta con tasso d’interesse costante*”, essendosi in tal modo (erroneamente) dato per presupposto che la capitalizzazione composta sia l’unico regime finanziario applicabile nella metodologia di

² cfr. sentenza Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605 (G.U. Astuni), in www.assoctu.it e in www.ilcaso.it.

³ una prima criticità (terminologica) è implicata dallo stesso impiego del termine “capitalizzazione”, che può generare confusione per il giurista che si appropria alla tematica “digiuno” delle più elementari nozioni matematiche, deriva dalla stessa variabilità semantica dello vocabolo nell’ambito del lessico matematico-finanziario, potendo il sintagma, a seconda dei contesti argomentativi presi in considerazione, essere inteso, in sostanziale aderenza al significato con il quale viene solitamente utilizzato sul piano giuridico, quale sinonimo di “montante”, vale a dire nel senso che gli interessi vengono resi fruttiferi, attraverso il calcolo di interessi su interessi (cfr. F. Cacciafesta, “*Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna*”, 1991, pagg. 27 e ss.), o piuttosto nell’accezione (tradizionale nel linguaggio scientifico) di calcolo del valore a un determinato tempo futuro di un capitale disponibile al tempo presente (cfr., ad es., E. Volpe di Prignano, “*Lezioni di matematica finanziaria classica*”, 2° ed., 2003, pp. 7 ss., F. Cacciafesta, “*Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna*”, cit., pagg. 1 e ss.). A ben vedere, il significato “tradizionale” del termine “capitalizzazione” nella scienza matematica (da ultimo precisato) è assimilabile al fenomeno giuridico della rivalutazione monetaria (cfr. V. Barba, “*La disciplina legale dell’anatocismo nel sistema codicistico*”, in G. Capaldo (a cura di), “*L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*”, 2010, pag. 53, nota 21).

⁴ Per comprendere le dimensioni finanziarie del fenomeno, si rimanda al sito www.movimentoconsumatori.it, sezione “*Stop anatocismo – La dimensione del fenomeno: gli interessi anatocistici del 2014 ammontano a circa 2 miliardi di euro*” ed allo studio di R. Marcelli “*L’anatocismo “L’anatocismo, espunto dal Parlamento, riemerge nella delibera CICR. Gli “accorgimenti della Banca d’Italia”*”, in www.ilcaso.it, 26 ottobre 2015 (Atti del Convegno “*Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d’Italia*” tenutosi in Roma, il 16.10.2015), ove, a pag. 70, si aggiorna il dato ad Euro 4 miliardi per il biennio 2014/2015.

ammortamento a rata costante - ben potendo essa essere invece sviluppata anche in capitalizzazione semplice (nel qual caso la rata costante di ammortamento risulta invece espressa dalla diversa formula

$$R = C \frac{1 + in}{n \left(1 + i \frac{n-1}{2}\right)}$$

(come ha avuto modo di rimarcare autorevole letteratura matematica)⁵ - ciò che soprattutto interessa al fine di impostare correttamente l'analisi giuridica della tematica in questione è enucleare le ragioni addotte nella citata sentenza a giustificazione dell'asserita esclusione di qualsivoglia effetto anatocistico nell'impiego del regime composto ai fini dell'elaborazione di un piano di ammortamento "alla francese"; onde verificare la correttezza di tale assunto sia sotto il profilo giuridico che in rapporto alla scienza matematica finanziaria, ambiti di indagine strettamente ed ineludibilmente connessi in funzione di un rigoroso e compiuto approccio metodologico alla ridetta tematica.

Le argomentazioni cui si è fatto ricorso nella pronuncia in esame per pervenire alla suindicata conclusione consistono, in buona sostanza: per un verso, nell'apodittico assunto secondo cui l'incremento esponenziale del monte interessi conseguente all'adozione del regime composto nel piano di rimborso rateale assumerebbe (sempre e comunque) una sorta di funzione risarcitoria e/o sanzionatoria nei confronti del debitore per un ipotetico mancato o inesatto adempimento all'obbligo di corrispondere (preesistenti) interessi primari (*"Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") Se si considera che <<i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice*

⁵ A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *"Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019"*, pag. 2, in *Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici*, Anno III, n. 23.

questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>”⁶”; per altro verso, nella considerazione - evidentemente sottesa a quella appena esposta ed alla stessa correlata sul piano logico - secondo la quale il divieto di anatocismo convenzionale (in difetto delle condizioni previste dall’art. 1283 c.c.) riguarderebbe necessariamente soltanto le ipotesi in cui la clausola anatocistica attenga ad un’autonoma e preesistente obbligazione per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima clausola, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato, fin dal momento della conclusione della ridetta convenzione (generalmente contenuta nello stesso contratto di finanziamento attraverso il richiamo all’allegato piano di ammortamento), un “inadempimento” del debitore (in tesi necessariamente) giustificativo della (pur riconosciuta) lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall’adozione del regime composto (“Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento”). Nel prospettare siffatto assunto, il giudicante ha evidentemente prestato adesione all’indirizzo recepito da certa dottrina: “Vuoi un’interpretazione attenta al collegamento dell’art. 1283 con l’art. 1282 e al ruolo effettivamente assegnato all’art. 1283 c.c. nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi l’elemento testuale, rappresentato dal riferimento agli interessi “scaduti”, univocamente rendono assai problematico riferire a questo articolo le ipotesi in cui il fenomeno di capitalizzazione abbia

⁶ in termini, tra gli altri, M. Libertini, Voce “Interesse”, in Enciclopedia del Diritto, 1972, § 31, U. Vassallo Paleologo, “*Ibis redibis non morietur in bello, ovvero la sibilla cumana e l’anatocismo bancario*”, in Norma – Quotidiano d’informazione giuridica, pagg. 9-10.

luogo su interessi non ancora esigibili alla stregua dell'art. 1282 c.c., vale a dire con riguardo ad interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento e che, anzi, il debitore sia legittimato dalla legge o dal titolo a trattenere: in questo caso, la produzione di interessi su interessi, non essendo diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.; costituisce una fattispecie diversa da quella disciplinata da tale disposizione, che – si ripete - almeno a stare al suo tenore letterale, ha ad oggetto esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento del debito di interessi.”⁷.

In perfetta sintonia con la teorica ricostruttiva appena delineata, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Torino si è quindi affermato che *“La produzione di interessi su interessi è ... causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario ...”*; salvo precisare, nel medesimo contesto, che ulteriore fondamento giustificativo dello stesso divieto sarebbe *“dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato”*. A ben vedere, l'affermazione appena citata, in riferimento alla contrapposizione tra le posizioni del creditore e del debitore, rivela, di per sé, l'intrinseca contraddizione logica che permea la soluzione esegetica in questione: in effetti, trattandosi di un medesimo rapporto obbligatorio, o l'inadempimento (sempre che si voglia postularne la necessità, nel contesto dell'anatocismo “convenzionale”) viene configurato (sempre) già in essere al momento della stipulazione della convenzione anatocistica (situazione prospettata nella pronuncia per il solo creditore), oppure esso è destinato a manifestarsi (anche) nel corso dell'esecuzione del medesimo rapporto, in riferimento all' (eventuale e futuro) omesso, non integrale o tardivo pagamento delle rate (comprehensive di quote interessi) che maturano a seguito della costituzione del vincolo (situazione, questa, predicata nella medesima sentenza per il solo debitore); diversamente, non avrebbe senso, a tale ultimo riguardo, il succitato riferimento al *“pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia*

⁷ cfr. G. La Rocca, *“L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito”*, 2002.

verificato”, così come resterebbe priva di rilievo sostanziale la considerazione, espressa nella medesima pronuncia del Tribunale di Torino, con la quale si è testualmente evidenziato che “*l’art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere “ora per allora” un’obbligazione che (la stessa disposizione, n.d.r.) presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l’entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante*”. In effetti, tale ultima argomentazione presuppone che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturino normalmente soltanto nel corso dell’esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito; non vedendosi, ciò posto, come essi possano allora ritenersi definiti dalla norma come (sempre e necessariamente) “*scaduti*” - e quindi esigibili - già in tale momento.

Va peraltro evidenziato che l’art. 1283 c.c. fa espresso riferimento agli interessi *sic et simpliciter* “*scaduti*”, non già (in ipotesi) necessariamente a quelli già in precedenza dovuti e rimasti insoluti alla scadenza (anteriormente alla stipulazione della patuituzione anatocistica). Ne deriva, sotto tale profilo, un’evidente ed indebita sovrapposizione (o forse confusione), nel contesto della ricostruzione recepita nella sentenza in commento, tra interessi anatocistici ed interessi di mora (“*il divieto codifica un dovere del creditore di comportarsi secondo un canone di correttezza..., impedendogli di “lasciar correre” interessi di mora sugli interessi primari scaduti, visto che il debito per interessi “scaduto” è esigibile e che il creditore può pretendere il pagamento immediato*”); ricostruzione del resto diffusa anche presso la suindicata dottrina, laddove ha in proposito rilevato che la disciplina di cui all’art. 1283 c.c., nel limitare l’ammissibilità dell’anatocismo, si pone in contrasto “*non solo con la regola della naturale fecondità del denaro in genere, ma anche con l’altra ... per la quale l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria determina il decorso di interessi moratori*”⁸. Trattasi, in realtà, di tipologie di interessi aventi funzioni ben diverse, non sempre (e comunque non necessariamente) coincidenti: al di là

⁸ cfr. G. La Rocca, “*L’anatocismo. Dall’inadempimento ai contratti di credito*”, 2002, pag. 108.

del rilievo per cui, in presenza di rate composte da somme riconducibili in parte all'obbligazione restitutoria e in parte a quella accessoria, in caso di inadempimento gli interessi di mora maturano principalmente sulla sorte capitale, ancor prima che sui relativi interessi primari (ciò che di per sé vale a rivelare il distinto ed autonomo fondamento giustificativo della mora rispetto a quello proprio dell'anatocismo, che invece, per sua stessa natura, non può che attenersi alla sola obbligazione per interessi), il fatto che una peculiare forma di anatocismo consentita *ex lege* (o, se si vuole, un'ipotesi di deroga al divieto codicistico di anatocismo) sia quella consistente nell'addebito degli interessi moratori sull'intera rata di rimborso del mutuo rimasta insoluta alla scadenza, comprensiva della quota interessi di pertinenza (secondo quanto già previsto, per i mutui fondiari, dall'art. 38, comma 2 del R.D. n. 646/1905, dall'art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 7/1976 e dall'art. 16 comma 2 L. n. 175/1991 e come stabilito più recentemente per le operazioni di finanziamento dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B. nel testo vigente e dalla relativa delibera del C.I.C.R. attuativa del 03.08.2016, rispettivamente in virtù di espressa clausola negoziale, secondo la disciplina più risalente, ed a prescindere dalla stessa, in base a quella da ultima citata), non vale certo a ridurre il fenomeno anatocistico a tali ipotesi settoriali⁹; ipotesi, quelle appena menzionate, la cui previsione

⁹ A seguito del *revirement* del 1999 relativo al riconoscimento della dinamica anatocistica implicata dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, la Corte regolatrice ha precisato che anche in rapporto al contratto di mutuo – fatta eccezione per la peculiare disciplina riservata agli interessi moratori applicati, a prescindere dal rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 1283 c.c., sull'intera rata insoluta alla scadenza (comprensiva di quota capitale e quota interessi), in base alle specifiche disposizioni dianzi richiamate – il calcolo degli interessi non può che avvenire in conformità al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; emblematica, al riguardo, il seguente passaggio motivazionale della sentenza n. 2593/2003 dello stesso Supremo Collegio: “*In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma “de qua” — impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente — norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un*”

risulterebbe del resto superflua qualora fossero sussumibili nel disposto di cui all'art. 120 T.U.B., disposizione che, peraltro, nella versione conseguente alla novella del 2016, prescrive attualmente il divieto di produzione di “*interessi ulteriori*” su quelli semplicemente “*maturati*”¹⁰, non più su quelli “*scaduti*”

uso avente le caratteristiche dell'uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti — ancorché non tradotti in patti — che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.”.

¹⁰ Parte della dottrina – sia pure con espresso riferimento al testo dell'art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B. conseguente alla L. n. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014), ma in virtù di un corredo argomentativo spendibile anche in relazione a quello attualmente vigente, novellato per effetto dell'art. 17 bis del D.L. 24.02.2016 n. 18 (convertito in L. n. 49/2016) - ha peraltro rilevato che, stante l'ampiezza dell'ambito applicativo della citata lett. b) dell'art. 2 dell'art. 120 T.U.B., inerente alla maturazione di interessi nel contesto di qualsivoglia rapporto bancario avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie, detta disposizione, “*esaurisce, quale lex specialis, ogni profilo di disciplina dell'anatocismo, nei rapporti bancari, escludendo l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1283 cod. civ. Ciò non perché la disciplina dell'art. 120 TUB sia più analitica, o severa, dell'art. 1283 cod. civ., o perché lo sia meno, ma per la ragione di fondo, che se una norma disciplina un caso particolare – l'anatocismo bancario – essa è lex specialis, rispetto al caso generale – l'anatocismo nei debiti estranei ai rapporti bancari*” (cfr. D. Maffei, “*Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia*”, 16.10.2015, intervento nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it). La questione, in realtà, risulta alquanto complessa: specie con riguardo alla versione dell'art. 120 T.U.B. attualmente vigente (quella conseguente alla novella del 2016), per un verso l'incipit della lett. b) del comma 2 dello stesso articolo (così come i commi 1 e 2 dell'art. 3 della relativa delibera C.I.C.R. attuativa del 03.08.2016) pare ribadire il divieto di anatocismo codicistico, ciò che potrebbe rivelare la compatibilità della portata pre-cettiva dell'art. 1283 c.c. anche per i contratti stipulati dagli istituti bancari e dagli intermediari autorizzati e consentire di qualificare il medesimo art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 come fonte di disciplina di dettaglio, integrativa di quest'ultimo, con conseguente persistente esigenza di rispettare le condizioni ed i limiti (generali) posti dal medesimo art. 1283 c.c.: alla luce di tale inquadramento, ne deriverebbe, ad esempio, la persistente operatività, per gli interessi anatocistici di natura moratoria (il cui addebito è ammesso ai sensi del precitato art. 120 comma 2), del divieto di clausole pattizie preventive (oltre che di quello inerente alla durata infrasemestrale della relativa debenza), con conseguente più che dubbia legittimità anche dell'autorizzazione (unilaterale) “preventiva” del cliente all'addebito in conto, *sub specie* di capitalizzazione, degli interessi passivi maturati, ai sensi del n. 2 della precitata lett. b), al di fuori di quella “cornice” codicistica; per altro verso, la medesima disposizione del T.U.B. introduce contestualmente significativi deroghe e temperamenti alla disciplina generale codicistica (configurandosi quindi, in parte qua, derogatoria piuttosto che integrativa rispetto alla stessa) per i rapporti di finanziamento di qualsivoglia genere e (per il tramite della relativa delibera attuativa del C.I.C.R. del 03.08.2016) per quelli di conto

(e, quindi, sicuramente a prescindere dall'inadempimento del debitore)¹¹. Per converso, l'effetto anatocistico ben può verificarsi in virtù dell'utilizzo del regime composto (e ciò proprio in virtù delle regole che governano tale regime) in relazione agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligazione restitutoria frazionata, piuttosto che soltanto in riferimento a quelli moratori (presupponenti l'inadempimento o l'inesatto adempimento). In realtà, come già accennato, costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato ed allegato piano di ammortamento a rata costante stilato secondo il regime di capita-

corrente bancario, rispettivamente in relazione all'applicazione degli interessi di mora anche sulle quote interessi delle rate di rimborso dei finanziamenti ed all'addebitabilità in conto degli interessi passivi annualmente contabilizzati (cfr. G. Astone, "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi: l'articolata vicenda dell'anatocismo bancario", 16.10.2015, intervento nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it).

Altri Autori hanno invece ricondotto la disciplina di cui all'art. 120 comma 2 del T.U.B. nel perimetro di quella codicistica (art. 1283 c.c.): "Nel merito il nodo di fondo, che propone il vigente testo dell'art. 120 comma 2 TUB, si sostanzia nell'individuazione dei suoi rapporti con la disposizione dell'art. 1283 c.c.: se la norma bancaria deroghi radicalmente al principio civilistico (stia proprio a parte) o invece si coordini con lo stesso (di modo che il secondo integri la prima me pare sia preferibile, nel contesto attuale, seguire quest'ultimo corno dell'alternativa: sia perché il testo dell'art. 120 non può dirsi univoco, netto, nel definire la scelta del distacco, sia per una ragione (all'altra anche connessa) di prudente realismo. Adottare la linea della rottura significa esporre la norma dell'art. 120 al rischio del giudizio di incostituzionalità" (cfr. A. A. Dolmetta, "Osservazioni sulla riforma dell'anatocismo bancario. A margine della proposta di delibera C.I.C.R.", intervento estratto dagli Atti del Convegno "Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di delibera CICR della Banca d'Italia", organizzato da Assoctu in Roma, il 16.10.2015); in senso conforme, V. Farina, "L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo", in *I Contratti*, 2015, pag. 880.

A ben vedere, come verrà precisato in seguito, tra l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 comma 2 lett. b del T.U.B. intercorre un rapporto di specialità reciproca; ciò che comporta la definizione del rapporto tra l'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993 e l'art. 1283 c.c. secondo quanto indicato a pagg. 46-47, nella nota 68 e nella nota 23 a pag. 16 del presente scritto.

¹¹ La teorica della necessaria sussunzione degli interessi composti, *sic et simpliciter*, nella categoria di quelli moratori non sembra dare sufficientemente conto delle fattispecie nelle quali il periodo di maturazione previsto costituisca un semplice indicatore di computo e non anche un termine di adempimento, alla scadenza del quale l'obbligazione diviene esigibile.

lizzazione composta) attengono generalmente non già ad ipotecarie pregresse obbligazioni per interessi primari già scadute ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento (nel quale le ridette clausole solitamente sono inserite), bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate di rimborso) destinati a maturare soltanto nella fase esecutiva dell'obbligo restitutorio fondato sul medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, per l'appunto, nei mutui a rimborso frazionato); di tal che, non pare corretto predicare la necessaria “*esigibilità immediata*” (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza rispetto alla conclusione del patto anatocistico) di interessi primari (già “*scaduti*”) – e, quindi, corrispondentemente, il pregresso e conclamato inadempimento del debitore all'atto dell'approvazione della relativa clausola negoziale - quale condizione indefettibile della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c., ben potendosi la norma applicare, nei contratti di durata (quale è innegabilmente il mutuo a rimborso graduale nella fase esecutiva), anche alle rate destinate a scadere, nei termini concordati, nel tempo successivo alla loro stipulazione e quindi nella fase esecutiva del rapporto. In proposito, la Corte regolatrice ha, per l'appunto, avuto modo di rimarcare *expressis verbis*, che non si sottrae al citato divieto “*l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*”, essendo “*idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*”¹². Con riferimento alla disciplina del Codice Civile del 1942, la dottrina tradizionale, del resto, nel porre in luce la non univoca natura degli “*interessi sugli interessi*” cui si riferisce l'art. 1283 c.c., ha escluso che essa possa essere configurata, *sic et simpliciter*, come moratoria, almeno per quanto concerne l'anatocismo convenzionale: “*nel caso in cui essi dipendono da convenzione, siamo di fronte a veri e propri interessi convenzionali, soggetti alle norme generali*”, mentre nell'ipotesi in cui essi abbiano fondamento nella domanda giudiziale, “*non può dirsi che si tratti di interessi moratori poiché non è sufficiente né necessaria all'uopo la costituzione in mora del debitore; trattasi, adunque, di una classe a sé stante di*

¹² cfr. Cass. n. 3805/2004, conf. Id. n. 1724/1977.

*interessi legali, che partecipano della natura degli interessi moratori e di quelli corrispettivi*¹³; di modo che, in base a tale tradizionale inquadramento, l'unica affinità tra interessi di mora ed interessi anatocistici (ravvisabile nel comune presupposto dell'inadempimento) è stata a ben vedere constatata, nei termini appena evidenziati, soltanto con riguardo all'anatocismo giudiziale, di certo non già anche a quello convenzionale (cui è invece innegabilmente riconducibile il fenomeno della contabilizzazione di interessi su interessi nell'elaborazione del piano di ammortamento progressivo a rata costante stilato in capitalizzazione composta, in virtù della natura negoziale del richiamo allo stesso piano contenuto in contratto). A fronte di tale peculiare e non univoca natura, non a caso, parte della dottrina ha ricondotto gli interessi anatocistici ad una "*classe a sé stante*"¹⁴.

Invero, la Relazione del Guardasigilli Pisanelli al Codice Civile del 1865, con riguardo al disposto di cui all'art. 1232 dello stesso Codice, attribuiva agli interessi prodotti sugli interessi una funzione sostanzialmente risarcitoria, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento degli interessi primari (una volta scaduti), non soltanto con riferimento all'anatocismo giudiziale, ma anche a quello convenzionale: "*... è norma non contrastata di diritto che il debitore in mora deve risarcire i danni derivanti dalla medesima. Ora, sia che la somma dovuta formi un capitale, sia che costituisca interessi sopra un capitale, il danno presunto si verifica ugualmente pel creditore che non riceve il pagamento. ... Né può impedirsi che gli interessi, quando siano scaduti, vengano, mediante apposita convenzione, costituiti in capitale per far decorrere gli interessi sopra i medesimi. Se il debitore li pagasse, il creditore potrebbe impiegare la relativa somma ad interessi presso un terzo: perché si dovrà vietare che ciò si faccia lasciandoli a mano dello stesso debitore? Questi inoltre può non trovarsi in grado di pagare gli interessi dovuti senza ricorrere ad un prestito sottoponendosi al pagamento di altri interessi; perché non potrà ritenere quelli già dovuti, qual nuovo prestito, invece di ricercare un terzo che abbia a mutuarlieli? Si teme che il debitore aumenti per tal*

¹³ cfr. A. Montel, Voce "Anatocismo", in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. I, 1965, pag. 615.

¹⁴ cfr. G. C. Messa, "*L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*", 1911, pag. 113, A. Montel, Voce "Anatocismo" in *Novissimo Dig. It.*, pag. 513, V. Farina, "*Recenti orientamenti in tema di anatocismo*", in *Rassegna di Diritto Civile*, n. 4/1991, pag. 778.

*modo eccessivamente il suo debito verso lo stesso creditore; ma la sua condizione non cambia punto se aumenta il suo passivo obbligandosi verso un altro*¹⁵; teorica, quella appena menzionata, del resto seguita anche dalla dottrina dell'epoca¹⁶. Non può tuttavia ritenersi che tali argomentazioni ricostruttive, pertinenti al sistema civilistico del XIX secolo, si attaglino anche alla disciplina dell'anatocismo convenzionale attualmente vigente e ciò sia in virtù del principio di autonomia (ontologica, contabile e giuridica) dell'obbligazione per interessi rispetto a quella per sorte capitale, principio in forza del quale la prima non può mai convertirsi nella seconda e che costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, per quanto verrà in seguito chiarito; sia in considerazione del fatto che l'ordinamento ha in seguito consentito, con espresse previsioni normative succedutesi nel tempo (e, come dianzi accennato, non sempre in virtù di apposita pattuizione), l'addebito di interessi di mora sulle intere rate di rimborso dei finanziamenti (comprehensive delle rispettive quote capitali e quote interessi) in caso di inadempimento alla loro scadenza e quindi anche sulla porzione di rata costituita da interessi; in particolare: fino al 01.01.1994, l'art. 38, comma 2 R.D. n. 646/1905, l'art. 14 comma 2 D.P.R. n. 7/1976 e l'art. 16 comma 2 L. n. 175/1991 in relazione ai mutui fondiari¹⁷; poi l'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dall'art. 125 del D.Lgs. n. 342/1999, e l'art. 3, comma 1 della delibera attuativa C.I.C.R del 09.02.2000¹⁸, con riguardo a tutte

¹⁵ il citato passaggio della Relazione al Codice Civile del 1865 del Guardasigilli Pisanelli è riportato, tra gli altri testi, da E. Cutugno e V. De Gioia, nell'articolo "*L'anatocismo bancario*", in *Diritto & Giustizia*, Anno VI, Supplemento al fascicolo n. 34/2005.

¹⁶ vedasi, ad es., G. Giorgi, "*Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*", 1895, pag. 185.

¹⁷ nelle operazioni di credito fondiario poste in essere alla stregua della citata risalente disciplina, peraltro, gli interessi corrisposti dai mutuatari non rappresentavano il corrispettivo del godimento di un capitale della banca o del servizio dalla stessa reso, bensì lo strumento per consentire alla banca medesima di far fronte al pagamento dell'eguale importo di interessi passivi dovuti dalla banca ai portatori di cartelle fondiarie (cfr., in giurisprudenza, Cass. n. 3665/1969 e, in dottrina, V. Falaschi, Voce "*Credito fondiario*", in *Novissimo Dig. It.*, Vol. IV, 1974, pag. 932); funzione ormai venuta meno nel vigente quadro normativo.

¹⁸ Delibera nella quale attenta dottrina ha individuato l'origine della tendenza alla delegificazione della materia, essendosi affidata ad un organo esecutivo non già la mera elaborazione di meri criteri di riferimento, bensì la stessa "sostanza" della regolamentazione del fenomeno anatocistico, in virtù del disposto di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 342/1999 ("*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio*

dell'attività bancaria"); disposizione, quella appena citata, che, per quanto non oggetto della sentenza n. 44 del 25.10.2000 (dichiarativa di illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso articolo), come è stato autorevolmente osservato “*benché non retroattiva, non si sottrae alle stesse censure di estraneità e di indeterminatezza rispetto ai principi del TUB ai quali il governo avrebbe dovuto attenersi*” (cfr. V. Roppo, “*L’anatocismo bancario dopo l’intervento della Corte Costituzionale*”, in *Il Corriere Giuridico* n. 11/2000, pag. 1453). Risulta confermata, per questa via, l’asimmetria disciplinare di siffatto assetto normativo rispetto a quello proprio di altre ipotesi di vessazione del debitore di un contratto finanziario (cfr. A. Nigro, “*L’anatocismo nei rapporti bancari, una storia infinita?*”, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2001, pagg. 139 e ss., P. L. Fausti, “*Il mutuo*”, in *Trattato del Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004, pag. 137). Dubbi di legittimità del ricorso alla normativa secondaria ai fini della disciplina dell’anatocismo, in mancanza di precisi criteri direttivi legislativamente prestabiliti e quindi in contrasto con la ritenuta riserva di legge in materia, in riferimento alla potestà legislativa dello Stato per la materia civile, di cui all’art. 117 comma 2 Cost. e/o all’art. 23 Cost., sono stati espressi anche da A. Pace, in “*Anatocismo e riserva di legge*”, commento a Corte Cost. 12 ottobre 2007, n. 341, in *Giur. cost.*, 2007, p. 3436 e ss. e in www.associazionedeicostituzionalisti.it; essendosi in particolare la previsione della Carta fondamentale da ultima citata ricostruita come fondante “*uno specifico ed autonomo diritto costituzionale di libertà in materia personale e patrimoniale*”, ovvero come “*un autonomo diritto di autodeterminazione, desumibile appunto dal generale divieto di imporre, <<se non sulla base della legge>>, sia obblighi che divieti incidenti tanto sul patrimonio quanto sulla persona ...*”; in altri termini, la richiamata riserva di legge costituirebbe “*espressione, ... manifestazione del principio secondo cui il fondamento di tutte le prestazioni patrimoniali imposte, in ragione della loro possibile incidenza sulla libertà dei cittadini, deve potersi far risalire alla volontà diretta o indiretta (manifestata tramite il Parlamento) dei cittadini medesimi, quale forma di esercizio della sovranità popolare prevista dall’articolo 1, comma 2, della Costituzione*” (cfr. E. Corali, “*Cittadini, tariffe e tributi. Principi e vincoli costituzionali in materia di prestazioni patrimoniali imposte*”, 2009, pagg. 12-13). Analoga perplessità è stata espressa da altri studiosi, sempre in riferimento alla non opportunità di affidare ad un organo amministrativo quale il C.I.C.R. e, dunque, ad una fonte di rango subordinato alla Legge, il compito di delineare la disciplina di rapporti tra privati, specie in assenza di una precisa fissazione dei principi-quadro, ed inoltre – su di un piano ancor più generale – in ordine alla dubbia tenuta costituzionale dello stesso art. 120, comma 2, del T.U.B., per eccesso di delega, articolo non a caso dichiarato dalla Corte Costituzionale sia pure relativamente al comma 3, con il quale si era tentato di far salvo il c.d. “pregresso”: “*L’attribuzione di poteri finalizzati alla delegificazione, dunque, presenterebbe un perimetro ben più ampio, coinvolgendo non solo l’ambito che nel codice civile è presidiato dall’art. 1283, ma risultando esteso certamente agli artt. 1282 e 1284, oltre che con ogni probabilità agli artt. 1224 e 1815. In questo senso, quindi, il CICR avrebbe potuto dettare una disciplina degli interessi corrispettivi, ovvero di quelli moratori, ovvero financo di quelli usurari, in ambito creditizio, in difformità da quanto previsto dalle norme di diritto comune, e ciò sostanzialmente senza alcun limite di delega, atteso che i limiti imposti dalla norma concernono in via esclusiva la problematica dell’anatocismo: quanto ciò possa ritenersi legittimo sotto il profilo costituzionale, lasciamo che siano i cultori di detta materia a stabilirlo*” (cfr. C. Colombo, “*Gli interessi nei contratti bancari*”, in *AA.VV.*, “*I contratti bancari*”, (a cura di E. Capobianco), 2016, pag. 495); per

le operazioni di finanziamento con rimborso rateale; da ultimi, lo stesso art. 120 comma 2, lett. b), primo inciso, del T.U.B., come novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, con riferimento all'addebito di interessi di mora sugli "*interessi debitori maturati*" anche nei rapporti di finanziamento, e l'art. 3 della relativa delibera C.I.C.R. attuativa n. 343 del 03.08.2016¹⁹, senza che sia peraltro in tal caso prevista la necessità dell'approvazione da parte del debitore in sede pattizia.

Ne deriva che, a fronte di un ipotetico (pur sempre unico) inadempimento relativo alle rate di rimborso, stante la possibile compresenza, in forza delle disposizioni appena richiamate, di interessi anatocistici (quali quelli generati per effetto dell'applicazione del regime composto nei piani di ammortamento a rata costante) e di interessi di mora computati sui medesimi interessi anatocistici (nel caso in cui le rate, e quindi anche le rispettive quote interessi, rimangano insolute alla scadenza), deve conclu-

analoghi rilievi, vedasi anche A. A. Dolmetta, "*Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali, per un uso laico della certezza del diritto*", in www.iusexplorer.it, 2018, pagg. 139 e ss., C. M. De Iulii, "*Riflessioni in tema di capitalizzazione degli interessi alla luce della deliberazione C.I.C.R. 9 febbraio 2000*", in *Contratto e Impresa*, 2001, 749; ancor più netta la posizione di A. Riccio, in "*Anatocismo: svolta clamorosa della Corte Costituzionale*", in *Contratto e impresa*, 2007, VI, pag. 139, nonché in "*La capitalizzazione degli interessi passivi è definitivamente nulla*", in *Contratto e impresa*, 2004, pag. 961, in "*Ancora sull'anatocismo*", in *Contratto e impresa*, 2007, pag. 391 e in "*Alcune sentenze di merito in materia di anatocismo nelle more della decisione della Consulta*", in *Contratto e impresa*, 2007, pag. 912).

E' del resto consolidato in giurisprudenza, con riferimento ai rapporti gerarchici tra le fonti del diritto, che, in mancanza di una specifica norma primaria che consenta di derogare ad altre norme di pari grado (nel caso in questione, l'art. 1283 c.c.) attraverso la disciplina secondaria, le fonti subordinate non possono apportare alcuna deroga, introdurre disposizioni di diritto transitorio, né tantomeno fornire interpretazioni alle norme di legge; potendo piuttosto, in tale contesto, soltanto riempire eventuali vuoti normativi (nella fattispecie non configurabili, a fronte del puntuale disposto di cui al citato art. 1283 c.c.) o intervenire sugli aspetti non regolamentati e lasciati all'autonomia delle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 2924/1979, Id. n. 271/1979, Id. n. 5307/1987, Id. n. 10310/2002). Va peraltro dato atto che l'eccezione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 (sollevata in base ai medesimi motivi di censura già posti a fondamento di quella relativa al comma 3 della stessa disposizione, in particolare in riferimento all'eccesso di delega) è stata rigettata dalla Consulta con sentenza n. 341 del 12.10.2007.

¹⁹ pubblicata in G.U. n. 212 del 10.09.2016, in vigore a far tempo dal 01.10.2016.

dersi che nell'attuale assetto ordinamentale – ove si voglia predicare l'inadempimento del debitore quale necessario presupposto della pattuizione anatocistica - pare privo di effettiva giustificazione (e non rispondente al principio di meritevolezza dell'interesse sotteso ad una clausola di tal genere, ex art. 1322 c.c.) reintegrare la sfera giuridica del creditore (giova ribadire, in relazione ad una medesima fattispecie di inadempimento) attraverso una duplice forma di ristoro, vale a dire, in ipotesi, sia con il computo di interessi ulteriori (anatocistici) calcolati su quelli corrispettivi insoluti (interessi ulteriori che devono considerarsi anatocistici per l'appunto "*per la parte di rata composta da interessi primari*")²⁰, sia con l'obbligo, stabilito dalle previsioni normative dianzi citate, di corrispondere interessi di mora calcolati anche su questi ultimi, oltre che sulla quota capitale

²⁰ cfr. P. L. Fausti, "*Il mutuo*", in Trattato del Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, 2004, pag. 140. La Corte regolatrice, del resto, ha avuto modo di chiarire che "*in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 38 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento*" (cfr. Cass. n. 2140/2006, conf. Id. n. 4451/1986, Id. n. 6153/1990, Id. n. 2593/2003).

Senza considerare che nel momento in cui (secondo prassi frequente) l'importo della rata viene addebitato su un conto corrente avente saldo passivo, sugli interessi già computati con riferimento al mutuo maturano ulteriori interessi secondo la periodicità prevista per il conto corrente di appoggio, dando luogo, in tal modo, ad "*una sorta di doppia capitalizzazione*" (cfr. B. Meoli, "*Un nuovo intervento della Cassazione in materia di anatocismo bancario: è illegittima la capitalizzazione degli interessi maturate sulle rate di mutuo*", nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2593/2003, in Nuova Giur. civ. comm., 2004, pag. 474, V. Pandolfini, "*Anatocismo bancario: le questioni ancora aperte*", in I Contratti, 2005, pag. 720), ovvero, in buona sostanza, ad un anatocismo sull'anatocismo, pure già vietato dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; operazione sulla cui legittimità, non a caso, sono stati da subito sollevati seri dubbi in dottrina (cfr. V. Farina, "*Anatocismo e mutuo bancario*", nota a Cass. 25.02.2003 n. 2593, in Dir. fall., 2003, 2, pag. 544). L'intuizione in questione è fatta propria anche da V. Farina: "*All'anatocismo da interesse moratorio su rate non pagate si aggiungerà dunque l'ulteriore anatocismo a seguito di autorizzazione (preventiva o successiva) all'addebito. La banca dall'aver ritardato l'immediato inizio dell'azione giudiziaria a seguito dell'inadempimento all'obbligo di restituzione potrà trarre il vantaggio non solo dalla loro riconduzione a capitale, con conseguente calcolo degli interessi sulla parte di interessi inglobata a suo tempo nelle singole rate di mutuo, ma anche dall'incremento significativo del tasso sulla sorte capitale così unitariamente riconsiderata. È notorio difatti che il costo del credito è notevolmente più alto con riguardo alle aperture di credito ed ancor di più agli scoperti senza affidamento.*"; conf. Id., "*La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*", in I Contratti, 2016, pag. 712).

contenuta nella stessa rata); e ciò non fosse altro che per il fatto che, in realtà, nel momento in cui è formato il piano di ammortamento nell'ambito del quale sono distribuiti gli interessi anatocistici implicati dall'impiego del regime composto, alcun inadempimento relativo alle rate di rimborso (giustificativo del "carico" anatocistico, in base alla mentovata teorica) può essersi (ancora) verificato, né in rapporto all'obbligazione principale (restituzione del capitale), né in relazione a quella accessoria (pagamento degli interessi). In altri termini, se nel sistema vigente l'inadempimento o l'inesatto adempimento all'obbligo di pagamento degli interessi (corrispettivi) è ormai compensato e/o ristorato attraverso l'addebito di interessi moratori computati su questi ultimi (analogamente a quanto avviene con riguardo all'obbligazione per sorte capitale insoluta alla scadenza), non si vede come la stessa funzione "riparatoria" (dell'illecito contrattuale) possa essere contemporaneamente riconosciuta anche agli interessi anatocistici (*sub specie* di maggiorazione di quelli corrispettivi) - con conseguente ipotetica duplicazione del ristoro per il creditore - se non in virtù di un tralaticio (ed acritico) ossequio alla, già ricordata, tradizionale teorica dottrinale inerente alla disciplina del Codice Civile del 1865 (costituente parte di un ordinamento nel quale, però, non era dato rinvenire siffatta duplicazione); quanto appena esposto specie ove si consideri la portata forfettaria ed omnicomprensiva di ogni profilo di pregiudizio patrimoniale propria della liquidazione (e della relativa pattuizione) degli interessi di mora ex art. 1224 comma 1 c.c.²¹ Non è casuale, del resto, che, quanto all'ambito operativo dell'art. 1283 c.c., sia consolidata in giurisprudenza la consapevolezza che tale norma trova applicazione rispetto a qualsiasi tipo di interessi, compensativi, corrispettivi o moratori²²; di

²¹ cfr. Cass. n. 9510/2014, Id. n. 9796/2011, Id. n. 23744/2009, Id. n. 12828/2009, Id. n. 11425/2004.

²² cfr. Cass. n. 14688/2003, Id. n. 9474/2004, Id. n. 3500/1986, Id. n. 11638/2016; in dottrina, sulla stessa linea si è sostenuto che "la disposizione dettata dall'art. 1283 c.c. — che stabilisce quando gli interessi sui crediti pecuniari possono produrre interessi — si riferisce non soltanto agli interessi corrispettivi, ma agli interessi di qualsiasi natura e quindi anche agli interessi moratori" (cfr. C. Ruperto, "La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro IV, Delle obbligazioni," a cura di Bellini, Carbone, Delli Priscoli, Marziale, Simonetti e Stella Richter, 2012, pag. 914 e ss.); abbastanza risalente (e comunque coevo al fondamentale *revirement* del 1999) risulta invece l'indirizzo giurispru-

modo che la Suprema Corte ha espressamente qualificato nulla la clausola contrattuale che preveda, per l'ipotesi di mancato pagamento della rata, l'addebito di interessi di mora anche sulla quota interessi di quest'ultima in relazione a fattispecie cui non siano applicabili *ratione temporis* le specifiche disposizioni settoriali dianzi citate, riconducibili ad un anatocismo "legale" disciplinato in deroga ai limiti ed alle condizioni stabilite dalla norma codicistica²³. Quanto appena esposto dimostra, in definitiva, la distinzione (per diversità di natura giuridica e di modalità

denziale, ormai superato, secondo cui il divieto codicistico di anatocismo opererebbe soltanto con riguardo alla capitalizzazione degli interessi compensativi e non di quelli moratori (cfr. Cass. n. 3845/1999).

Del resto, a ciascuna delle suindicate tipologie di interessi si attaglia la dinamica anatocistica, così come sintetizzata (nell'effetto economico-giuridico suo proprio) nell'art. 1283 c.c. e come rappresentata con una suggestiva descrizione prospettata in dottrina: *"Il debito di denaro produce altro debito di denaro, secondo un moto progressivo, implacabile quanto il tempo, che procede senza dar tregua. Il denaro, come in un fenomeno di generazione spontanea, si auto-riproduce. Emerge, in tutti gli aspetti, giuridici e metagiuridici, la singolarità del debito di una somma liquida ed esigibile: destinata, nel persistere dell'inadempimento, ad incrementarsi a dismisura. Si spiega così, in questo quadro a tinte fosche, la vigenza di presupposti, limiti e garanzie che dominano la disciplina sull'anatocismo"* (cfr. F. Gambino, *"Il rapporto obbligatorio"*, in Trattato di Diritto Civile (I - Le obbligazioni), diretto da R. Sacco, 2015, pag. 540).

²³ cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 2593/2003: *"In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c."*; conf., Id. n. 603/2013 (*"Il divieto di anatocismo si applica anche ai contratti di mutuo, a nulla rilevando che, in base al piano di ammortamento, le singole rate di rimborso del prestito comprendano capitale e interessi"*), Id. n. 2072/2013, Id. n. 28663/2013, Id. n. 11400/2014, Id. n. 4230/2015, Id. n. 2381/1994, n. 3500/1986, n. 9503/2011, Id. n. 17813/2002, Id. n. 9653/2001, Id. n. 1724/1977, pronunce tutte orientate nel senso che il divieto codicistico di anatocismo è applicabile anche al contratto di mutuo. Per l'affermazione dello stesso principio di "scindibilità" della rata, nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Pescara, 7 giugno 2005, in *Giur. merito* 2005, 10, 2045, Trib. Reggio Calabria, 19 gennaio 2006, in *Red. Giuffrè*, 2006, Trib. Lecce, 10 marzo 2006, in *Red. Giuffrè*, 2006, Trib. Pescara, 23 marzo 2006, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, 2, II, 223, Trib. Milano, 17 febbraio 2007, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, 5, II, 615. Con la citata sentenza n. 11400/2014, in particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che, con specifico riferimento al mutamento della struttura e della funzione del credito fondiario per effetto dell'entrata in vigore del T.U.B., in virtù del quale lo stesso ha appunto perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all'art. 1283 c.c.), rispetto al credito fondiario medesimo non può configurarsi alcuna deroga al richiamato divieto codicistico di anatocismo. E' del

resto significativo che, nell'immediatezza dell'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, anche la dottrina che, nel commentare l'art. 1283 c.c., evidenziava l'esistenza di "usi contrari" per il conto corrente e per altri contratti tipici bancari (cfr., tra gli altri, T. Ascarelli, "Delle obbligazioni pecuniarie – artt. 1277-1284", in Commentario Scialoja-Branca, 1971, pag. 593, M. Libertini, Voce "Interessi", in Enc. Diritto, 1972, pagg. 136 e ss., A. Pavone La Rosa, "Gli usi bancari", in Le operazioni bancarie (a cura di Portale), 1978, pagg. 31 e ss., E. Quadri, "Le obbligazioni pecuniarie – artt. 1277-1284", in Trattato Rescigno, IX, 1984, pagg. 704 e ss.), non faceva riferimento ad alcun uso per il mutuo (cfr. U. Salanitro, "Gli interessi bancari anatocistici", in Banca, borsa, tit. cred., suppl. al n. 4/2004, pag. 11, B. Inzitari, "Profili del diritto delle obbligazioni", 2000, pagg. 388 e ss.). Nel senso dell'esclusione dell'esistenza, anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, di usi normativi derogatori rispetto alla disciplina posta dall'art. 1283 c.c., nella giurisprudenza di merito vedasi, *ex plurimis*, Trib. Lecce, 10.03.2006, Trib. Reggio Calabria, 19.01.2006, in www.iusexplorer.it.

Persiste in parte della dottrina, peraltro, la tendenza a mantenere fuori dalla portata precettiva dell'art. 1283 c.c. gli interessi di mora, anche oltre i limiti (*rationae materiae* e *ratione temporis*) delle disposizioni settoriali integranti il cd. anatocismo "legale" (derogatorio rispetto alla citata disposizione codicistica). In tale angolo prospettico, si è ad esempio ritenuta l'esigenza di escludere dal suddetto ambito applicativo "le ipotesi in cui gli interessi calcolati e quelli che costituiscono la base di calcolo realizzino funzioni differenti"; ciò in quanto, si argomenta in tale contesto, se la finalità del divieto codicistico di anatocismo consiste "... nell'evitare la crescita incontrollata del debito, cui ... darebbe luogo l'applicazione dell'art. 1282 c.c. anche al debito per interessi (primari, n.d.r.)" ed, in definitiva, nell'impedire che "per il tramite del calcolo degli interessi sugli interessi si determini un'alterazione o del sinallagma contrattuale, ove il primo debito per interessi assolve una funzione corrispettiva, o del rapporto tra danni pattuiti e danni dovuti, ove l'interesse assolve una funzione risarcitoria", si è sostenuto che alterazioni di tal genere potrebbero derivare soltanto dal "calcolo degli interessi sugli interessi accomunati dalla medesima funzione; non anche quello di interessi su interessi che assolvono funzioni diverse, come può essere il calcolo dell'interesse moratorio su quello corrispettivo"; di tal che, in tale ultima evenienza, "ci sarebbe soltanto la costituzione di un nuovo e diverso, quanto al titolo, debito pecuniario" (cfr. M. Semeraro, "Anatocismo, divieto di anatocismo e relativo ambito di operatività", in Rivista di diritto bancario, 2017, n. 13, pag. 10 e in www.dirittobancario.it). Alla base di un tale argomentare - che riecheggia (vagammente) la teorica della confluenza del capitale e degli interessi corrispettivi in un "unicum inscindibile" (di cui *infra*, pag. 42 e nota 73) - vi sono l'evidente sottovalutazione (se non la radicale obliterazione) della distinzione tra obbligazione principale (per sorte capitale) ed obbligazione accessoria (per interessi) - che trova invece inconfutabile (ed ormai risalente) fondamento, sotto plurimi profili, nella disciplina del Codice Civile (vedasi *infra*, pagg. 64-65 e nota 115) - nonché una non condivisibile interpretazione della previsione di cui all'art. 3, comma 2 della recente delibera C.I.C.R. del 03.08.2016, ai sensi della quale "agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile" (tra le quali non si vede perché debba escludersi l'art. 1283 c.c., di natura imperativa) ed infine, sempre in relazione al vigente quadro normativo, il consapevole misconoscimento della portata precettiva del novellato art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nella parte in cui prescrive che "gli interessi debitori maturati ...sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"; tanto che la medesima Autrice finisce per qualificare come "neutrale" detto riferimento al "capitale" operato dal Legislatore (vale a dire, in

buona sostanza, svuotandolo di effettivo significato e/o riconducendolo ad una mera incongruenza espressiva, ad una “svista” lessicale): *“Il discrimen tra ciò che è e ciò che non è anatocismo risiede ... nella giustificazione funzionale degli interessi calcolati su un pregresso debito di interessi. Sicché il riferimento al capitale contenuto nell’art. 120 TUB è perciò stesso su tale piano neutrale”* (cfr. M. Semeraro, articolo da ultimo citato, pag. 11).

Si contrappone al suindicato orientamento quello che - al contrario (e ben più fondatamente, ad avviso di chi scrive) - nega che il novellato art. 120, comma 2 T.U.B. (*“almeno nella sua primissima parte”*) abbia introdotto deroga di sorta al disposto di cui all’art. 1283 c.c., evincendo riscontro di tale convincimento (oltre che nell’omessa riproduzione del tenore dell’art. 3 della previgente delibera del 2000), per l’appunto, nel richiamo alla disciplina del Codice Civile contenuto nel succitato art. 3, comma 2 della ridetta delibera C.I.C.R. del 2016 attuativa, nonché nella considerazione per la quale il comma 1 dello stesso art. 3 di tale delibera si configura norma *“monca”*, in quanto, nel riprodurre fedelmente il tenore dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. riformato nel 2016, ha omesso di ribadire l’ultimo inciso di tale disposizione di rango primario, vale a dire che, *“in ogni caso”*, *“gli interessi debitori maturati”* debbano essere *“calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*, prescrizione, quest’ultima, *“che ovviamente non può ritenersi obliterabile in sede di stesura della norma di rango inferiore”*; di tal che, in definitiva, anche gli interessi moratori possono prodursi sugli interessi corrispettivi insoluti soltanto secondo la tempistica e le modalità stabiliti dalla norma codicistica in relazione all’anatocismo giudiziale ed a quello convenzionale, in particolare, quanto a quest’ultimo, pur sempre in forza di espressa pattuizione, non già *ope legis*, e ciò anche con riguardo agli interessi moratori applicati sulle rate di rimborso inadempite dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere (comprensivi delle rispettive quote interessi): cfr. F. Quarta, *“Nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto C.I.C.R.”*, in Rivista di diritto bancario, 11, 2016, pag. 477 e in www.dirittobancario.it. In tale contesto, peraltro, quest’Autore individua, quale *“solitaria e stravagante eccezione (al divieto codicistico di anatocismo, n.d.r.), nell’universo dei contratti di finanziamento ... disponibili sul mercato, il cd. prestito vitalizio ipotecario riservato a persone fisiche con età superiore a sessantacinque anni compiuti”* (istituto regolato dall’art. 1 della L. n. 44/2015, con cui è stato modificato il comma 12 dell’art. 11 quaterdecies del D.L. 30.09.2005 n. 203), previsione in forza della quale è stabilito espressamente che interessi e spese siano (automaticamente, ossia senza necessità di apposita pattuizione) capitalizzati su base annua; e ciò non senza aggiungere l’amara considerazione per la quale *“l’unico contratto di finanziamento rispetto al quale è stata sostanzialmente fatta salva la produzione di effetti anatocistici riguarda fasce di popolazione che, per definizione, andrebbero protette”* (cfr. F. Quarta, opera appena citata, pag. 480). In conclusione, *“la sola lettura plausibile”* del rapporto tra art. 120 T.U.B. vigente e art. 1283 c.c. deve ritenersi la seguente: *“sugli interessi meramente maturati, non possono mai applicarsi meccanismi di capitalizzazione in via automatica o per effetto di convenzioni (anteriori o posteriori che siano ...). A contrario, sugli interessi non solo maturati ma ... anche scaduti, potranno applicarsi interessi (definiti appunto moratori, ma che ben potremmo chiamare <<anatocistici>> ...), ma solo nel rispetto delle disposizioni del codice civile, e quindi, in primis, dell’art. 1283 cod. civ., oltre a quelle dell’art. 1224 cod. civ.”* (così, testualmente, P. Carriere, *“La luce (finalmente) in fondo al tunnel dell’anatocismo?”*, in Rivista dir. banc., settembre 2016 e in www.dirittobancario.it. Aderiscono a siffatta ricostruzione anche N. Rizzo, in *“L’anatocismo bancario nella giurisprudenza dell’A.B.F. e nella proposta di delibera C.I.C.R.”*, in I Contratti,

2016, pag. 578, C. A. Giusti, “*Il nuovo anatocismo: un contributo all’entropia della regolamentazione bancaria?*”, in *Rivista di diritto bancario*, 2017, n. 2, pag. 9 e in www.dirittobancario.it, V. Farina, “*La (ennesima) resurrezione dell’anatocismo bancario*”, in *I Contratti*, 2016, pag. 705 (per il quale, peraltro, la salvezza dell’art. 1283 c.c. anche in ambito bancario sarebbe sempre stata pacifica e l’utilità della nuova versione del richiamato art. 120 comma 2 T.U.B. sarebbe quella di renderlo applicabile anche ai casi <<dubbi>> di scindibilità delle rate); contributi tutti orientati nel senso della compatibilità della disciplina di cui all’art. 120 T.U.B. da ultimo riformato con la “cornice” dell’art. 1283 c.c., fatto salvo il peculiare il peculiare assetto riservato ai rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito (ex art. 4 della medesima delibera).

Per quanto la fonte primaria delegante avesse ristretto l’ambito di intervento normativo del C.I.C.R. facendo ricorso ad una locuzione compatibile con il divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c. (essendo stato esso chiamato a declinare la “*produzione di interessi*”, non più quella di “*interessi su interessi*”, come invece stabilito dall’art. 120 T.U.B. nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 342/1999), ad avviso di chi scrive, in riferimento all’autorizzazione preventiva del correntista all’addebito degli interessi passivi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili (prevista dall’art. 4, comma 5 della ridetta delibera n. 343 del 03.08.2016, attuativa dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B.), la disciplina novellata esorbita invece dalla suddetta “cornice” di rango primario, vale a dire dai limiti e dalle condizioni del divieto codicistico di anatocismo (art. 1283 c.c.), sia, per l’appunto, in ragione del (possibile) carattere preventivo (ovvero dell’anteriorità rispetto alla scadenza degli interessi) del negozio unilaterale di autorizzazione *de quo*, sia per la durata inferiore al semestre dell’esigibilità degli interessi in tal modo contabilmente esatti con moneta scritturale, con conseguente assimilazione degli stessi interessi al capitale (cfr. F. Civale, “*L’art. 120 del TUB versione 2016: il <<valzer>> degli interessi nei rapporti bancari*”, in *Rivista dir. banc.*, 2016, e in www.dirittobancario.it); oltre che per la struttura dell’atto di autorizzazione, che ben può configurarsi, per sua stessa natura e funzione, come negozio unilaterale recettizio, pertanto non necessariamente come pattuizione contrattuale). Non a caso, con espressione sintetica ma eloquente, in dottrina si è osservato che “*il divieto di anatocismo, da norma inderogabile, diviene norma dispositiva*” (cfr. P. Serrao D’Aquino, “*L’anatocismo bancario vietato ma non troppo. La Legge 49 del 2016 modifica ancora l’art. 120 TUB*” in giustiziacivile.com, 31 ottobre 2016). Ciò che pare opportuno precisare, nel contesto in esame, è che essendo la deroga al disposto di cui all’art. 1283 c.c. correlata all’art. 120 T.U.B. limitatamente alle previsioni di cui all’art. 2 lett. a), al secondo inciso della lett. b) ed ai nn. 1) e 2) che ad esso seguono (nonché all’art. 4, commi 4 e 5 della delibera attuativa C.I.C.R. dell’agosto 2016), essa deve ritenersi limitata, per l’appunto, ai “*rapporti di conto corrente o di conto di pagamento*” assistiti da «*aperture di credito regolate in conto*” ed agli “*sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido*», non potendo invece valere per i mutui e per altre operazioni passive che non siano regolate in conto corrente. Ma *quid iuris* se – come frequentemente avviene – il rimborso delle rate del mutuo è effettuato attraverso un conto corrente e, pertanto, la rata venga automaticamente addebitata sullo stesso e quindi «pagata» mediante annotazione in conto, rappresentando, in tal guisa, qualora il medesimo conto abbia già un saldo passivo, solo un’operazione di conto corrente che incrementi il saldo passivo, in virtù dell’autorizzazione preventiva prevista dal n. 2) della lett. b) del comma 2 dell’art. 120 T.U.B. (novellato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016). In tale ipotesi si assisterà alla maturazione di interessi (al tasso debitore ultralegale previsto nel

conto corrente) sull'importo corrispondente all'intera rata (comprensivo di quota capitale e quota interessi), importo confluito nel preesistente saldo passivo (in tal senso, cfr. già U. Morera, "Sulla non configurabilità della fattispecie <<anatocismo>> nel conto corrente bancario", in Rivista dir. civ., 1995), oppure si avrà un addebito della rata da computarsi secondo le condizioni contrattuali proprie del mutuo, in particolare con applicazione del tasso moratorio ivi stabilito sull'intera rata, ai sensi del primo inciso della lett. b) dell'art. 2 dell'art. 120 T.U.B., come sopra riformato? (cfr. P. Serrao D'Aquino, *L'anatocismo bancario vietato ma non troppo. La Legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*" in *giustiziavile.com*, 31 ottobre 2016; vedasi, al riguardo, infra, nota 20 a pag. 12). In ogni caso, "è facile comprendere che le banche imporranno di fatto l'autorizzazione preventiva all'anatocismo ai clienti che chiedono di accedere al credito, per cui, nella sostanza", in parte qua la novella del 2016 "ha fortemente depotenziato il divieto di anatocismo, segnando indiscutibilmente una vittoria delle banche sulle associazioni consumeristiche" (cfr. P. Serrao D'Aquino, articolo da ultimo citato).

La revocabilità della suindicata autorizzazione preventiva del correntista all'addebito in conto, del resto, non vale ad escludere che il consenso negoziale in origine espresso dal cliente integri deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. (la cui natura imperativa costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice). Va inoltre tenuto conto che lo scenario della revoca dell'autorizzazione da parte del correntista avrà, verosimilmente, modesti margini di concreta verifica, in ragione dell'asimmetria che connota la tipologia contrattuale di riferimento ed i diversi rapporti di forza tra le parti del rapporto. In proposito, la dottrina che ha esaminato con senso "pratico" tale aspetto ha eloquentemente osservato: "è evidente che in tal caso, se il cliente non provvede altrimenti al pagamento degli interessi divenuti esigibili, è più che probabile che la banca si determinerà alla revoca della linea di credito concessa" (cfr. C. Colombo, "Gli interessi nei contratti bancari", in AA.VV., "I Contratti bancari", (a cura di E. Capobianco), 2016, pag. 507; nello stesso senso, C. Lazzaro, "L'anatocismo: tra comparazione e prospettive di riforma" in *Comparazione e diritto civile*, dicembre 2017 e in www.comparazionedirittocivile.it).

Né può ritenersi che la tecnica dell'addebito in conto, costituendo una forma di pagamento (in moneta scritturale) degli interessi debitori in precedenza maturati, si configuri come estranea al fenomeno anatocistico (condivide tale rilievo C. A. Giusti, "Il nuovo anatocismo: un contributo all'entropia della regolamentazione bancaria?", in *Rivista di diritto bancario*, 2017, n. 2, pag. 9 e in www.dirittobancario.it). Opinare secondo la ricostruzione appena criticata – peraltro recepita da nutrita dottrina (cfr. P. Ferro Liuzzi, "Dell'anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli", in *Riv. dir. priv.*, 2000, pag. 201, Id., "Una nuova fattispecie giurisprudenziale: "l'anatocismo bancario"; postulati e conseguenze", in *Giur. comm.*, 2001, I, pagg. 5 e ss., U. Morera, "Sulla non configurabilità della fattispecie "anatocismo" nel conto corrente bancario", in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, pag. 17, C. Colombo, "Gli interessi nei contratti bancari", 2014, pag. 75 e ss., G. Cabras, "La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l'equivoco della sineddoche", in *Giur. comm.*, 2000, I, pagg. 352 e ss., Id., "Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio", in *Dir. banc.* 1999, p. 286, O.T. Scozzafava, "L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare", in *I Contratti*, 2005, pag. 221, U. Morera – G. Olivieri, "Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2 T.U.B.", in www.associazionepreite.it, pagg. 6-10) e da parte della giurisprudenza di merito (cfr. App. Torino, 7 maggio 2004, in *Giust. civ.*, 2005, I, pag. 121, Trib. Lucca 10 maggio 2013, in www.dirittobancario.it.) - contrasta radicalmente con la *ratio*

operativa) tra gli interessi anatocistici (che si caratterizzano per il peculiare criterio di formazione degli stessi, prodotti su interessi primari, a prescindere dal rispetto o dalla violazione dell'obbligo solutorio) e di quelli moratori (che invece effettivamente presuppongono - e sono volti a ristorare forfettariamente - l'inadempimento di una pregressa obbligazione pecuniaria, principale o accessoria, e consistono, generalmente, in una percentuale di quest'ultima). Eppure, il suindicato fondamento giustificativo dell'anatocismo (anche convenzionale), in funzione (necessariamente) riparatoria-compensativa del pregiudizio che

decidendi già adottata dalla Suprema Corte, fin dalle pronunce “gemelle” del 1999, con riguardo alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari; trascurandosi in tal modo di considerare l'efficacia elusiva dell'addebito in conto introdotto dalla novella in esame - esattamente come dell'operazione contabile appena menzionata - del disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.: l'uno come l'altra, infatti, implicano l'estinzione, con moneta scritturale, di un debito non ancora esigibile alla stregua della disciplina legale, atteso che nel contratto di conto corrente bancario soltanto con la chiusura del conto il saldo, comprensivo della componente rappresentata dagli interessi, viene a configurarsi giuridicamente come oggetto di un credito esigibile, in favore della banca o del correntista, a seconda che esso risulti, rispettivamente, passivo o attivo. La mentovata teorica che qualifica l'annotazione in conto degli interessi passivi maturati nel trimestre precedente come vero e proprio pagamento degli stessi (attraverso decurtazione dal saldo, qualora attivo, o mediante addebito sul conto passivo e contestuale estinzione dell'esposizione *de qua* ricorrendo al denaro posto a disposizione del cliente dalla banca, in virtù del rapporto di apertura di credito collegato al conto corrente) contrasta chiaramente con il fondamentale principio secondo cui soltanto la chiusura effettiva del conto determina l'esistenza di un credito (in capo alla banca o al correntista) ed è stata, pertanto, disattesa dalla Corte regolatrice con gli arresti attraverso il quali la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è stata giudicata illecita in quanto contrastante con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 2374/1999, Id. n. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 12096/2004). Non a caso, del resto, sia la più recente ed avveduta giurisprudenza di merito che lo stesso Supremo Collegio hanno avuto modo di escludere l'esperibilità dell'azione di indebito (ex art. 2033 c.c.), in riferimento ad addebiti illegittimi (a titolo di interessi passivi usurari o anatocistici o per commissioni e competenze non pattuite) laddove il conto corrente bancario risulti ancora aperto, atteso che “l'annotazione .. di una posta, ..., comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione” (cfr. Trib. Roma, 14.02.2018 n. 3325, Trib. Catania, 06.02.2019 n. 534, Trib. Teramo, 05.12.2018, n. 839, Trib. Napoli 31.01.2018 n. 1009, Trib. Monza, 09.11.2017 n. 3226, Id. 31.05.2016 n. 1579, Trib. Bari 09.03.2016 n. 1313, Id. 04.02.2015 n. 463, Id. 13.03.2014 n. 1341, App. Lecce 12.11.2015 n. 904, Trib. Livorno 19.04.2016 n. 511, App. Ancona, 03.03.2011, Cass. n. 833/2019, Id. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 798/2013).

al creditore deriva dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento dell'obbligazione accessoria per interessi (inquadramento che rappresenta retaggio della disciplina codicistica del XIX secolo), è stato di fatto recepito come tradizionale ed intangibile postulato anche da buona parte della più recente ed accreditata dottrina²⁴; ad esempio laddove, nel trattare dell'impiego del regime composto ai fini della determinazione del T.A.E.G., si è testualmente affermato: *“Il tasso composto è la logica risultante della fruttuosità del capitale: se gli interessi, con il regolare pagamento, divengono capitale che può essere nuovamente impiegato, generando interessi, si giustifica – sul piano prettamente economico-finanziario – una pari produttività degli interessi scaduti e rimasti impagati, che, attraverso la capitalizzazione, vengono a ‘comporsi’ fruttando nuovi interessi (anatocismo); in altri termini, la mancata disponibilità degli interessi scaduti trova compensazione nella capitalizzazione che replica la fruttuosità del capitale liquido ed esigibile. Dalla fruttuosità stessa del capitale discende il naturale regime dell’interesse composto al quale si ricollega la formula del TAEG.”*²⁵; e laddove, secondo lo stesso inquadramento dogmatico, si è sostenuto che *“Il divieto di cui all'art. 1283 c.c. investe il fenomeno degli interessi scaduti e presuppone, pertanto, un ritardo del debitore nell'adempimento, il quale genera ... interessi”*, presupposto ricostruttivo, questo appena indicato, che non può che riflettersi sulla conclusione secondo cui *“il divieto dell'anatocismo investe proprio tale fattispecie e quindi, in mancanza di un uso contrario, non si vede come nel mutuo o negli altri contratti possa essere consentita la produzione di interessi sugli interessi”*²⁶. Invero, ipotizzare che il fenomeno dell'anatocismo (in particolare,

²⁴ cfr., tra gli altri, O. T. Scozzafava, *“Gli interessi dei capitali”*, 2001, pag. 173, F.A. Magni, *“Le regole dell’anatocismo”*, in *“Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento”*, a cura di V. Cuffaro, 2009, pag. 140, A. Dolmetta - A. Perrone, *“Risarcimento dei danni da obbligazioni di interessi e anatocismo”*, in Banca, borsa, tit. cred., 2, 1999, pag. 417 e segg..

²⁵ cfr. R. Marcelli, *“Anatocismo e Capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si scardina il presidio dell’art. 1283 c.c.”*, in www.assocu.it, 2016, pag. 7.

²⁶ cfr. B. Inzitari, *“Il mutuo con riguardo al tasso soglia della disciplina antiusura ed al divieto dell’anatocismo”*, in *“Mutui ipotecari. Riflessioni giuridiche e tecniche contrattuali”*, in Banca borsa, tit. cred., 1999, fasc. 3.

quello convenzionale) possa concernere (necessariamente) soltanto interessi scaduti al momento della stipulazione del patto anatocistico significa attribuire una portata precettiva parziale alla disposizione, rendendola di fatto “monca”. In realtà, l’impiego del regime della capitalizzazione composta può implicare effetti anatocistici anche in uno scenario di evoluzione fisiologica del rapporto in fase esecutiva, vale a dire a fronte di un regolare adempimento del debitore e quindi non soltanto nell’ipotesi di interessi rimasti insoluti alla scadenza del relativo termine di adempimento, secondo quanto verrà chiarito. Sempre con riguardo alla teorica che riconduce ad un pregresso inadempimento ed alla conseguente esigenza di reintegrazione della sfera giuridica del creditore il fondamento giustificativo dell’anatocismo (anche convenzionale), giova osservare che l’adesione a siffatta ricostruzione non può prescindere dall’esame del rapporto tra l’art. 1283 c.c. e l’art. 1224, comma 2 c.c. (che, come noto, subordina all’assolvimento di specifico onere probatorio circa gli ulteriori profili di pregiudizio la risarcibilità del maggior danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie). La tematica risulta in effetti affrontata in giurisprudenza, con particolare riguardo all’art. 35, comma 3 del D.P.R. n. 1063/1962 (recante l’*“Approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici”*), che, in relazione agli interessi per ritardato pagamento degli acconti dovuti dalla P.A. a titolo di corrispettivo delle opere pubbliche, stabiliva che *“tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.c.”*, norma sostituita dall’art. 30, comma 4 del D.M. n. 145/2000 che disciplinava (prima di essere abrogato con l’art. 358, lett. e) del D.P.R. n. 207/2010) il nuovo Capitolato di Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi del quale il saggio degli interessi di mora per ritardato pagamento (sia delle rate di acconto che della rata di saldo) era (in misura) *“comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del c.c.”*. La giurisprudenza, in proposito, per lungo tempo aveva oscillato tra due diversi orientamenti: in alcune pronunce si era sostenuto che gli interessi dovuti per il tardivo pagamento in base al succitato art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962 non escludessero il risarcimento del maggior danno previsto dalla norma generale di cui all’art. 1224

comma 2 c.c., pertanto non derogata dalla citata disciplina di settore²⁷; con altri arresti la Suprema Corte aveva invece recepito l'opposto principio secondo cui il pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligazione di interessi non potesse che essere tutelato soltanto con la norma sull'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. (nel rispetto dei limiti e delle condizioni dalla stessa posti), dovendosi quindi gli interessi di mora previsti dal Capitolato di Appalto di Lavori Pubblici intendere come comprensivi del risarcimento del maggior danno (generalmente liquidato attraverso la rivalutazione monetaria) subito dall'appaltatore²⁸. Il contrasto è stato finalmente composto da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato accolto l'indirizzo da ultimo menzionato ed è stato affermato che l'obbligazione di interessi di qualsiasi natura (ivi compresi quelli di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962) non si configura (anche qualora sia adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale deriva il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., essendo invece soggetta alla norma speciale sull'anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c., derogabile solo dagli usi contrari²⁹. Si è infatti precisato, al ri-

²⁷ cfr. App. Roma, 06.10.1986, in Rep. Foro it., 1987, voce "*Interessi*", Cass. n. 9555/1991, Id. n. 6208/1997, Id. n. 15289/2000.

²⁸ cfr. App. Roma, 30.01.1989, in Foro it., 1989, I, 3206, Cass. n. 4088/1988, Id. n. 9311/1990, Id. n. 2381/1994.

²⁹ cfr. Cass. SS.UU. n. 9653/2001, Cass. n. 11638/2016.

Più precisamente, a fronte dell'evoluzione normative e con precipuo riguardo ai contratti di mutuo ordinario, il rapporto tra questi ultimi e l'anatocismo è ricostruibile nei seguenti termini: a) le clausole anatocistiche contenute nei contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore (22 aprile 2000) della Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 sono nulle (attesa anche la declaratoria di incostituzionalità – per eccessi delega, ex art. 76 Cost. - dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 342/1999, di cui alla sentenza della Consulta n. 425/2000), per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.; b) i contratti di mutuo conclusi successivamente al 22 aprile 2000 e fino al 31 dicembre 2013, che ricadono sotto il regime dell'art. 3 della Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (attuativa della pregressa formulazione dell'art. 120 T.U.B., versione 2013, che autorizzava la "*produzione di interessi sugli interessi maturati*"), possono prevedere il meccanismo dell'anatocismo (attraverso la pattuizione di interessi moratori, da calcolare sull'intero importo della rata, comprensiva di quota capitale e quota interessi), in presenza di una espressa previsione contrattuale, specificamente approvata per iscritto; c) i mutui ordinari stipulati tra il 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013 n. 147, che ha modificato l'art. 120 T.U.B., disciplinando la "*produzione di interessi*" bancari) e il 14 aprile 2016 (ossia prima della data di vigenza della ulteriore modifica dell'art. 120 T.U.B. operata dalla L.

guardo, a definizione della vicenda giurisprudenziale in questione, che tale ultima disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 c.c., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danno nelle obbligazioni pecuniarie (stabilita dall'art. 1224 c.c.) e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma³⁰. Con la richiamata pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato

n. 8 aprile 2016 n. 49) non possono applicare, secondo la ricostruzione offerta dalla prevalente giurisprudenza di merito, interessi anatocistici (dovendosi quindi escludere in tal caso l'applicazione di interessi moratori sulla quota interessi corrispettivi della rata di mutuo scaduta e non pagata); d) la vigente disciplina dell'anatocismo bancario (introdotta dall'art. 17-bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. 8 aprile 2016 n. 49) - ragionevolmente già operativa dal 15 aprile 2016 anche nelle more della emanazione della prevista Delibera C.I.C.R. - facendo testualmente salva l'addebitabilità degli interessi moratori (ai sensi dell'art. l'art. 120 comma 2, T.U.B. risultante da quest'ultima novella, "*gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora*"), sostanzialmente reintroduce - "*questa volta peraltro esplicitamente, a livello di disciplina primaria*" - la possibilità per la banca di richiedere il pagamento degli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute dei mutui e dei finanziamenti bancari ordinari (cfr. C. Colombo, "*Gli interessi nei contratti bancari*", in AA.VV., "*I Contratti bancari*", (a cura di E. Capobianco), 2016, pag. 506).

³⁰ Sotto tale profilo, in dottrina è stata sottoposta a vari rilievi critici la previsione di cui all'art. 2, comma 3 della Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 (emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 bis del T.U.B., come novellato dall'art. 17 bis del D.L. 24.02.2016 n. 18, convertito in L. n. 49/2016), laddove, dopo aver consentito che gli interessi debitori maturati possano produrre, a loro volta, interessi di mora (comma 1), si è disposto che a questi ultimi "*si applicano le disposizioni del codice civile*", senza peraltro precisare quali esse siano (in particolare, se detto richiamo debba intendersi agli artt. 1282 comma 1, 1219 comma 2 e 1224 c.c. o, piuttosto, all'art. 1283 c.c., che costituisce deroga alla disciplina riveniente dalle norme appena citate, rappresentando, per l'appunto, una delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo inciso dell'art. 1282, la legge esclude che un debito pecuniario liquido ed esigibile, quale è quello relativo agli interessi (primari), produca a sua volta interessi "*di pieno diritto*"). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera C.I.C.R. la Banca d'Italia aveva rilevato che l'art. 120, comma 2 T.U.B., nel disciplinare gli "*interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*", non specificava se detti interessi fossero solo quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (interessi corrispettivi) o anche quelli con finalità risarcitoria (interessi moratori); essendosi evidenziato, in proposito, che "*sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (art. 1218 cod. civ)*", in tal modo facendo salva l'ammissibilità della produzione di interessi ulteriori (moratori) su quelli primari rimasti insoluti alla scadenza. Ma,

come ha osservato attenta dottrina, tale passaggio della citata Relazione di accompagnamento predisposta dalla Banca d'Italia non tiene in debita considerazione l'interpretazione dell'art. 1283 c.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel suo più autorevole consesso (cfr. Cass. S.UU. n. 9653/2001 cit.), non occupandosi di verificare “*se l'art. 1283 c.c. possa rappresentare una deroga al principio generale sancito agli artt. 1218 e 1224 c.c., applicandosi anche agli interessi moratori*” (cfr. P. Fiorio, “*Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione C.I.C.R.*”, in www.ilcaso.it, 2015); principio, quest'ultimo, che, come già precisato, è stato chiaramente recepito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 9653/2001, citata anche nelle note 25 e 27 che precedono).

In tale contesto, pare a chi scrive che il contrasto già registratosi in dottrina e in giurisprudenza (analizzato, tra gli altri, da S. Mele, “*La funzione degli interessi moratori e la questione della capitalizzazione degli interessi bancari: spunti comparatistici ed evoluzione normativa in Italia*”, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, fasc. 5, pagg. 677 e ss., da M. Bascelli, “*La nuova disciplina dell'anatocismo bancario. Le possibili letture di una normativa tricefala*”, in *Rivista di diritto bancario*, ottobre 2015 e in www.dirittobancario.it e da M. Scura, “*L'anatocismo*”, in “*Il contenzioso tra banche e clienti*”, a cura di F. Aratari e L. Iannaccone, 2018, pagg. 222-237, e da A. Stilo, A. Stilo, “*La tutela del cliente nei confronti dell'istituto di credito, con particolare riferimento alle questioni in materia di anatocismo*”, in *Giur. merito*, 2013, fasc. 11) tra l'orientamento che sosteneva l'immediata precettività del divieto di produzione di “*interessi ulteriori*” sugli “*interessi debitori maturati*” stabilito dall'art. 120 T.U.B., come riformato dall'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014), con conseguente venir meno della precedente riserva di anatocismo bancario e riallineamento della disciplina in materia al disposto codicistico di cui all'art. 1283 c.c. (in tal senso cfr. Trib. Milano, ord. 25.03.2015, in www.iusexplorer.it, Id., ord. 03.04.2015, *ibidem* e in *I Contratti*, 2016, 6, 569, con nota di Rizzo, “*L'anatocismo bancario nella giurisprudenza dell'A.B.F. e nella proposta di delibera C.I.C.R.*”, Trib. Milano, 01.07.2015, Trib. Milano. 05.08.2015, App. Genova 17.03.2014, Trib. Biella 07.07.2015, Trib. Roma 20.10.2015, Trib. Cuneo 29.06.2015, in www.iusexplorer.it, nonché A.B.F. Coll. Coord. 08.0.2015 n. 7854, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, 3, II, pagg. 312 e ss., con nota di Tola, in dottrina, cfr. A. A. Dolmetta, “*Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo*”, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2015, I, 277 e ss. che in tale contesto prospetta efficacemente, per l'appunto, l'immediata efficacia precettiva della richiamata riforma legislativa “*senza bisogno di stampelle amministrative*”, come dimostrato anche dall'espresso inciso “*in ogni caso*” contenuto nella norma, V. Farina, “*Le recenti modifiche all'art. 120 TUB e la loro incidenza sulla delibera CICR 9 febbraio 2000*”, in www.dirittobancario.it, 10, 2014, A. Tanza, “*Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità*”, in www.altalex.it, 2014, A. Quintarelli, “*Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere della prova e saldo zero*”, in www.ilcaso.it, 2015, M. Mazzola, “*La nuova disciplina dell'anatocismo bancario nella legge di stabilità: prime note*”, in dirittobancario.it, 2014, P. Serrao D'Aquino, “*Il nuovo art. 120 TUB: problemi applicativi ed orientamenti giurisprudenziali*”, in giustiziacivile.com, 30 dicembre 2015, R. Marcelli, “*L'anatocismo e le vicissitudini della Delibera Cicr 9/2/00. Dall'anatocismo sfilacciato al divieto dell'art. 1283 cc: nell'indifferenza dell'Organo di Vigilanza, l'intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre € 2 mil. di ricavi illegittimi*”

nell'anno in corso", in www.ilcaso.it, 2014), e l'indirizzo opposto, che propugnava, invece, l'operatività di tale novella intesa come necessariamente subordinata all'emanazione relativa della delibera C.I.C.R. attuativa (cfr., in giurisprudenza, Trib. Torino 16.06.2015, Id. 05.12.2015, Trib. Bologna 09.12.2015, Id. 25.03.2016, Trib. Cosenza 05.05.2016, Id. 27.05.2015, Trib. Siena 04.08.2015, in www.iusexplorer.it, Trib. Parma 26.06.2015, in www.dirittobancario.it, in dottrina, cfr. U. Morera e G. Olivieri, "Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120 comma 2, TUB", in Banca, borsa tit. cred., 2015, I, A. Petraglia, "Usura, anatocismo e altre patologie dei contratti bancari", relazione al «Convegno Convenia», Milano, 3-4 febbraio 2015, F. Maimeri, "La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività", in dirittobancario.it, 2014, G. Mucciarone, "La trasparenza bancaria", in Trattato dei Contratti diretto da V. Roppo, 2014, pagg. 689 e ss., Id., "Anatocismo bancario: ultimi sviluppi", relazione tenuta al Convegno organizzato da ADDE dal titolo "Quali regole per quali mercati?", in Milano, 11-12 dicembre 2015, in Banca, impresa, società, 2016, C. Colombo, "Gli interessi nei contratti bancari" 2014, pagg. 97 e ss), non potesse che essere risolto in favore della prima delle suindicate opzioni ricostruttive. Alla soluzione interpretativa in questa sede prescelta è dato infatti ragionevolmente pervenire ove si consideri che, una volta abrogata la pregressa riserva di anatocismo bancario (in forza del comma 629 della L. n. 147/2013, con il quale era stata disposta la sostituzione immediata del previgente comma 2 dell'art. 120 del T.U.B. con la disciplina in esso contenuta, avendo peraltro il comma 729 della stessa legge stabilito l'entrata in vigore per tutte le sue disposizioni, senza eccezione alcuna, a far data dal 1 gennaio 2014), anche l'applicazione degli interessi di mora non avrebbe potuto che essere soggetta al divieto di cui all'art. 1283 c.c.; vale a dire che il succitato art. 2 comma 3 della richiamata proposta di Delibera (ai sensi del quale "per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile") dovesse essere interpretato come una conferma dell'applicabilità del divieto di anatocismo anche agli interessi di mora relativi alla quota di interessi delle rate non pagate dei contratti di mutuo (in tal senso, cfr. P. Fiorio, "Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione C.I.C.R.", in www.ilcaso.it, 2015); soluzione, quella appena indicata, del resto aderente alla *ratio decidendi* della già citata sentenza n. 2301/2004 della Corte regolatrice. Non a caso, all'indomani dell'introduzione della riforma di cui alla succitata Legge di Stabilità 2014, la stessa Banca d'Italia, nelle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del luglio 2015 (consultabili in www.bancaditalia.it), non menzionava più tra le fonti normative la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. F. Fiorucci, *L'anatocismo nei mutui bancari*", in ilsocietario.it, 25.07.2016 e in www.iusexplorer.it); dovendosi ragionevolmente escludere l'ipotetica reviviscenza della stessa delibera, non avendo le previsioni in essa contenute, contrastanti con il disposto di cui all'art. 1283 c.c., "più alcuna valenza normativa" e risultando l'atto amministrativo integrante fonte secondaria attuativa (*id est* la medesima citata delibera) "privo dell'originaria norma delegante, ormai abrogata e in contrasto con la generale previsione di cui all'art. 1283 c.c., ... affetto da illegittimità, sia pure sopravvenuta", a fronte della "assenza di qualsivoglia disciplina transitoria" (cfr. V. Farina, in "Le recenti modifiche dell'art. 120 T.U.B. e la loro incidenza sulla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000", in www.dirittobancario.it, 2014); conformi le considerazioni di D. Griffo, "Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita", in *I Contratti*, 2015, 5, pag. 515: "Nelle more dell'intervento del CICR, per come richiesto dalla legge di stabilità 2014, non può ritenersi più in vigore il richiamo (che il comma 2

che “*se così non fosse, ... l’art. 1224 verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell’art. 1283 c.c., che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all’atto della proposizione della domanda giudiziale. Ma una simile limitazione dell’ambito applicativo del citato art. 1283 c.c. non emerge dal dettato della norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi*”. D’altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (per interessi), rendesse

dell’art. 120 T.U.B. continua a fare) alla precedente delibera CICR 9 febbraio 2000, in quanto fonte secondaria di tipo amministrativo che regolamenterebbe oggi una pratica vietata da una normativa primaria quale è la legge di stabilità n. 147/2013”. Per analoghi rilievi, in giurisprudenza, cfr. Trib. Biella, ord. 07.07.2015, in www.iusexplorer.it; in senso contrario, Trib. Pescara, 23.08.2018, in www.iusexplorer.it.

Va inoltre considerato che, come evidenziato nelle pronunce che hanno aderito all’indirizzo in esame, non possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla (precedente) riforma dell’art. 120 TUB di cui al D.Lgs. n. 342/99, che rimandava a futura delibera CICR di stabilire “*modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati*”. E “*ciò in quanto, si è opportunamente ribadito, “in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista*”; diversamente, “*nel caso del nuovo art. 120, comma 2 TUB si rileva, invece, che l’eliminazione legislativa dell’anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell’ordinamento positivo, non potrebbe una norma regolamentare procrastinare l’entrata in vigore di una simile disposizione di legge*” (cfr. M. Bascelli, “*La nuova disciplina dell’anatocismo bancario. Le possibili letture di una normativa tricefala*”, in *Rivista di diritto bancario*, ottobre 2015, pag. 7 e in www.dirittobancario.it). In dottrina, è stato efficacemente osservato, altresì, che ipotizzare che l’operatività della nuova disciplina fosse necessariamente differita al momento dell’adozione della delibera del C.I.C.R. avrebbe comportato l’assegnazione al medesimo organo amministrativo di “*un libero potere di bloccare a tempo indeterminato l’entrata in vigore di una qualunque riforma bancaria (all’unica condizione che la stessa comunque preveda un intervento dell’Autorità amministrativa), come pure di concedere spazi sempiterni di ultrattività a norme di legge ormai venute meno*” (cfr. A. A. Dolmetta, “*Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*”, pag. 7, in www.ilcaso.it, 2015).

applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 c.c. (e quindi la responsabilità risarcitoria a titolo di maggior danno, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione) ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento sia del capitale che degli interessi, l'art. 1283 (con conseguente garanzia di rispetto, in relazione a questi ultimi, delle condizioni e dei limiti della pratica anatocistica)³¹.

Se allora, con riguardo all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi corrispettivi (primari), in forza del principio di specialità la previsione dell'addebito di interessi moratori applicati su questi ultimi va ricondotta alla norma sull'anatocismo (art. 1283 c.c.), piuttosto che a quella generale sulla mora (art. 1224 c.c.) – o, se si preferisce, laddove, in base a specifiche disposizioni normative, è consentito l'addebito di interessi anatocistici in dipendenza dell'inadempimento del debitore, a questi ultimi va in tali ipotesi riconosciuta funzione risarcitoria (e quindi sostanziale natura moratoria) – non può che escludersi che una funzione di tal genere possa realizzarsi (attraverso il computo di ulteriori interessi su interessi primari), al contempo, sia quale effetto del meccanismo anatocistico (ex art. 1283 c.c.), sia a titolo di maggiorazione moratoria (ex art. 1224 c.c.) applicabile sugli stessi interessi corrispettivi insoluti (già comprensivi della loro componente anatocistica generata dal ricorso al regime di capitalizzazione composta); ciò che implicherebbe, all'evidenza, una (ingiustificata) duplicazione del ristoro per il creditore in riferimento ad un medesimo inadempimento.

Ciò posto, è ben vero che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento agli interessi “*scaduti*” rispetto al momento di stipulazione del patto anatocistico, ma, atteso che prevede esplicitamente in questo caso la legittimità di una clausola di tal genere (sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi), la stessa disposizione regola (indirettamente, ma in modo inequivoco) anche gli interessi non (ancora) “*scaduti*” all'atto della conclusione della suddetta pattuizione (e quindi destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto derivante dal contratto nel quale essa è trasfusa), attribuendo (*a contrario*) a quest'ultima, in tale diversa ipotesi, lo stigma di illiceità (in quanto, per l'appunto, di formazione non “*successiva*” alla sca-

³¹ cfr. Cass. SS.UU. n. 9653/2001 cit..

denza degli interessi primari cui essa si riferisce). La teorica criticata in questa sede, nel prospettare (peraltro per il solo creditore) la pregressa esigibilità (e quindi la già intervenuta scadenza) degli interessi primari rispetto al perfezionamento della clausola anatocistica quale presupposto necessario del divieto posto dall'art. 1283 c.c. (o, se si preferisce, dell'operatività dei limiti e delle condizioni dell'anatocismo legittimato dalla medesima disposizione), circoscrive oltremodo – recependo il suggerimento di parte della dottrina³², ma, a ben vedere, in contrasto con la complessa ed effettiva *ratio* della previsione normativa – l'ambito di applicabilità della medesima disposizione imperativa in esame, che opererebbe quindi non già anche per le clausole trasfuse in contratti destinati a regolare i rapporti dagli stessi nascenti (in particolare, nei finanziamenti, le relative obbligazioni restitutorie), bensì soltanto in relazione a preesistenti obbligazioni accessorie (per interessi) già scadute e rimaste inadempite al momento della stipulazione delle clausole *de quibus* (si pensi, ad esempio, ad un ipotetico accordo novativo o integrativo o alla pattuizione di una proroga dei termini di pagamento già fissati o, ad un'obbligazione di garanzia inerente ad un pregresso debito comprensivo dei relativi interessi primari (o anche avente ad oggetto soltanto questi ultimi), ovvero relativa soltanto a questi ultimi); limitazione che pare ancor più ingiustificata ove si consideri che, a ben vedere, come dianzi evidenziato, a norma dello stesso art. 1283 c.c. la stipulazione della clausola anatocistica concernente interessi (primari) già “*scaduti*” si configura di per sè legittima (tale essendo espressamente definita, per l'appunto, quella “*posteriore alla loro scadenza*”), purchè si riferisca ad interessi dovuti “*per almeno sei mesi*” (ovvero a fronte della disponibilità del capitale in capo al mutuatario protrattasi per tale periodo minimo), ciò che rende palese la contraddittorietà e l'infondatezza della teorica ricostruttiva in questione. Siffatta incongruenza emerge chiaramente anche laddove, sempre nella pronuncia in commento, la *ratio* dei limiti e delle condizioni dell'anatocismo stabiliti dall'art. 1283 c.c. è stata individuata, oltre che (“*dal lato del creditore*”) nella già menzionata “*esigibilità immediata dell'interesse primario*” (profilo con riferimento alla quale valgono le considerazioni appena espresse),

³² cfr. G. La Rocca, “*L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*”, 2002.

anche (“*dal lato del debitore*”) nel “*pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato*” e ciò in quanto “*l’art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere “ora per allora” un’obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l’entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante, non essendo noto al momento della convenzione l’ammontare dell’obbligazione per interessi primari che potrebbe restare in futuro inadempita, né prevedibile l’estensione del ritardo di pagamento*”. Invero, delle due l’una: o l’inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria e quindi l’*“immediata esigibilità”* di interessi (già in precedenza) “*scaduti*” e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto imprescindibile della disciplina posta dall’art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili soltanto nel corso dell’esecuzione del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel quale è trasfusa la ridetta convenzione (e, giova precisare sin da ora, indipendentemente dall’eventuale inadempimento del finanziato). In altri termini, trattandosi del medesimo vincolo obbligatorio, non pare corretto prefigurare una diversificata giustificazione giuridica della disciplina in esame a seconda che si abbia riguardo alla posizione del creditore (per il quale la convenzione anatocistica risulterebbe legittima sempre che attenga ad interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della stessa convenzione) o alla posizione del debitore (con riferimento al quale la stessa convenzione sarebbe illegittima se relativa ad interessi destinati a maturare ed a restare insoluti alla loro scadenza nel corso dell’esecuzione del rapporto); e ciò non fosse altro per la considerazione per la quale – più precisamente e, giova evidenziare, sia per il creditore che per il debitore - sotto il primo profilo, la convenzione anatocistica è legittima se successiva alla scadenza dell’obbligazione per interessi (secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 1283 c.c.) soltanto a condizione che essi siano pattuiti per il godimento (fruttifero) del capitale di durata pari ad almeno sei mesi, mentre, sotto il secondo profilo, la stessa pattuizione si configura evidentemente illegittima anche se, per ipotesi, si riferisca ad interessi già scaduti e rimasti insulti anteriormente alla

sua stipulazione, qualora non sia trascorso il suddetto periodo semestrale. In definitiva, alla luce della stessa linea interpretativa recepita nella sentenza in commento, o deve ritenersi che il disposto di cui all'art. 1283 c.c., nel porre il divieto di anatocismo, faccia riferimento necessariamente (sia per il creditore che per il debitore) ad interessi primari già "scaduti" all'atto della stipulazione della convenzione anatocistica e quindi ad un (pregresso) inadempimento del debitore rispetto ad una preesistente obbligazione per interessi primari, secondo quanto dato per presupposto nella parte iniziale della motivazione ("*postulando un debito per interessi, bensì "scaduto", e quindi "esigibile" (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto*"); oppure si prefigura (anche in tal caso, per elementare coerenza, sia per il creditore che per il debitore) un inadempimento degli interessi primari destinato a verificarsi nel corso dell'esecuzione del rapporto che deriva dalla convenzione, come pure si è chiaramente affermato nello stesso contesto argomentativo (laddove si è per l'appunto fatto riferimento alla mancata conoscibilità, in capo al debitore, "*al momento della convenzione, (del)l'ammontare dell'obbligazione per interessi primari che potrebbe restare in futuro inadempita*"), dovendosi constatare che, peraltro, tale ultima opzione ermeneutica non pare certo conciliabile con la (pur contestualmente postulata) intervenuta scadenza degli interessi primari all'atto della formazione della ridetta pattuizione anatocistica.

A ben vedere, l'unica soluzione esegetica in grado di risolvere ragionevolmente l' (apparente) *impasse* interpretativo consiste nel prendere atto che, con riguardo ai finanziamenti a rimborso progressivo (così come anche in relazione alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenute nei contratti di conto corrente, non a caso dichiarate nulle dalla Corte di legittimità per contrasto con l'art. 1283 c.c., a far tempo dalle sentenze "gemelle" della Suprema Corte n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999)³³, il fenomeno dell'anatocismo con-

³³ Come posto in luce da attenta dottrina, con le citate sentenze la Corte di legittimità ha "*inteso perseguire, nella latitanza del legislatore, alcune istanze di politica del diritto (prima di tutte: l'esigenza di uniformare i periodi di conteggio degli interessi), anche a discapito della propria funzione istituzionalmente nomofilattica: bersaglio (nemmeno troppo nascosto) dell'operazione de qua sono gli usi, comunque definiti, ritenuti inidonei a regolare una materia rispetto alla quale*

veniva avvertita da più parti ... un'esigenza di regolamentazione eteronoma, in funzione protettiva degli interessi di chi, non essendo in grado di incidere sulla formazione delle regole del gioco, è ritenuto bisognevole della tutela di legge." Sotto tale profilo, merita di essere segnalata la considerazione secondo la quale, in virtù del richiamato *revirement* del 1999, gli "usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. ... hanno definitivamente perso ogni valenza, tanto che potrebbe addirittura ritenersi implicitamente abrogato l'incipit" della medesima disposizione: "ci si chiede, infatti, quale significato possa mantenere il rinvio agli usi, quando questi ultimi sono definitivamente usciti di scena nell'unico settore economico in cui, in oltre cinquanta anni di esperienza giurisprudenziale, ne era stata affermata l'operatività" (cfr. C. Colombo, "Gli interessi nei contratti bancari", in AA.VV., "I contratti bancari", (a cura di E. Capobianco), 2016, rispettivamente a pag. 472 e a pag. 485, nota 138). Il Supremo Collegio, in particolare, ha sottolineato come soltanto a partire dal 1976 nella Raccolta degli Usi della provincia di Milano venne attestata l'esistenza di un uso concernente gli interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti: l'art. 12 di detta Raccolta indicava che «nel caso di mancato pagamento entro il quinto giorno successivo alla scadenza, anche se festivo, di rate di rimborso di mutui e finanziamenti estinguibili secondo piani di ammortamento, le banche percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate». Analoga disposizione era rinvenibile al par. 16 degli Usi bancari accertati su base nazionale: «nel caso di mancato pagamento, nei termini previsti, di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato». La Corte di Cassazione ha in proposito osservato che il fatto che l'uso in questione sia stata certificato solo trentaquattro anni dopo l'entrata in vigore del Codice vigente dimostra, con sufficiente certezza, che almeno precedentemente al 1942 un uso siffatto non esisteva.

Inoltre, la certificazione dell'uso non può attribuire allo stesso il valore di uso normativo, ma può al più costituire prova di una prassi, volontaria o imposta, contraria alla legge.

Del resto, l'eliminazione *ab origine* e con effetto retroattivo del comma 3 dell'art. 25, D.Lgs. n. 342/1999, in virtù della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000 – come novellato dall'art. 1, comma 5, della L. n. 128/1998, cd. "Decreto Salvabanche", che prevedeva la «convalida» retroattiva delle clausole di anatocismo dei contratti stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore – in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 9-17 ottobre 2000, pubblicata in G.U. 25.10.2000 n. 44) aveva portato al consolidamento del principio, successivamente "dogmatizzato" dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004, per cui le clausole contrattuali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 restavano, "secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali ... esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 4490/02)".

Prima del richiamato *revirement* del 1999, invece - in conformità a quello che era a quel tempo l'insegnamento della Corte nomofilattica (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6631/1981, Id. n. 5409/1983, Id. n. 4921/1987, Id. n. 3804/1988, Id. n. 2644/1989, Id. n. 3127/1989, Id. n. 7571/1992, Id. n. 9227/1995, Id. n. 3296/1997) – era consolidato in giurisprudenza il principio per il quale l'applicazione dell'anatocismo bancario (in particolare *sub specie* di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti, pratica recepita, a far tempo dal 1952,

venzionale (così come i limiti e le condizioni della relativa pratica stabiliti dall'art. 1283 c.c.) può riguardare sia interessi già scaduti ed esigibili al momento della stipulazione della convenzione anatocistica (e quindi a fronte di un preesistente inadempimento, inerente ad un pregresso rapporto obbligatorio, sorto anteriormente rispetto a tale momento), sia (ed invero ben più di frequente) interessi destinati a scadere "in futuro", quali quote di pertinenza delle singole rate di rimborso del finanziamento

dall'art. 7 delle N.U.B. (Norme Bancarie Uniformi, contenenti schemi contrattuali predisposti dall'A.B.I. ai fini della regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti) corrispondeva ad un uso normativo, in quanto tale da ricondurre al novero di quelli richiamati dall'art. 1283 c.c., derogatori rispetto alla disciplina codicistica dell'anatocismo. L'affermazione della inidoneità delle Norme Bancarie Uniformi ad integrare il presupposto di un uso normativo si diffuse all'inizio degli anni '90, dapprima in dottrina, in ragione, per un verso, della loro natura di condizioni contrattuali imposte da una sola parte del rapporto e, per altro verso, in considerazione dell'impossibilità di formazione di usi contrari a norme di carattere imperativo nel nostro ordinamento, potendo, di conseguenza, usi derogatori rispetto al disposto di cui all'art. 1283 c.c. configurare soltanto ove essi risultino preesistenti all'entrata in vigore del Codice del 1942. Siffatta ricostruzione venne per l'appunto recepita nelle citate sentenze "gemelle" del 1999 della Corte regolatrice, con le quali è stato in particolare rimarcato: che l'espressione "*usi contrari*" contenuta nell'art. 1283 c.c. si riferisce esclusivamente ad usi normativi (non già negoziali o interpretativi) non antecedenti all'entrata in vigore del Codice del 1942, non potendosi considerare leciti usi (normativi) formati in precedenza poiché l'art. 8 delle disp. prel. cod. civ. stabilisce espressamente che gli usi hanno efficacia solo in quanto richiamati da leggi o regolamenti (non quindi qualora risultino *contra legem*); che le N.B.U. predisposte dal 1952, avendo natura pattizia, costituiscono usi negoziali, essendo in quanto tali inidonei a derogare all'art. 1283 c.c.; che non è possibile neanche fare ricorso alle raccolte degli usi delle Camere di Commercio, in primo luogo perché risalenti ad epoca successiva al 1942, in secondo luogo dal momento che la presunzione derivante dall'inserimento in dette raccolte, di cui all'art. 9 delle disp. prel. cod. civ., "*riguarda l'esistenza dell'uso, non anche la natura, normativa o negoziale*"; che difetta, infine, l'elemento soggettivo dell'uso normativo, costituito dalla cd. *opinio iuris ac necessitatis*, dovendosi escludere che le previsioni contenute nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità alle direttive della propria associazione di categoria (A.B.I.), "*insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce ... presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari*" potessero rappresentare oggetto di "*spontanea adesione ad un precetto normativo*" (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit.).

Nel periodo antecedente all'introduzione delle N.U.B. è dato rinvenire una sola sentenza attinente al problema sull'anatocismo (Cass. 05/10/1953, n. 3181, in Giust. civ., I, 1953, p. 3037 ss.), pronuncia che, tuttavia, si riferiva soltanto agli interessi anatocistici semestrali, senza alcun riferimento a prassi di capitalizzazione con periodicità trimestrale. In dottrina, in senso critico circa l'ipotesi preesistenza, rispetto all'introduzione delle N.U.B., di un uso normativo contrario al divieto codicistico di anatocismo, cfr. R. Lotito, "*Anatocismo e interessi bancari: orientamenti giurisprudenziali*", in Riv. crit. dir. priv., 1989, p. 127.

che si susseguono successivamente alla conclusione della medesima convenzione (come chiarito dalla Corte regolatrice nella succitata sentenza n. 3805/2004); e ciò, giova precisare (nell'uno e nell'altro caso) – e diversamente dall'anatocismo giudiziale (che presuppone sempre, almeno in base alla prospettazione difensiva dell'attore, l'omesso o tardivo pagamento) - indipendentemente dall'inadempimento del finanziato (pregresso o futuro), pertanto anche nello scenario della regolare e tempestiva esecuzione del rapporto obbligatorio ed in ragione di un monte complessivo interessi già “caricato” (quale che sia la successiva sorte dell'obbligo solutorio gravante sul finanziato) della componente anatocistica all'atto della predisposizione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, vale a dire fin dalla fase genetica del vincolo³⁴.

Alcun convincente elemento esegetico è dato evincere, in effetti, a conferma di un'interpretazione secondo la quale gli interessi di cui all'art. 1283 c.c. oltre che già “scaduti”, debbano essere necessariamente anche insoluti all'atto della conclusione del patto anatocistico, ben potendo la previsione normativa in questione trovare applicazione anche alle quote interessi che compongono le rate destinate a scadere nella fase esecutiva del vincolo obbligatorio (in particolare, dell'obbligo di restituzione del capitale previsto ex art. 1813 c.c.); ciò specie ove si consideri che, come dianzi precisato, nel finanziamento a rimborso graduale il monte interessi relativo all'obbligazione principale re-

34 E' chiaro che l'intervenuta scadenza (da almeno sei mesi, secondo la teorica più accreditata) degli interessi corrispettivi (primari) – e quindi il decorso del termine di pagamento - rappresenti un presupposto affinché il creditore possa agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione inerente agli interessi anatocistici fondati su clausola convenzionale (presupposto in difetto della quale quest'ultima risulterebbe evidentemente inesigibile); ma pare opportuno rimarcare che tale scadenza integra, per l'appunto, condizione di esigibilità della prestazione (non già fatto costitutivo del relativo credito), non potendosi invece essa (e l'inadempimento o il tardivo adempimento che dovesse conseguire) configurare come un requisito richiesto necessariamente, fin dal momento della conclusione della pattuizione anatocistica, affinché gli interessi dei capitali possano produrre a loro volta interessi ulteriori, vale a dire come un elemento (costitutivo) occorrente per l'integrazione della fattispecie regolata ex art. 1283 c.c. e/o per l'applicazione della stessa norma, secondo quanto invece sostenuto da certa dottrina (per quest'ultima ricostruzione vedasi E. Ginevra, “*Sul divieto di anatocismo nei rapporti fra banche e clienti*”, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, pag. 407; *contra* C. Colombo, “*Gli interessi nei contratti bancari*”, *Gli interessi nei contratti bancari*”, in AA.VV., I contratti bancari, (a cura di E. Capobianco), 2016, pag. 197.

stitutoria viene determinato, *ex ante*, fin dal momento dell'elaborazione del piano di ammortamento (attraverso il progressivo aggiornamento, ora per allora, del debito residuo conseguente al pagamento delle rate successive, destinate a scadere), non già attraverso una pluralità di calcoli successivi effettuati, volta per volta, in occasione della scadenza delle singole rate³⁵. Del resto, anche alla stregua di un criterio interpretativo di ordine logico, se, ai sensi del citato art. 1283 c.c., il fenomeno dell'anatocismo convenzionale fosse configurabile soltanto con riguardo ad interessi (primari) già scaduti all'atto della conclusione della relativa pattuizione, risulterebbe allora superflua la distinzione operata dalla stessa norma tra clausole anatocistiche antecedenti e successive a tale momento, al fine di sancirne, rispettivamente, l'illegittimità o la legittimità, atteso che – ipotizzando, per l'appunto, la necessaria pregressa esigibilità degli interessi primari quale imprescindibile presupposto della disciplina posta dalla citata norma imperativa – a ben vedere, la pattuizione anatocistica risulterebbe comunque sempre legittima (per l'appunto in ragione della, postulata, già intervenuta scadenza dei ridetti interessi al momento dell'approvazione della clausola *de qua*) e la disposizione si sarebbe quindi limitata a stabilire esclusivamente la debenza (almeno) semestrale dei medesimi interessi quale (unica) condizione di validità della stessa clausola pattizia. In altre parole, in tal caso la (supposta) portata precettiva della norma si sarebbe verosimilmente risolta in una formulazione più semplice e lineare, del tipo: in mancanza di usi contrari, (esclusivamente) gli interessi (già) scaduti al momento della proposizione della domanda giudiziale o della stipulazione di apposita convenzione (anatocistica) possono produrre interessi e solo da tale momento, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Il termine “*scaduti*” di cui all'art. 1283 c.c., in definitiva, va ragionevolmente inteso come “*una volta scaduti*” (se del caso anche nel corso della fase esecutiva dell'obbligazione restitutoria); interpretazione che consente di estendere (in conformità alla *ratio* della norma) l'applicazione dell'art. 1283 c.c. anche agli interessi primari destinati a scadere nel corso del rapporto obbligatorio sorto dall'accordo contrattuale nel quale è inserita

³⁵ cfr. Trib. Massa, G.U. Provenzano, 7 novembre 2018, n. 797, in www.il-caso.it e in www.assocu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160, in www.assocu.it.

la pattuizione anatocistica. Peraltro, anche in tema di anatocismo “giudiziale”, non mancano significativi contributi dottrinali³⁶ e pronunce giurisprudenziali (anche della stessa Corte di legittimità) in virtù dei quali è stato ritenuto possibile che con la domanda venga richiesto (anticipatamente) il pagamento degli interessi sugli interessi destinati a scadere nel corso del processo, vale a dire che si possa agire al fine di conseguire la corresponsione degli interessi (ulteriori) via via maturati (su quelli primari) e scaduti nel corso del giudizio (pertanto successivamente alla proposizione della medesima domanda), sia pure “*sempre con il limite dell’esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti la pubblicazione della sentenza che li riconosca*”³⁷; ciò che, in definitiva, costituisce conferma della possibilità che gli interessi anatocistici maturino su interessi che scadono successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica o all’esercizio dell’azione (rispettivamente in riferimento all’anatocismo convenzionale ed a quello giudiziale).

La soluzione interpretativa sin qui criticata, in definitiva, pare comportare un’arbitraria vanificazione del presidio imperativo rappresentato dal medesimo art. 1283 c.c., in difetto di giustificazione di sorta compatibile con la *ratio* della stessa previsione normativa.

In realtà, la *ratio* della disciplina posta dall’art. 1283 c.c. è ben più complessa ed è ispirata ad una triplice finalità: in primo luogo, con particolare riguardo all’anatocismo convenzionale, essa è volta a rendere trasparente – in linea con la norma di cui all’art. 1284, comma 3 c.c. – l’onere economico costituito dagli interessi, in modo da assicurare la piena consapevolezza in capo all’obbligato in ordine al loro effettivo impatto economico sull’ammontare complessivo del debito e trova quindi fondamento nell’“*esigenza di tutelare la posizione del debitore, evitando che quest’ultimo incorra nella difficoltà di farsi a priori l’idea dei suoi risultati disastrosi*”³⁸ e ciò, giova ribadire, anche

³⁶ cfr. C.M. Bianca, “Diritto Civile, 4, “L’obbligazione”, 2001, pag. 1999, C. Colombo, “L’anatocismo”, pag. 41 e segg., V. Barba, “La disciplina legale dell’anatocismo nel sistema codicistico”, in G. Capaldo (a cura di), “L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie”, 2010, pagg. 84 e segg. R. Orlando, “L’anatocismo giudiziale: una decisione chiara”, in Giust. Civ. 1996, I, pag. 639 e segg..

³⁷ cfr. Cass. n. 1964/2002, conf. Id. n. 1257/1985, Trib. Napoli, 02.03.1995, in Giust. Civ. 1995.

³⁸ cfr. G. C. Messa, “L’obbligazione degli interessi e le sue fonti”, 1911, pag. 102.

senza prefigurare lo scenario dell'inadempimento, ma in ragione dell'impiego dell'utilizzo della capitalizzazione composta (solitamente non indicato nel testo contrattuale); in secondo luogo, in riferimento al (comune) presupposto della durata almeno semestrale della debenza degli interessi primari³⁹ - la disposizione è tesa ad evitare che un'eccessiva brevità del periodo di maturazione degli stessi ai fini della maggiorazione anatocistica incida

³⁹ In base ad un indirizzo interpretativo, in conformità al tenore letterale della stessa disposizione (trattandosi di "*interessi dovuti almeno per sei mesi*", non già da almeno sei mesi), il requisito in questione andrebbe inteso in riferimento alla durata del godimento del capitale giustificativo della maturazione degli interessi primari (vale a dire al tempo di "accumulo" di questi ultimi), piuttosto che nel senso dell'esigibilità almeno da sei mesi degli stessi (cfr., in dottrina, P. Ferro Liuzzi, "*Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l'anatocismo bancario; postulati e conseguenze*" in *Giur. comm.*, 2001, I, pag. 21, A. A. Dolmetta – A. Perrone, "*Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*", in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, pag. 417, D. Sinesio, "*Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*", 1989, pag. 76, C. Colombo, "*L'Anatocismo*", 2007, pag. 32 e ss., E. Astuni, "*Osservazioni sulla proposta di banca d'Italia di delibera C.I.C.R. ex art. 120 TUB*", 16.10.2015, intervento al Convegno organizzato da Assoctu in Roma, in www.assoctu.it; in giurisprudenza cfr. Cass. n. 24160/2014, Id. n. 5218/2011, Id. n. 1164/2017, Cass. SS.UU. n. 10156/1998). In una pronuncia la Corte regolatrice si è espressa in termini di "*interessi ... dovuti almeno per sei mesi*", senza tuttavia precisare se tale (invero ambigua) locuzione si riferisca alla durata del godimento del capitale o dell'esigibilità dell'obbligazione accessoria che da esso deriva (cfr. Cass. n. 8156/2016). Secondo un'altra lettura, la sola maturazione (che avviene giorno per giorno, in corrispondenza della durata del godimento del capitale) sarebbe un requisito insufficiente, in quanto gli interessi (oltre che dovuti per il godimento del capitale di durata almeno semestrale) dovrebbero essere anche "*dovuti*", ovvero esigibili, da almeno sei mesi (cfr. V. Barba, "*La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico*", in G. Capaldo (a cura di), "*L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*", 2010, pagg. 75 e ss., F.A. Magni, "*Le regole sull'anatocismo, in Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*", a cura di Cuffaro, Bologna, 2005, pag. 138; G. La Rocca, "*L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*", 2002, pag. 153, B. Inzitari, "*Osservazioni alla proposta di delibera C.I.C.R. in consultazione*", pag. 2, in www.ildirittodegliaffari.it). Quest'ultimo orientamento risulta prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza più recenti, dovendosi ritenere che "*il concetto di debenza ... non coincide né con la maturazione né con la contabilizzazione degli interessi ma con il verificarsi di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l'ordinamento giuridico consente al creditore di esigerne il pagamento*", di modo che deve "*trovare conferma l'indirizzo maggioritario che ritiene irrilevante la sola maturazione e l'accumulo, richiedendo invece che gli interessi siano esigibili da almeno un semestre*" (cfr. P. Fiorio, "*Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione C.I.C.R.*", pagg. 16-17, in www.ilcaso.it; in senso conforme, in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 4935/2006, Id. n. 4830/2005, Id. n. 10434/2002, Id. n. 1964/2002).

sulla quantificazione del tasso effettivamente praticato (assumendo, in sostanza, la funzione di “*moltiplicatore incontrollabile*” dei medesimi), dando così luogo ad una produzione di interessi abnorme, essendo stato lo stesso anatocismo, non a caso, eloquentemente definito dalla Corte regolatrice “*forma subdola, ma socialmente non meno dannosa di altre, di usura*”⁴⁰; infine,

⁴⁰ cfr. Cass. n. 3479/1971, parte motiva, (pubblicata in Giust. Civ., 1972, I, pag. 518, con nota di A. Di Amato, “*Divieto di anatocismo e mutui ad ammortamento*”), Id. n. 1724/1977; in dottrina, in termini analoghi, l’anatocismo è stato definito “*uno degli espedienti più raffinati dell’usura*” (cfr. C. Trapuzzano, “*Anatocismo bancario*”, in Giur. merito, 2010, 2, pag. 561 e in www.giuridica.net, analogamente, G. Buccella, “*La disciplina degli interessi monetari*”, 2002, pag. 116).

La dottrina più avveduta, del resto, ha avuto modo di rimarcare che l’incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora si configuri lecita, in particolare in riferimento alle ipotesi settoriali di anatocismo “legale”) va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. dell’operazione finanziaria e del vaglio antiusura: “*l’orizzonte della disciplina della L. n. 108/1996 accoglie tutte le varie (e tante) voci economiche che vengono fatte gravare sul debitore: a contare, cioè, è l’onere economico complessivo dell’operazione. ... E se l’indicazione, che viene a trarsi dal sistema normativo della L. n. 108/1996, è quella del complessivo carico economico, non sembra avere senso andar poi per pezzi sparsi del medesimo. ... Passato a “capitale” o meno che sia, l’anatocismo rappresenta comunque una somma che non viene data al debitore, ma che da questi deve essere pagata al creditore. ... pare impossibile, pertanto, negare allo stesso la qualifica di costo del credito*” (cfr. A. A. Dolmetta, “*Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole da inadempimento)*”, in Riv. Dir. Banc., 2015, pagg. 1 e ss.); ed, ancora, sulla stessa linea, si è sottolineato che la ragione giustificativa dell’art. 1283 c.c. lascia “*trasparire l’intento del legislatore di impedire una pratica sgradevole quale quella anatocistica, species, del più ampio genus usura, ad, anzi, più subdola rispetto a quest’ultima in quanto non permette al debitore la preventiva conoscenza e/o conoscibilità della somma da restituire*” (D. Griffò, “*Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita*”, in I Contratti, 2015, pag. 507). Alla base di tale convincimento vi è la consapevolezza che la posizione del debitore possa essere messa in pericolo non solamente dalla presenza di un tasso di interesse corrispettivo usurario, ma anche ogni qualvolta sia imposto che, dato un rateo fissato al di sotto di un tasso usurario, l’interesse scada periodicamente per essere capitalizzato con conseguente calcolo del successivo rateo su una somma di base maggiore, di modo che il debitore si trovi a pagare una somma sempre crescente poiché gli interessi scaduti si vanno a cumulare al capitale di partenza; in tal senso, cfr. M. Libertini, Voce “*Interesse*”, in Enciclopedia del Diritto, XII, 1972 cit., pag. 95 e ss., O. Scozzafava, “*Gli interessi monetari*”, cit., 211, D. Sinesio, “*L’anatocismo*”, in Dir. banc., 1990, I, 27 e, in giurisprudenza, cfr. *ex plurimis*, Trib. Venezia, 15.10.2014 n. 2163, in www.expartecreditoris.it, Trib. Massa 7 novembre 2018 n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assocu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160, in www.assocu.it; vedasi anche Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, 05.12.2013, n. 125/14, in www.expartecreditoris.it). Di contrario avviso risultano altre pronunce (cfr., tra le altre, Trib. Torino 26 Luglio 2017, Id. 20 aprile 2012, Trib. Biella, 1 marzo 2018).

A tale proposito, peraltro, in caso di anatocismo illegittimo, la dottrina pare divisa sulla questione se gli interessi anatocistici – beninteso nelle ipotesi in cui conseguano a pratiche illegittime - “*debbano essere stralciati a monte del vaglio usurario, per il loro derivare da clausola ex se nulla, oppure se debbano comunque essere presi in considerazione anche ai fini usurari. Il primo corno dell’alternativa sottende ... un rapporto di pregiudizialità a favore della normativa anatocistica, mentre il secondo postula che il rapporto tra la disciplina antiusura e quella anatocistica sia impostato in termini concorrenti. È evidente che la questione mette capo al delicato problema del rapporto tra nullità comminate da distinte normative; al quale riguardo altra autorevole dottrina osserva: è vero ... che le somme percepite sulla base di clausole nulle sono indebite e vanno comunque restituite; ma questo non elimina la loro rilevanza (e conteggio relativo) ai fini del riscontro di usurarietà delle fattispecie concrete*” (cfr. L. Pascucci, “*Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?*”, in *La Nuova Giurisprudenza civ. comm.*, 2018, 2, p. 230). Anche con precipuo riguardo al disposto dell’art. 120 T.U.B. novellato in forza 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), del resto, si è sottolineato che “*l’aver permesso l’anatocismo nel limite della periodicità annuale ridimensiona, ma non elimina il problema del rapporto tra il fenomeno in discorso e l’usura*” (cfr. G. Mucciarone, “*Anatocismo bancario: ultimi sviluppi*”, relazione tenuta al Convegno organizzato da ADDE dal titolo “*Quali regole per quali mercati?*”, in Milano, 11-12 dicembre 2015, in Banca, Impresa, Società, 2016, pag. 363).

Altro orientamento, cui aderisce anche parte della giurisprudenza di merito, sul presupposto dell’identificazione, ad ogni effetto di legge, tra interessi capitalizzati e capitale nel quale essi vengono conglobati, nega in radice l’ipotizzabilità del computo dei primi ai fini del calcolo del T.E.G.: “*l’assorbimento dell’interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché una volta capitalizzato, l’interesse non è più tale ... Sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell’effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo*” (cfr. Trib. Torino, 08.10.2014, in www.expartecreditoris; conf. Id. 21.05.2014 n. 3783, *ibidem*); trattasi, a ben vedere, di assunto che sconta la sua palese discordanza rispetto al consolidato principio dell’autonomia ontologica, contabile e giuridica dell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, principio ormai recepito nei più recenti arresti del Supremo Collegio e che non può essere surrettiziamente sovvertito attraverso l’artificio della capitalizzazione degli interessi al fine (o comunque con l’effetto di) eludere il disposto imperativo di cui all’art. 1283 c.c..

Pare a chi scrive che la questione appena delineata vada risolta alla stregua dei principi di domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 99 e 112 c.p.c. (in base ai quali occorre avere riguardo alla graduazione prescelta (e prospettata) dall’attore tra la domanda volta alla totale decurtazione degli interessi in caso di accertamento dell’usura, ex art. 1815 comma 2 c.c., e quella tesa al mero scomputo della componente anatocistica degli interessi nell’ipotesi di riscontrata violazione dell’art. 1283 c.c., domande generalmente proposte, nella comune casistica giudiziaria, rispettivamente in via principale ed in via subordinata); principi che vanno coordinati con quello stabilito dall’art. 127 comma 3 T.U.B., secondo cui le nullità previste dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (nel cui novero va ricondotta, per quanto verrà chiarito nel prosieguo, la nullità di protezione integrata dalla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse applicabile al rapporto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del richiamato T.U.B. ed in ragione dell’indeterminatezza di detto tasso implicata

dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E. conseguente all'impiego del regime di capitalizzazione composta) “*possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice*”, ma “*operano soltanto a vantaggio del cliente*”. Sulla scorta di tale ultimo principio, in particolare, può ragionevolmente affermarsi che il vantaggio derivante al cliente dalla trasformazione del finanziamento da oneroso a gratuito (ex art. 1815 comma 2 c.c.), per effetto dell'accertamento della violazione della soglia usuraria (determinata anche dal computo di interessi anatocistici illegittimi), si configura innegabilmente ben più soddisfacente (dal punto di vista economico-giuridico) di quello correlato alla mera decurtazione degli interessi anatocistici (in base alla tutela aderente al disposto di cui all'art. 1283 c.c.); ragion per cui, in definitiva, l'ipotetico rilievo officioso (in via preliminare e prevalente) della nullità della clausola anatocistica non può ritenersi effettivamente a vantaggio del cliente qualora l'incremento del monte interessi (e, di conseguenza, quello del T.E.G. dell'operazione finanziaria, a sua volta dipendente dal primo) implicato dal ricorso al regime di capitalizzazione composta comporti il superamento della soglia usuraria; diversamente opinando, verrebbe infatti preclusa all'utente la ben più ampia ed incisiva tutela (di natura sanzionatoria) assicurata dalla gratuità del mutuo, prescritta in funzione sanzionatoria, in sede di “correzione” giudiziale, dall'art. 1815 comma 2 c.c..

In definitiva, la nullità per violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283, c.c. ed all'art. 120 T.U.B. non esaurisce le forme di controllo disposte dall'ordinamento e non è certo incompatibile con il controllo antiusura (che ha ad oggetto l'intero regolamento negoziale) nella parte in cui determina gli interessi (“*promessi o ... convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento*”, secondo l'eloquente dettato della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001). Sì che, non sembra si possa escludere, *a priori*, che in ipotesi di patto anatocistico, oltre alla valutazione dell'accordo in virtù del criterio desumibile dai citati art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. (ovvero sotto il profilo del rispetto della disciplina in tema di anatocismo), l'interprete debba, comunque, verificare anche se, attraverso il concorso di tale clausola pattizia, il regolamento negoziale possa configurare un fenomeno di usura e, in quanto tale, soggiacere alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, c.c.. E' appena il caso di precisare, al riguardo, che il rilievo officioso della violazione della disciplina antiusura e la conseguente nullità (ex art. 1421 c.c.) delle pattuizioni con essa contrastanti – principio costantemente affermato, in virtù della natura imperativa della medesima disciplina, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1341/2017, Id. n. 17150/2016, Id. n. 2072/2014, Id. n. 24483/2013) - non contrasta, di per sé, con i richiamati principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (anche in rapporto al precitato art. 127 comma 3 T.U.B.), atteso che, qualora venga preteso in giudizio l'adempimento di un'obbligazione *ex contractu*, così come quando si agisca per la risoluzione, per l'annullamento o per la rescissione del contratto, scatta per il Giudice – specie ove si tratti di nullità di protezione - il potere-dovere di accertare la validità del titolo da cui essa tragga fonte, indipendentemente dalle allegazioni difensive del convenuto e persino in caso di sua contumacia (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21083/2012, Id. n. 14828/2012, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2642/2014, Id. n. 2643/2014, Cass. SS.UU. n. 24828/2012); soluzione ricostruttiva, quella appena delineata, sicuramente compatibile con il dettato dell'anzidetto art. 127 comma 3 T.U.B. (ed, a ben vedere, dallo stesso necessariamente implicata).

Con una recente pronuncia (cfr. Cass. 28.06.2019 n. 17447) - sia pure con precipuo ed esclusivo riferimento alle ipotesi in cui il tasso degli interessi di mora (nella sua totalità, vale a dire non già soltanto in misura pari allo *spread* tra lo

stesso ed il tasso corrispettivo) venga pattuito ed applicato sull'intera rata di rimborso del finanziamento (comprensiva di quota capitale e di quota interessi) e sul presupposto dell'effettivo inadempimento dell'obbligo solutorio (vale a dire in conformità alla, prescelta, cd. teorica dell' "effettività", in luogo di quella della cd. "potenzialità") – il Supremo Collegio ha avuto modo di riconoscere il rilievo del fenomeno anatocistico, come dianzi prefigurato (per quanto di per sé legittimo, in rapporto alla disciplina settoriale che lo consente secondo le modalità suindicate) ai fini del controllo antiusura, riconducendo il costo aggiuntivo del finanziamento che deriva da siffatta pratica tra le voci previste dall'art. 644 c.p., cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione finanziaria; in particolare, per quanto con un mero *obiter dictum* (trattandosi di scenario che la stessa Corte, con la sentenza in questione, ha accertato non configurarsi in concreto nella fattispecie sottoposta al suo esame), nel fare riferimento alle ipotesi di "conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi" - laddove tale ultima locuzione, utilizzata in senso atecnico, va evidentemente intesa come comprensiva della quota di interessi corrispettivi di pertinenza, evocando in tal guisa la teorica ormai superata nei più recenti arresti dell'organo nomofilattico, della rata come oggetto di obbligazione unitaria, come "*unicum inscindibile*" (di cui *infra*, a pag. 42 e nota 73) – la Corte ha precisato che questi sono "i casi cui la giurisprudenza di legittimità si riferisce quando ritiene che la questione dell'accertamento *sub specie usurae* non possa liquidarsi sbrigativamente escludendo che gli interessi moratori si sommino a quelli corrispettivi: Cass. 04/10/2017, n. 23912; Cass. 06/03/2017, n. 598"; casi nei quali, per l'appunto, il costo aggiuntivo rappresentato da siffatta pratica anatocistica (legittima, ove riconducibile, *ratione temporis*, a taluna delle ipotesi di anatocismo "legale", derogatorie rispetto al disposto dell'art. 1283 c.c.) va preso in considerazione ai fini del calcolo del T.E.G.. La medesima Corte, nella pronuncia in esame, ha peraltro avuto cura di precisare, "*per non ingenerare equivoci di sorta*", che la situazione implicata dallo scenario appena prefigurato (basato sulla "*cd. tesi dell'effettività: usura effettiva e a posteriori*", vale a dire sul presupposto di un effettivo, non solo eventuale, inadempimento del mutuatario e, di conseguenza, di un parimenti effettivo addebito di interessi di mora) "*è ben distinta e diversa da quella che inconfertemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento)*"; e ciò sottolineando in modo espresso l'asserita inconferenza, nel contesto in esame, del disposto di cui al succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001) – già richiamato dalla medesima Corte di legittimità, così come dalla Consulta, in precedenti arresti (cfr. Cass. n. 350/2013 e Corte Cost. n. 29/2002) – laddove, per l'appunto con riguardo all'ipotesi in cui l'inadempimento e, di conseguenza, la mora non si siano in concreto verificati, ha osservato che si pone "*il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali* (ovvero quello moratorio, n.d.r.): *problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito*" (cfr. Cass. n. 17447/2019 cit.), vale a dire, pare doversi intendere, estendendo la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. anche agli interessi corrispettivi. Il principio appena enunciato – costituente, giova ribadire, un semplice *obiter dictum*, in quanto tale non vincolante – per un verso

stride con l'omnicomprensività del complesso di costi, oneri e spese cui occorre avere riguardo ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p., ai fini del calcolo del T.E.G. e quindi del raffronto tra lo stesso ed il tasso soglia (ambito con riferimento al quale ciò che assume rilievo è, per l'appunto, non già il singolo tasso, corrispettivo o moratorio che sia, bensì il complesso delle voci suindicate, integranti il costo globale del finanziamento); per altro verso non pare compatibile con l'inequivoco tenore del succitato art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000 (convertito in L. n. 24/2001), previsione a norma della quale, giova ribadire, *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. La portata precettiva della fondamentale disposizione appena citata (che, in funzione di interpretazione autentica, chiarisce il perfezionamento del reato di usura fin dal momento della pattuizione di interessi usurari, a prescindere dal loro effettivo pagamento) non pare invero consentire, in chiave di ragionevolezza esegetica, la distinzione tra configurazione dell'illecito *“effettiva”* e *“potenziale”* a seconda che l'evoluzione patologica del rapporto obbligatorio conseguente all'inadempimento (e quindi il rilievo degli interessi di mora) si configuri come uno scenario in concreto verificatosi o come uno scenario meramente eventuale.

Per le ragioni appena indicate, parimenti incompatibile con il richiamato disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p. – del quale pure la medesima Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare la *“centralità sistematica”* nell'impianto normativo della disciplina in materia, così come ai fini della relativa interpretazione (cfr. Cass. n. 8806/2017) – risulta predicare un ipotetico tasso soglia di mora rispetto al quale procedere ad una distinta e separata verifica antiusura in riferimento al tasso moratorio della singola operazione finanziaria; soluzione, quest'ultima, avallata nella recentissima sentenza della stessa Corte del 17.10.2019 n. 26286, con la quale, con gli opportuni adattamenti (vale a dire stabilendo il tasso soglia della mora applicando lo spread del 2,1% su quello determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 108/1996, ovvero in misura pari alla media dell'ecedenza dei tassi moratori praticati sul mercato per le varie classi di operazioni finanziarie rispetto a quelli corrispettivi medi alle stesse attinenti), si è in buona sostanza estesa agli interessi di mora (compresi nell'omnicomprensivo complesso dei costi e degli oneri del finanziamento rilevanti per il vaglio antiusura, ai sensi del citato art. 644 comma 4 c.p.) la *ratio decidendi* già adottata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio del 20.06.2018 n. 16303 con riguardo al rilievo assunto dalle commissioni di massimo scoperto per la stessa finalità in virtù del predicato criterio del *“margine”*; senonchè, mentre con riferimento a queste ultime il principio recepito dalle stesse Sezioni Unite ha trovato fondamento nella considerazione per la quale i Decreti Ministeriali contengono comunque la rilevazione separata delle commissioni *de quibus*, ciò che consente di ipotizzare l'individuazione in sede giudiziale di un distinto tasso soglia ad esse pertinente e che vale, quindi, ad *“escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perchè consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta”*, tale argomentazione non pare invece possa essere mutuata con riferimento agli interessi di mora: essi (a differenza delle C.M.S.) non sono infatti in alcun modo rilevati nei ridetti Decreti Ministeriali (che, anzi, escludono tradizionalmente (ed *expressis verbis*) dal novero dei costi ed oneri rilevanti

la previsione è diretta a evitare che il debitore possa trovarsi costretto ad accettare, quale condizione per l'accesso al finanziamento, la pattuizione di interessi anatocistici ancor prima che pervengano a scadenza quelli primari, in modo da evitare che il consenso del debitore sia carpito ed originato in ragione della posizione di squilibrio in favore di colui che concede il credito,

ai fini della determinazione dei T.E.G.M. delle varie tipologie omogenee di operazioni creditizie, per l'appunto, *“gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”*. Tale inconfutabile considerazione costituisce, ad avviso dello scrivente, dirimente *“cartina di tornasole”* dell'infondatezza della teorica in forza della quale, anche con il conforto di taluni arresti della Suprema Corte (quali quelli da ultimi citati), si tenta di scardinare la richiamata *“centralità sistematica”* del principio di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in funzione di canone ermeneutico della disciplina in materia; principio pure apparentemente mai posto in discussione ed anzi dato (contraddittoriamente) per presupposto nelle stesse pronunce dianzi indicate (laddove, ad esempio, nella suindicata sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite, si è esplicitamente precisato che, anche con riferimento al quadro normativo antecedente all'introduzione dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2009 (convertito in L. n. 2/2009), *“la commissione di massimo scoperto, non può non rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”* (per tali rilievi, cfr. Trib. Massa 7 novembre 2018, n. 797 cit., in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it; Id., 7 febbraio 2019 n. 160 cit., in www.assoctu.it).

La stessa sentenza n. 26286/2019 della Corte di Cassazione appena citata ha peraltro chiarito che **qualora – secondo quanto avviene solitamente – “il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi pattuito un certo numero di punti percentuale” (cd. spread), “è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”** (conf. Cass. n. 5324/2003, n. 23192/2017, n. 5598/2017, n. 27442/2017); **principio che, nella sua innegabile solidità logica, vale a dimostrare la pretestuosità dell'impostazione interpretativa che nega, in radice, la cumulabilità (rectius, l'aggregazione) delle due tipologie di interessi ai fini del calcolo del T.E.G. in ragione della mera diversità di natura giuridica degli stessi e degli importi sui quali vengono applicati, trattandosi in tale ipotesi di cumulo (per quanto di ragione) contemplato dalla stessa disciplina pattizia. Il fatto che esso, come già rilevato, sia consentito da disposizioni settoriali in materia non vale evidentemente ad escludere l'esigenza di rispettare il disposto (imperativo) dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 T.U.B. in relazione alle modalità di calcolo ed alla quantificazione degli interessi (segnatamente al divieto di produzione di interessi su interessi, rispettivamente “scaduti” o “maturati”).**

ovvero che “*il creditore ne imponga la stipulazione come conditio sine qua non per la concessione del mutuo*”⁴¹. La complessità del fondamento giustificativo della succitata norma imperativa, del resto, è stata esplicitata, per l'appunto nei termini sin qui esposti, in varie pronunce del Supremo Collegio⁴². L'evidenziata *ratio* della disposizione, improntata al *favor debitoris*, consente di comprendere il fondamento giustificativo delle eccezioni al divieto di anatocismo (o, se si vuole, delle condizioni in presenza delle quali esso è consentito dall'ordinamento): l'efficacia derogatoria degli “*usi contrari*” - al di là del retaggio storico rappresentato dal fatto che l'art. 1232 comma 2 del previgente Codice Civile del 1865 ammetteva, sia pure nella sola materia commerciale, usi in deroga al divieto di anatocismo posto dalla medesima disposizione - si spiega con la considerazione per la quale la ripetizione del comportamento e la convinzione della sua doverosità fanno ragionevolmente presumere la consapevolezza della portata economico-giuridica di quello stesso comportamento (ovvero, nel caso specifico, del costo del finanziamento), ragion per cui in tale ipotesi non v'è ragione per tutelare il debitore; analogamente, la “*convenzione posteriore alla scadenza*” degli interessi consente a quest'ultimo di valutare adeguatamente, nel rapporto tra capitale ed interessi già dovuti al momento della pattuizione anatocistica, la consistenza degli ulteriori interessi generati da tale operazione; la condizione della domanda giudiziale si giustifica in quanto, a fronte dell'inadempimento del debitore, la tutela non può che rivolgersi al creditore, in considerazione della perdita patrimoniale che lo stesso subisce, corrispondente al vantaggio economico che egli avrebbe conseguito impiegando il denaro che gli spettava in altre operazioni, avendo quindi (soltanto) in tal caso la maggiorazione anatocistica necessariamente la funzione di riequilibrare la posizione di quest'ultimo, evitando al contempo che il debitore ottenga un finanziamento a costo zero, traendo vantaggio dal proprio inadempimento⁴³.

41 l'eloquente espressione è di A. Montel, Voce “*Anatocismo*”, in *Novissimo Digesto it.*, pag. 614.

⁴² cfr. tra le altre, Cass. n. 2374/1999, Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992.

⁴³ cfr., *ex plurimis*, D. Sinesio, “*Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*”, 1989, pagg. 51 e segg. e 71 e segg., O.T. Scozzafava, “*Gli interessi dei capitali*”, 2001, pag. 165, V. Farina, “*Recenti orientamenti in tema di anatocismo*”, in *Rass.*

Alcun significativo contributo al dibattito in materia deriva poi dall'affermazione - tratta da un'elaborazione dottrinale che ha omesso di considerare il rilievo assunto in tale ambito di indagine dall'algoritmo proprio del regime finanziario applicato⁴⁴

dir. civ.”, 1991, pagg. 760 e segg., C. Colombo, “*L’anatocismo*”, 2007, pag. 37 e pg. 595.

⁴⁴ cfr. G. La Rocca, “*L’anatocismo. Dall’inadempimento ai contratti di credito*”, 2002; trattasi della medesima dottrina che – riecheggiando quella che, già fin dagli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Codice Civile del 1942 (e nonostante che l’art. 1234 del previgente Codice Civile del 1865 contenesse una disciplina pressochè analoga), ebbe a definire come “*un anacronistico residuo*” di “*una antica diffidenza nei confronti dell’anatocismo*”, o addirittura come “*reliitto storico*” i limiti alla relativa pratica imposti dall’art. 1283 c.c. (vedasi, rispettivamente, A. Fedele, “*Appunti in tema di anatocismo giudiziale*”, in *Riv. dir. comm.*, 1952, I, pag. 31 e A. Marini, “*Anatocismo e usi bancari*”, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, pag. 89) - considera detta disposizione un obsoleto retaggio ormai privo di giustificazione di sorta nel nostro ordinamento, appartenente ad “*uno strumentario tecnico giuridico di altri tempi*”; e ciò in quanto la tutela apprestata dalla stessa norma sarebbe accordata solo sulla base della qualità formale di debitore rivestita nel rapporto obbligatorio, rivelandosi, in tal guisa, superata non solo come tecnica di protezione, ma anche nel merito delle sue conseguenze, rappresentando la coerente espressione di un periodo storico in cui la selezione degli interessi meritevoli di protezione era rimessa di fatto al soggetto «forte» del rapporto: sotto tale profilo, l’art. 1283 c.c., pur concedendo al debitore un termine di grazia di sei mesi (ai fini del computo della legittima computabilità degli interessi anatocistici), non porrebbe alcun limite all’interesse complessivamente ricavabile dal creditore, limitandosi solo a rendere il debitore consapevole dell’onerosità del perdurare dell’inadempimento, indicandogli il costo di questo in termini di interessi. In realtà, pare sfuggire a questo Autore che la norma in esame non risponde soltanto ad una mera esigenza informativa e di trasparenza, quale quella ipotizzata nell’inquadramento ricostruttivo appena indicato, ma, in virtù della sua natura imperativa, comporta anche la nullità della clausola negoziale in forza della quale vengono applicati gli interessi anatocistici (al di fuori delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti), alla luce del disposto di cui all’art. 1418 comma 1 c.c. e, di conseguenza, lo scomputo di questi ultimi dal debito effettivo, se del caso attraverso l’azione di ripetizione dell’inebito (qualora già oggetto di pagamento).

Non a caso, è stato per l’appunto in base a *tale ratio decidendi* che il Supremo Collegio, con le sentenze del 1999 e poi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 21095/2004, ha dichiarato la nullità, per l’appunto per contrasto con l’art. 1283 c.c., delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ai sensi dell’art. 1418, comma 1 c.c., vale a dire *sub specie* di nullità “virtuale”; nozione alla quale vanno ricondotte proprio quelle ipotesi di nullità contrattuale per violazione di norme imperative indipendentemente da un’espressa comminatoria della relativa sanzione nei singoli casi (per l’affermazione di tale principio, cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1901/1977, Id. n. 11256/2003). In tali ipotesi, come ha chiarito la medesima Corte, compito del Giudice, ai fini della declaratoria di nullità, è solo quello di stabilire se la norma contraddetta dall’autonomia privata abbia carattere imperativo, vale a dire se sia inderogabile

in quanto dettata a tutela di un interesse pubblico; carattere innegabilmente riconosciuto nelle sentenze della stessa Corte di legittimità che si sono occupate delle clausole in esame.

Di particolare interesse, una volta acclarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nella disciplina antecedente alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000, è la questione della tutela collettiva, con riguardo alla quale il Supremo Collegio, con la sentenza n. 10713/2016, per un verso ha ammesso l'azione inibitoria positiva (ammissibile, come chiarito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 5295/1997, e ciò anche alla luce dell'art. 3 della L. n. 281/1998, adesso trasfuso nell'art. 140, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo, sensi del quale il Giudice può «*adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate*»); e, per altro verso, con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato collettivo, ha precisato che l'accertamento in sede collettiva fa stato solo tra le parti del giudizio (vale a dire tra la banca e la collettività dei creditori che ad esso prendono parte) e che ciò non pregiudica il diritto dell'istituto di credito di difendersi nei confronti dei singoli clienti negli eventuali successivi giudizi individuali; peraltro, ha specificato la Corte (in conformità al precedente di cui alla sentenza n. 17351/2011), i singoli clienti, nella tutela delle proprie posizioni specifiche, si avvantaggiano della decisione collettiva e vengono così sollevati dagli oneri e dai rischi connessi all'azione giudiziaria individuale, beneficiando dei soli effetti favorevoli dell'accoglimento dell'azione di classe, vale a dire, in buona sostanza, «*secundum eventum litis*». In realtà, come sottolineato in dottrina, tale ricostruzione non risulta del tutto definita, «*poiché non è stato esplicitato in modo chiaro il tipo accertamento insito nella decisione collettiva e in quali termini i singoli si possano avvantaggiare di quanto statuito in quest'ultima*» e pare evidente che se – come pare doversi ritenere – tale accertamento sia limitato «*a quel segmento giuridico-fattuale comune ad entrambe le posizioni, vale a dire all'“illegittimità dell'anatocismo su base trimestrale sino al 22 aprile” e all'“illegittimità del rifiuto dell'istituto di credito” a provvedere al ricalcolo del saldo corretto o alla ripetizione del relativo indebito, l'affermazione del principio in esame non assume portata innovativa di sorta (cfr. G. Bizzarri, “Anatocismo e tutela collettiva: conferme e nuove frontiere nei rapporti tra clienti e istituti di credito”, in ww.giustiziacivile.com, 02.02.2017).*

Altra dottrina, da un contrapposto angolo prospettico, ha definito al contrario lo stesso art. 1283 c.c. quale norma di rinnovata attualità, nel vigente ordinamento costituzionale, con particolare riferimento all'art. 47 Cost., che, per un verso, incoraggia e tutela il risparmio e, per altro verso, affida al Legislatore ordinario il compito di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito (cfr. V. Farina, «*Recenti orientamenti in tema di anatocismo*», in *Rass. dir. civ.*, 1991, pag. 757); nel solco tracciato dal medesimo indirizzo, si è sostenuto che il presidio imperativo in questione corrisponde, in realtà, ad una «*valutazione tuttora ... diffusa nella coscienza sociale*», in linea con le altre restrizioni stabilite dall'ordinamento in tema di interessi, specie ultralegali (cfr. M. Libertini, Voce «*Interessi*», in *Enciclopedia del Diritto*, XII, 1972, pag. 136; nello stesso senso, E. Quadri, «*Le obbligazioni pecuniarie*», in *Trattato di Diritto Privato* diretto da Pietro Rescigno, IX, Vol. 1, 1984, pag. 567). In linea con quest'ultimo orientamento, in giurisprudenza, vedasi, tra le altre, Cass. n. 2381/1994: «*La disposizione limitativa di cui all'art. 1283 c.c. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi supe-*

- secondo cui “*la capitalizzazione composta nei contratti di credito*” consisterebbe in “*un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro*”, ovvero in “*una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato*”⁴⁵. Siffatto assunto non vale evidentemente, di per sé solo, ad escludere che l'adozione del regime di capitalizzazione composta non possa comunque determinare risultati contrastanti con il disposto imperativo di cui al citato art. 1283 c.c.; per altro verso, in realtà è proprio la scelta del regime finanziario applicato che determina il tasso di interesse effettivo risultante dal piano di ammortamento, non viceversa, e ciò in virtù dell'innegabile ragione per cui l'interesse semplice è tale in quanto “*cresce come <<funzione lineare>> del tempo: ossia, ad una durata doppia corrisponde, a parità di capitale impiegato, interesse doppio*”, mentre “*l'interesse composto cresce come <<funzione esponenziale>> del tempo*”⁴⁶, principio del quale la stessa Corte di legittimità si è mostrata pienamente consapevole⁴⁷.

riori a quelli legali”. Un indirizzo “mediano” è quello che, pur sostenendo “l'inadeguatezza - logica ... e pratica - di regole frammentarie”, quali per l'appunto la limitazione codicistica all'anatocismo, a gestire la questione del cieling al costo complessivo del credito” non ha potuto fare a meno di riconoscere che “ad oggi la norma <<tiene>> in tutta la sua portata prescrittiva e costituisce il sostrato di riferimento del nuovo art. 120, 2° co., T.U.B.” (cfr. A. Antonucci, “*Anatocismo bancario: considerazioni attorno alla proposta di delibera C.I.C.R.*”, rispettivamente a pag. 224 e a pag. 221, in www.assoctu.it).

⁴⁵ vedasi, in tali termini testuali, Trib. Torino 30 maggio 2019, n. 605 cit.

⁴⁶ cfr. F. Cacciafesta, “*In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*”, cit., in Politeia, 120/2015; per analoghi rilievi, cfr. anche E. Levi, “*Corso di Matematica Finanziaria*”, 1959, pag. 69, C. Polidori, “*Matematica Finanziaria*”, 1954, pag. 7, C. Mari e G. Aretusi, “*Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare*”, in Il Risparmio, n. 1/2018, pag. 29, M. Trovato, “*Matematica per le applicazioni finanziarie*”, 1975, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*”, 2016, pagg. 19-21.

⁴⁷ in particolare, laddove ha evidenziato che, pur rimanendo “*nell'ambito del tasso d'interesse limite non usurario*” (cd. tasso soglia), “*le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti*”, vale a dire anatocistici, in quanto, a titolo esemplificativo, “*una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni*” (cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva).

2. L'adozione della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di ammortamento "alla francese" e l'ipotizzato effetto finanziario "multiforme" di tale regime finanziario (differenziato in funzione del criterio di calcolo degli interessi prescelto). Il meccanismo di determinazione del "debito residuo" ai fini della definizione della rata costante e del monte interessi.

Anche il (pur apparentemente predicato) riconoscimento che l'utilizzo della capitalizzazione composta ai fini della predisposizione del piano di ammortamento (e quindi della quantificazione della rata costante) implica (necessariamente) l'impiego dello stesso regime finanziario anche per il calcolo degli interessi che compongono ciascuna rata (con conseguente produzione di "nuovi interessi *cd. secondari, anatocistici*", asseritamente giustificata da un pregresso inadempimento del debitore) - e ciò in conformità ad un principio inconfutabile della scienza finanziaria, che esclude qualsivoglia interferenza tra le leggi, fra loro incompatibili, che governano il regime composto e quello semplice - alla luce del successivo sviluppo dell'iter motivazionale della pronuncia in esame risulta, peraltro, sostanzialmente contraddetto dalle ulteriori argomentazioni cui si è fatto ricorso per escludere che tale metodologia di calcolo comporti violazione dell'art. 1283 c.c.. Secondo quanto sostenuto nella sentenza torinese, infatti, "l'evidenza" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, l'effetto finanziario tipico) dell'impiego del regime composto (e con esso l'attitudine degli interessi primari a produrre ulteriori interessi che lo caratterizza tipicamente), nell'evoluzione del piano di rimborso "si perde" o "riemerge" a seconda della consistenza (quantitativa) della porzione di capitale sulla quale gli interessi (primari) vengano calcolati; salvo concludere con l'affermazione per cui, quale che sia in concreto tale porzione, l'effetto economico-finanziario sarebbe comunque equipollente rispetto a quello derivante dall'applicazione della capitalizzazione composta: in particolare, secondo quanto sostenuto anche nella sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011 (all'uopo richiamata dal Giudice torinese), l'effetto finanziario del regime composto si "perde"rebbe nel caso in cui le varie quote interessi delle singole rate vengano calcolate sull'intero debito capitale residuo in essere "al termine di ciascun periodo di ammortamento" (ovvero quello al momento

della scadenza di ciascuna rata) “*e non anche su interessi pregressi*”, soluzione, quest’ultima, che varrebbe invece ad escludere l’ipotetico computo di interessi su interessi (tantomeno “*scaduti*”) e, per altro verso, a determinare la riduzione progressiva (di rata in rata) delle quote interessi ed il corrispondente incremento progressivo (di rata in rata) delle quote capitali, con conseguente esclusione dell’effetto anatocistico, per essere le quote interessi “*calcolate solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio*”; il medesimo effetto finanziario del regime composto “*riemerge*”rebbe, invece, nel caso in cui “*ciascuna rata costante sia formata calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere o che in altri termini ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall’accensione del prestito fino alla scadenza del periodo di ammortamento*”, ipotesi, quest’ultima, nella quale soltanto si verificherebbe una “*progressione geometrica dell’interesse*”, in virtù di “*quote capitali produttive di interessi in proporzione sempre maggiori, in ragione del meccanismo dell’interesse composto*”. Fermo restando che, come dianzi accennato, quale che sia, tra le due suindicate alternativamente ipotizzate, la metodologia di calcolo in concreto adottata, esse comunque comporterebbero entrambe la produzione del medesimo monte interessi, risultando (fatta salva la diversa composizione di quote capitali e quote interessi all’interno di ciascuna rata) tra loro “*perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario*”, dal momento che “*identico è il capitale erogato; identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento; identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre*”. Tale ultima affermazione – a prescindere dai più complessi rilievi afferenti alla matematica finanziaria espressi in un recente studio⁴⁸ - a ben vedere vanifica sostanzialmente l’assunto, che pure si rinviene nel medesimo contesto argomentativo, secondo il quale nel piano di ammortamento alla francese la (pur riconosciuta) adozione della capitalizzazione composta

⁴⁸ cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “*Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019*”, pag. 5, in *Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici*”, Anno III, n. 23.

ai fini della formazione della rata costante nello scenario del calcolo degli interessi sul capitale residuo non determinerebbe affatto l'effetto economico-finanziario proprio di detto regime in relazione al conteggio degli interessi: una volta riconosciuto che – come in effetti è - l'utilizzo di detto regime implica la “*progressione geometrica dell'interesse*” e “*la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici)*”, come pur evidenziato nella sentenza in commento, sfugge invero a qualsivoglia logica economica, matematica e giuridica sostenere la presenza o meno dell’ “*evidenza*” (ovvero, pare doversi intendere, dell'effetto finanziario tipico) della capitalizzazione composta nell'elaborazione del piano di rimborso a rata costante a seconda che gli interessi vengano, rispettivamente, calcolati sulla quota capitale in scadenza di ciascuna rata o sul debito capitale residuo e, al contempo, affermare che, nell'uno e nell'altro caso, si configurerebbe comunque “*un identico ... monte interessi*”⁴⁹; non vedendosi, allora, in base a quest'ultima affermazione - a parità di capitale rimborsato (innegabile presupposto comune di entrambe le modalità di computo suindicate) e chiaramente ferma restando l'identità degli altri parametri (T.A.N., numero e periodicità delle rate) - quale possa mai essere in concreto la (pur postulata e non meglio identificata) differenza sostanziale (in termini di importo complessivo oggetto del debito restitutorio e/o di quello relativo alla remunerazione del finanziamento) tra le due diverse metodologie di calcolo.

Per completezza di analisi, va presa in considerazione anche l'ipotesi interpretativa secondo la quale il riferimento all’ “*evidenza*” della capitalizzazione composta contenuto nella pronuncia in commento debba essere inteso (anziché, secondo quanto dianzi prospettato, come teso ad identificare l'effetto finanziario tipico dello stesso regime, consistente nella produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo) come indicativo della immediata e diretta (o comunque più agevole) percepibilità (*ictu oculi*) del medesimo effetto finanziario; e ciò in sostanziale adesione ad una recente ricostruzione dottrinale, cui, sotto tale profilo, la pronuncia in commento pare essersi ispirata: “*Se, in luogo di calcolare gli interessi sul debito residuo ..., si adotta la ... imputazione di calcolo sulla quota capitale in scadenza ..., l'impiego del regime composto evidenzia il pagamento degli interessi (composti) in uno con il capitale rimborsato, come nel*

⁴⁹ cfr. sentenza Trib. Torino 30.05.2019, n. 605 cit., pagg. 12-13.

regime semplice, senza alcuna anticipazione rispetto allo stesso, ma con una lievitazione direttamente riconducibile alla produzione di interessi su interessi maturati e non ancora corrisposti. Nella circostanza si palesa la natura secondaria degli interessi che, nell'alternativo ed equivalente criterio di imputazione, rimane implicita nelle pieghe dell'algoritmo di calcolo degli interessi calcolati sul debito residuo; in quest'ultima circostanza ..., per le peculiari caratteristiche dell'ammortamento alla francese, il calcolo cela una funzione autoregressiva diretta e proporzionale agli interessi pregressi, maturati, scaduti e corrisposti anticipatamente: rimane, di fatto, inalterata la natura secondaria degli interessi"; ed ancora, "se si impiega, per il calcolo degli interessi periodicamente maturati, il medesimo TAN utilizzato in regime composto per determinare l'importo della rata, per l'effetto di intercambiabilità delle due obbligazioni in essa ricomprese, che esplicitamente discende dallo stesso regime composto, rimane ineludibile la lievitazione esponenziale del monte interesse". In forza di tale teorica, quindi, anche nell'ipotesi in cui gli interessi siano calcolati (e liquidati) anticipatamente sull'intero debito residuo non ancora scaduto, "rimane invariata la lievitazione esponenziale degli stessi" per effetto dell'impiego del regime composto nella formazione della rata costante, atteso che, sebbene gli interessi vengano "a ciascuna scadenza interamente pagati", è pur vero che "un pari ammontare di capitale viene sottratto al rimborso e conservato al debito residuo"⁵⁰. Alla luce delle stesse argomentazioni appena

⁵⁰ cfr. R. Marcelli, "Ammortamento alla francese e all'italiana, le conclusioni della Giurisprudenza risultano confutate dalla Matematica", in www.assoctu.it, 10.06.2019, pagg. 20-21 e pag. 32.

Non può trascurarsi di considerare che l'anticipazione (convenzionale) dell'esigibilità (e della conseguente graduale estinzione) dell'obbligazione per interessi rispetto a quella del debito capitale residuo (sul quale questi ultimi vengono calcolati) comporta un indubbio vantaggio per l'istituto mutuante, equivalente alla produzione di interessi sugli interessi e, cioè, all'anatocismo; non a caso la Corte regolatrice si è mostrata consapevole che andrebbe applicato un fattore di sconto (in termini matematici si direbbe di "attualizzazione") sulle rate con scadenza infrannuale le volte in cui il tasso venga definito su base annuale: "qualora il piano di ammortamento di un mutuo bancario comporti il pagamento di ratei semestrali di ammontare uguale ed a tasso di interesse annuo fisso, l'applicazione di un fattore matematico di correzione alle rate di rimborso per tener conto dell'ulteriore vantaggio economico che può derivare all'istituto creditore dal conseguimento degli interessi sulle somme percepite alla scadenza del primo semestre non è in contrasto col disposto dell'art. 821, 3° comma, c.c. (che prevede l'acquisto dei frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto), non attenendo

al ragguglio giornaliero dell'importo annuale degli interessi ma alla determinazione del capitale su cui calcolare gli interessi (cioè sull'intera somma dovuta all'inizio dell'anno ovvero, per il secondo semestre, sulla minor somma ottenuta riducendo quella originaria dell'importo versato alla scadenza del primo semestre)" (cfr. Cass. n. 2109/1987). Ad attenta dottrina il rilievo dell'aspetto in questione non è sfuggito: "Si ipotizzi ... che per versare gli interessi alle singole scadenze il mutuatario debba ricorrere ad un'apertura di credito — con la medesima banca che gli eroga il mutuo — per somma complessivamente pari a quella dovuta a tale titolo, al medesimo tasso di interesse del mutuo, da restituire al termine del mutuo: le somme percepite a titolo di interessi nel mutuo sono prelevate dall'apertura di credito e generano, perciò, interessi, legittimamente, man mano che la disponibilità del conto viene utilizzata. È evidente nell'esempio che le somme che la banca eroga nell'apertura di credito — e che la medesima incassa per interessi — generano interessi. Ma il discorso non cambia anche se le somme pagate per interessi non sono prestate al mutuatario dalla banca: il mutuatario infatti si priva di una liquidità che gli avrebbe generato una rendita finanziaria, della quale invece si giova la banca"; di tal che la suindicata anticipazione della scadenza dell'obbligazione per interessi (computati sull'intero debito capitale residuo) rispetto a quella dell'obbligazione principale determina "una rendita finanziaria non pattuita a favore della banca e un correlativo maggior costo occulto per il mutuatario" (cfr. N. De Luca, "Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all'italiana", in Banca, borsa, tit. cred., 2019, fasc. 3, pag. 371 e ss. e in www.iuseplorer.it); il più delle volte, in effetti, siffatta anticipazione non costituisce oggetto di specifica ed espressa clausola patrizia, essendo evincibile soltanto attraverso complessa analisi matematica del piano di ammortamento allegato al contratto (di certo non accessibile al contraente aderente medio), documento di per sè non sufficiente ad integrare la forma scritta *ad substantiam* prescritta ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 117 T.U.B..

In effetti, la rilevanza del suindicato costo occulto si apprezza, nella prospettiva giuridica, sotto vari profili, in rapporto a diversi ambiti normativi ed in rapporto a plurime forme di tutela apprestate dall'ordinamento, come emerso nella comune casistica giudiziaria in materia: in riferimento alla disciplina consumeristica, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. "nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali" (comma 5) e "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che ... non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato"; l'art. 117, comma 4 T.U.B. stabilisce che i contratti devono indicare, oltre al tasso di interesse, anche "ogni altro prezzo e condizione praticati", di modo che (beninteso a fronte di un contratto comunque stipulato per iscritto) in caso di omissione di tale indicazione dovrebbe applicarsi il cd. tasso B.O.T., di cui al comma 7, lett. a) del medesimo art. 117; laddove, invece, si abbia riguardo alla mancata specificazione in forma scritta del tasso di interesse effettivo (non surrogabile attraverso il mero rinvio al piano di ammortamento allegato al contratto), non può che darsi luogo all'eterointegrazione normativa prescritta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2, 1339 e 1284, comma 3, 1339 c.c. con conseguente applicazione del tasso legale. Va in proposito osservato che, a norma dell'art. 127 comma 2 T.U.B., le nullità previste dal Titolo VI del T.U.B. (rubricato "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti") - e quindi anche quella prevista dal succitato commi 4 dell'art. 117 - costituiscono nullità di protezione, il cui rilievo è rimesso alla parte protetta e che il Giudice del merito può rilevare d'ufficio soltanto a condizione

esposte, pertanto, il ricorso al regime composto ai fini della determinazione della rata costante, sia che la base di calcolo degli interessi sia costituita dal “debito residuo” (nel quale, come verrà precisato, vengono inglobati interessi che compongono le rate precedenti), sia che essa sia rappresentata dalla quota capitale di una determinata rata in scadenza, a ben vedere - in ragione della natura (comunque) secondaria degli interessi che si producono con entrambe le metodologie di calcolo e della medesima dinamica esponenziale, implicata dal regime finanziario utilizzato, con la quale essi sono computati - pare innegabile che il fenomeno anatocistico si presenta indifferentemente nell'uno come nell'altro caso; distinguendosi dette metodologie, in buona sostanza, unicamente per la più o meno agevole percepibilità (o, se si vuole, “evidenza”) dell'effetto finanziario che ne deriva (che comunque si configura, almeno “qualitativamente”, identico). Non può che derivarne, anche in relazione a tale soluzione interpretativa alternativa, la sussistenza della dinamica anatocistica in entrambi gli scenari suindicati.

Per altro verso, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza torinese in virtù del richiamo alla motivazione (espressamente condivisa) della citata pronuncia del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011 (*“l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”*) – recepita anche in altre decisioni di merito⁵¹ - e come ha avuto modo di sottolineare autorevole letteratura matematica, l'utilizzo di un determinato regime ai fini della formazione della rata costante non può che comportare (necessariamente) l'impiego del medesimo regime anche per la quantificazione delle quote interessi delle singole

che operino (in concreto) a vantaggio del cliente; presupposto, questo, evidentemente insussistente a fronte di una disposizione generale (l'art. 1282 comma 3 c.c.) che assicura al cliente una più favorevole tutela economica e giuridica; non può infine escludersi che la mancata consapevolezza in capo al contraente aderente circa l'esistenza e l'entità del suindicato costo occulto assuma rilevanza *“quale indice rivelatore ... di un vizio del consenso nel contratto medesimo”*, laddove quest'ultimo, ove avesse *“avuto contezza del suddetto prezzo occulto”*, non avrebbe *“concluso quel contratto alle stesse condizioni, con ogni relativa conseguenza, anche ai sensi dell'art. 1427 c.c.”* (cfr. V. Cancrini, *“Le criticità dei mutui derivanti dal piano di ammortamento alla francese. Normativa e Giurisprudenza”*, in www.bancheepoteri.it, 14.03.2019).

⁵¹ cfr., tra le altre, Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016.

rate, in ragione dell'incompatibilità delle leggi che governano i due diversi regimi finanziari (capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta); in altri termini, *“non è algebricamente ammissibile che, nella stesura dello stesso piano di ammortamento, possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari, tranne che in casi estremamente particolari (esempio: caso di ammortamento a tasso nullo oppure a rimborso uniperiodale (non rateale))”*⁵². Dal principio appena enunciato, quindi, non può che derivare l'assoluta infondatezza dell'assunto, recepito in numerose pronunce di merito, secondo cui l'impiego del regime composto nei piani di rimborso rateale “alla francese” avrebbe la mera funzione di assicurare l'uguaglianza tra il capitale finanziato ed il totale delle quote capitale che compongono le varie rate, mentre gli interessi risulterebbero calcolati in capitalizzazione semplice⁵³.

Ed è appena il caso di rimarcare che, come già accennato, il pagamento delle quote interessi comprese nelle singole rate non è affatto incompatibile con la capitalizzazione composta degli stessi interessi, secondo quanto invece dato per presupposto in gran parte delle pronunce di merito che hanno argomentato l'esclusione della dinamica anatocistica per l'appunto in ragione del pagamento delle varie quote interessi alla scadenza delle rate di rispettiva pertinenza⁵⁴: costituisce, infatti, principio consolidato della scienza matematica finanziaria che la disponibilità di

⁵² cfr. A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, *“Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019”*, pag. 5, in *Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici*, Anno III, n. 23, pag. 2.

⁵³ in altri termini, *“... la formula matematica in questo caso “utilizza la legge dello sconto composto” ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato – e agevolmente verificabile – che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice.”* (cfr. Trib. Milano, n. 5733/2014, G.U. Cosentini, conf., *ex plurimis*, Trib. Parma, n. 416/2019).

⁵⁴ cfr., *ex plurimis*, Trib. Siena 17 luglio 2014 in www.plurisonline.it, Trib. Torino, 17.09.2014 in www.ilcaso.it, Trib. Torino 2.3.2018 in www.ilcaso.it, Trib. Brescia 11.10.2017 in www.iusexplorer.it; Trib. Torino 28.9.2017, in www.expartecreditoris.it; Trib. Bergamo 25.7.2017 in www.ilcaso.it, Trib. Bologna 24.6.2017 in www.iusexplorer.it, Trib. Monza 19.6.2017 n. 1911 in www.iusexplorer.it, Trib. Verona 27.3.2017 in www.expartecreditoris.it, Trib. Lucca 18.2.2017 in www.iusexplorer.it, Trib. Pavia 25.1.2017 in www.ilcaso.it, Trib. Treviso 27.10.2016 in *Guida dir.*, 2017, 10, p. 64, Trib. Padova 5.10. 2016 in

questi ultimi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata costituisce, per l'appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto: “... la differenza tra il regime dell'interesse semplice e quello dell'interesse composto non è solo <<quantitativa>> (gli interessi si generano con diverse velocità), ma anche <<qualitativa>>. Soltanto in un investimento che segua il secondo tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore senza alcuna distinzione tra capitale fruttifero e interessi. Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati al primo”⁵⁵; in altri termini, sotto tale profilo, facendo ricorso al regime composto “pagare significa capitalizzare” (di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità e la possibilità di impiego fruttifero delle somme percepite, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni), mentre, per converso, “nel regime finanziario della capitalizzazione semplice, gli interessi dovrebbero essere liquidati alla fine del periodo di ammortamento, oppure in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata, restando però improduttivi fino al termine finale, oppure, ancor meglio, essere pagati in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata in forma anticipata, cioè attualizzati finanziariamente nel regime della capitalizzazione semplice”⁵⁶. In effetti, “un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego. ... si svolge

www.iusexplorer.it, Trib. Catania 14.5.2015 in www.expartecreditoris.it, Trib. Verona 24.3.2015 in www.iusexplorer.it, Trib. Alessandria 19.2.2015 in www.personaedanno.it, Trib. Salerno 30.1.2015 in www.expartecreditoris.it, Trib. Lucca 01.10.2014 in www.iusexplorer.it, Trib. Milano 5.5.2014 in www.expartecreditoris.it, Trib. Pescara 10.4.2014 in www.iusexplorer.it, Trib. Milano 30.10.2013 in Banca borsa, 2015, 1, II, p. 45, Trib. Benevento 19.11.2012 in www.expartecreditoris.it..

⁵⁵ cfr. F. Cacciafesta, “Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”, pag. 3, in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni e in www.rivistadeldirittocommerciale.com.

⁵⁶ cfr. A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, “Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019”, pag. 5, in Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici, Anno III, n. 23, pagg. 2-3. La soluzione dell'attualizzazione secondo il regime della capitalizzazione semplice della somma (comprensiva di capitale ed interessi) dovuta alla scadenza risulta adombrata nella Relazione della 10 febbraio 2014 della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano.

*in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione*⁵⁷. Il fatto che nel piano di ammortamento alla francese stilato in capitalizzazione composta gli interessi ricompresi (in orma di quota) nelle varie rate siano “*a ciascuna scadenza interamente pagati*” - ciò che peraltro comporta che “*un pari ammontare di capitale viene sottratto al rimborso e conservato al debito residuo*”⁵⁸ - consente di escludere che i pagamenti che si susseguono valgano a ridurre effettivamente in misura corrispondente il “debito residuo” (giova precisare, quello preso in considerazione alla scadenza di ciascun periodo del rimborso progressivo, costituito, come già precisato, da una “miscela” di capitale e di interessi), quale base di calcolo della quota interessi della rata successiva: la lievitazione esponenziale degli interessi deriva dalla relazione autoregressiva che si riflette nell'anticipazione dei pagamenti inerenti al debito per interessi rispetto a quello avente ad oggetto il capitale di riferimento, di modo che, in buona sostanza, “*tanto maggiori sono gli interessi corrisposti anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale, tanto maggiori saranno gli interessi nelle rate successive*”⁵⁹. Né il puntuale pagamento alla scadenza delle rate di rimborso (comprehensive delle rispettive quote interessi) vale ad escludere che, come dianzi accennato, attraverso la capitalizzazione composta il monte interessi complessivo venga stabilito non già con ripetuti e distinti calcoli (e/o attraverso ripetute e distinte intese negoziali) in occasione delle singole operazioni contabili che si susseguono in corrispondenza del termine dei vari periodi di capitalizzazione, vale a dire al momento della scadenza delle varie rate (e quindi nel corso della fase esecutiva del rapporto), bensì *ex ante*, già all'atto della predisposizione del piano di ammortamento (e quindi fin dalla fase genetica del vincolo). Quanto appena esposto vale a consentire che, di scadenza in scadenza (ma in base ad un unico complesso calcolo, operato, *ab origine*, fin dal momento della stipulazione del contratto di finanziamento, *rectius*, ancor prima), la sorte

⁵⁷ cfr. G. Varoli, “*Matematica Finanziaria*”, 2011, conf., F. Soave, “*Elementi d'aritmetica*,” 1822, pag. 123.

⁵⁸ cfr. R. Marcelli, “*Ammortamento alla francese e all'italiana, le conclusioni della Giurisprudenza risultano confutate dalla Matematica*”, in www.assocut.it, 2019, pag. 21.

⁵⁹ cfr. R. Marcelli, “*Ammortamento alla francese e all'italiana: le conclusioni della giurisprudenza risultano confutate dalla matematica*”, in www.assocut.it, nota 18 a pag. 16.

sulla quale viene conteggiata la quota interessi di ciascuna rata sia costituita dal debito capitale residuo (del periodo precedente) maggiorato di interessi che compongono le rate pregresse (maturati e già conteggiati) e ciò, giova ribadire, quand'anche questi ultimi dovessero risultare puntualmente pagati alle rispettive scadenze periodiche: *“gli interessi relativi alla rata k-esima sono funzione del debito residuo il quale a sua volta è funzione delle quote capitale corrisposte, ma anche queste ultime, per via della rata predeterminata costante, sono funzione degli interessi pregressi corrisposti: per tale via si realizza un rapporto funzionale diretto e proporzionale degli interessi della rata k-sima agli interessi pregressi, ancorché già corrisposti”*⁶⁰. Non che può derivarne – in riferimento all'anatocismo “convenzionale” - la conferma dell'applicabilità dell'art. 1283 c.c. sia nello scenario di evoluzione fisiologica, sia in quello di evoluzione patologica del rapporto, non presupponendo affatto la relativa disciplina la necessità dell'inadempimento del debitore (sia esso antecedente o successivo rispetto alla stipulazione della convenzione anatocistica)⁶¹.

⁶⁰ R. Marcelli, *“Ammortamento alla francese: I contratti di ‘adesione’ e i pre-sidi posti dall’art. 1283 c.c. e dal nuovo art. 120 TUB, 2° comma. Le vischiosità adottate dalla giurisprudenza. Sentenza del Tribunale di Torino, E. Astuni del 30/5/19”*, pag. 14, in www.assoctu.it.

⁶¹ Tale affermazione non è condivisa da quella (già richiamata) dottrina che ritiene l'anatocismo configurabile soltanto a fronte dell'omesso o tardivo pagamento degli interessi primari rispetto al termine all'uopo pattuito, interessi che ai fini dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., dovrebbero quindi necessariamente risultare scaduti ed insoluti; quella stessa dottrina, giova ribadire, che ha ricondotto tale disposizione ad uno *“strumentario tecnico-giuridico di altri tempi”* (cfr. G. La Rocca, *“L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito”*, 2002 cit., vedasi anche *infra*, pag. 34-35 e nota 44) e che, anche di recente, nel commentare la (già citata) sentenza del Tribunale di Massa del 07.11.2019 n. 797, con riferimento all'ipotesi in cui l'analisi di piano di ammortamento alla francese del finanziamento riveli la formazione delle rate costanti attraverso il computo, nelle quote interessi di rispettiva pertinenza di ciascuna di esse, di interessi già conteggiati nelle rate precedenti (e magari anche pagati), ha sostenuto che, in una situazione di tal genere *“sarebbe ultroneo fare riferimento all’art. 1283 c.c.”*, disposizione che *“sul piano letterale ... presuppone un inadempimento delle obbligazioni pregresse aventi ad oggetto gli interessi”* (primari, n.d.r.); di tal che, ove non sussistesse siffatto inadempimento non sarebbe dato ricondurre la fattispecie prospettata all'ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) neanche accedere – sotto tale profilo - alla tutela offerta dall'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo (tale dovendosi innegabilmente qualificare, per granitica giurisprudenza, il pagamento di interessi anatocistici al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla mentovata disposizione imperativa, per effetto della nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. della relativa clausola pattizia, rilevabile

anche d'ufficio ex art. 1421 c.c.: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Secondo la ricostruzione in questa sede criticata, detta ripetizione andrebbe piuttosto riconosciuta in ragione della violazione dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: "*La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell'art. 120, comma 2, Tub, laddove ... dispone che <<nelle operazioni creditizie ... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>*" (cfr. G. La Rocca, "*Problemi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese tra usura e possibile <<anatocismo>> nel piano di ammortamento*", in Atti del Convegno "*Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle condizioni contrattuali*", organizzato da Assoctu e tenutosi in Milano, il 18.01.2019).

L'inquadramento appena delineato non pare condivisibile, per varie (univoche e convergenti) ragioni: in primo luogo, in base a tale teorica, l'addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti (come già chiarito, per effetto del ricorso al regime composto nella determinazione della rata costante) andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l'esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata: in proposito, vedasi *infra*, nota 30, pagg. 20-21); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta, per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all'art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell'indebito, dovendosi del resto escludere l'irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l'art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all'art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l'altro, "*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*"). La soluzione esegetica dianzi ipotizzata, del resto, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che, nel qualificare come meramente "ricognitivo" il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000), in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell'eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell'eccezionale norma di salvezza per le clausole

Non pare inoltre convincente il rilievo critico espresso dal Giudice torinese circa l'affermazione secondo cui l'art. 1283 c.c. dovrebbe *“applicarsi, come norma materiale, anche per il tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c., non soltanto alla fattispecie regolata, ma a ogni altra convenzione (anteriore alla*

anatocistiche già stipulate, costituita dall'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero *“adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000”*, secondo quanto sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell'art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il ripristino dell'operatività dell'art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell'ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l'illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento alla francese, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all'intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l'azione di ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguirne la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo (asseritamente) costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall'indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi trovare applicazione l'art. 1283 c.c..

Non può trascurarsi di considerare, infine, che la necessità di avere tuttora riguardo - per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, infatti, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi *“scaduti”* deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purchè vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica; e ciò in ragione del rapporto di specialità reciproca sussistente tra le due norme (in ordine al quale, vedasi *infra*, nota a pag. 16 nota 71 a pagg. 49-50), implicante interferenza reciproca tra le stesse, in ragione dell'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra. Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale *“alla francese”* stilati in regime composto pare destituito di fondamento, così come argomentato.

scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente, di produzione di interessi su interessi”. Al riguardo, infatti, occorre tenere conto della natura imperativa dell’art. 1283 c.c., che impone un’interpretazione aderente alla *ratio* della previsione, tale da privilegiare, in chiave teleologica, la sostanza dell’*intentio legis*, anzichè il mero dettato letterale, al fine di evitare, attraverso artifici contabili elusivi, la violazione della dinamica economico-finanziaria vietata dalla stessa disposizione; e ciò interpretando il divieto come inerente non soltanto ad “*accordi preventivi che direttamente stabiliscano la produzione di interessi su interessi*”, ma anche ad “*accordi preventivi che abbiano comunque l’effetto di determinare la produzione di interessi su interessi*”⁶².

Non possono che condividersi, quindi, le eloquenti considerazioni recentemente espresse da autorevoli studiosi, che hanno affrontato la tematica sia sotto il profilo giuridico che sul piano scientifico: “*Nella realtà operativa, nella (quasi) totalità dei mutui “alla francese” vengono utilizzati algoritmi di calcolo basati sulle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta e ciò comporta, escludendo i casi banali di un mutuo uniperiodale o di un tasso di interesse nullo, la presenza di ana-*

⁶² cfr. A. Nigro, “*L’anatocismo nei rapporti bancari, una storia infinita?*”, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2001, pagg. 269 e ss.; nello stesso senso, con specifico riferimento al meccanismo elusivo dell’art. 1283 c.c. costituito dalla fittizia chiusura trimestrale dei conti correnti bancari ai fini della capitalizzazione degli interessi passivi maturati nel periodo precedente, cfr. F. A. Magni, “*Le regole dell’anatocismo*”, in “*Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*”, a cura di V. Cuffaro, 2009, pag. 158, nota 126, secondo il quale il fatto che l’annotazione a debito degli interessi debitori venga eseguita dalla banca, senza che il cliente “*possa avere ben chiaro e presente quanto si verifica*” (e cioè l’estinzione del debito per interessi maturatosi nel trimestre precedente), realizzerebbe – per l’apunto – un’ipotesi di pattuizione in frode alla legge, in quanto consentirebbe di ottenere per altra via il risultato, vietato dall’art. 1283 c.c., di conseguire la produzione di interessi su interessi (anche accumulatisi per meno di un semestre), a prescindere dalla proposizione di apposita domanda giudiziale, o dalla stipulazione di idonea convenzione successiva alla scadenza degli interessi primari. L’intuizione della valenza di pagamento assunta dall’annotazione in conto degli interessi passivi maturati nel trimestre precedente è di P. Ferro Liuzzi, in “*Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l’anatocismo bancario; postulati e conseguenze*”, in *Giur. comm.*, 2001, I, pagg. 5 e ss., e in “*Lezioni di diritto bancario*”, pagg. 217 e ss.; anche sotto tale profilo, resta dimostrato che il pagamento non è affatto incompatibile con la capitalizzazione degli interessi, né (alla luce della stessa citata vicenda giurisprudenziale definita con le sentenze “gemelle” del 1999, con il fenomeno dell’anatocismo).

tocismo ...Ogni debito residuo si ottiene dal precedente, sottraendo la rata e aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi ”⁶³; “Detto che per la matematica finanziaria la rata, la quota capitale e la quota interesse, componenti il piano di ammortamento del mutuo, sono interconnesse tra loro, e il tasso applicato è determinato dal numero e dall’entità delle rate, è da sempre noto che l’imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell’interesse semplice, che prevede o un’unica capitalizzazione degli interessi al termine del periodo di finanziamento o che gli interessi non producano interessi ... Da ciò deriva che più frequenti saranno i pagamenti, più frequenti saranno le capitalizzazioni degli interessi, con conseguente anatocismo ed incremento degli stessi”⁶⁴; “... ancorché gli interessi vengano, ad ogni scadenza, calcolati sul debito residuo, mantengono comunque una loro natura secondaria, nella misura in cui il relativo importo, in ciascuna rata, viene a dipendere, in funzione diretta e proporzionale, dagli interessi pregressi, scaduti e pagati; cioè, fissato capitale, rata e scadenze, in alternativa al calcolo sul debito residuo, il medesimo importo degli interessi può essere determinato, in via non più primaria, attraverso una funzione degli interessi primari precedentemente corrisposti in una sorte di proporzionalità autoregressiva: la circostanza che siano scaduti e pagati non modifica la natura dell’effetto esponenziale indotto negli interessi successivamente calcolati. Ancorché, in prima facie, alle distinte scadenze, gli interessi pagati vengono calcolati sul debito residuo, a motivo della menzionata dipendenza dagli interessi

⁶³ A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, 2016, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”, 2016.

⁶⁴ G. Colangelo, “Il lungo addio”, in Il Foro It., 2016, I, c. 1101; analoga la considerazione espressa da F. Cacciafesta, in “Le Leggi finanziarie dell’interesse semplice e composto e l’ammortamento dei prestiti”, pagg. 6-7, in Atti del Convegno organizzato da Assocut in Roma, il 16.11.2018, in www.assocut.it: “prevedere il pagamento (o la capitalizzazione) periodica degli interessi trasforma un impiego in interesse semplice in uno in interesse composto, ad un tasso maggiore; tanto maggiore quanto più è frequente il pagamento (o la capitalizzazione)”.

pregressi, si produce nell'ammortamento alla francese la progressività esponenziale con il tempo tipica dell'anatocismo"⁶⁵; "Poiché la rata dell'ammortamento "francese" è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi..... l'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo precedente vengano incorporati nel debito ... coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta"⁶⁶; "Invero, ove si presti attenzione al meccanismo di calcolo dello sconto composto ... che presiede alla formazione della rata, si comprende come non abbia alcun rilievo il fatto che il capitale erogato in rata diminuisca progressivamente e gli interessi perciò stesso non possano ipotizzarsi come inglobati in esso producendo a loro volta interessi. Questo non accade per la semplice ragione che quando si procede alla costruzione del piano ed alla determinazione del montante si computano ex ante gli interessi sul debito iniziale per il tramite appunto dello sconto composto, che tiene conto di un certo numero di rate costanti di ammontare determinato. Il capitale conteggiato in rata in quanto esattamente corrispondente in ipotesi al debito residuo risulta così all'apparenza immacolato. Ciò però non significa che immacolato dal peccato di anatocismo debba anche essere il montante (madre di tutte le rate), se è vero che lo sconto composto applicato comporta con riguardo al medesimo che ad ogni periodo t , l'interesse percepito nel periodo $(t-1)$ sia considerato nuovo capitale e venga quindi incluso nel medesimo. Nel meccanismo di calcolo

⁶⁵ cfr. R. Marcelli, "Ammortamento alla francese: I contratti di 'adesione' e i presidi posti dall'art. 1283 c.c. e dal nuovo art. 120 TUB, 2° comma. Le vischiosità addotte dalla giurisprudenza. Sentenza del Tribunale di Torino, E. Astuni del 30/5/19", pag. 7, nota 7, in www.assocu.it; per analoghi rilievi, cfr. Id., "Ammortamento alla francese e all'italiana, le conclusioni della Giurisprudenza risultano confutate dalla Matematica", in www.assocu.it, Id., "L'ammortamento alla francese. Nella rata si annida l'anatocismo", in www.assocu.it, Id., "Ammortamento alla francese, TAN, TAE, TAEG e il prezzo del finanziamento", in www.assocu.it, Id., "Anatocismo e Capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si scardina il presidio dell'art. 1283 c.c.", in www.assocu.it, Id., "L'interesse composto e l'anatocismo. Una ricorrente criticità nei rapporti creditizi, che, nell'asimmetria contrattuale ed informativa, consente alla finanza di fagocitare l'economia reale", in www.assocu.it, G. Aretusi, "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici", 2019, F. Rundo, "Ammortamento cd. alla francese e presunto effetto anatocistico", in www.altalex.com, 2016.

⁶⁶ G. Olivieri e P. Fersini, "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese" in Banche e Banchieri, 2015, pag. 134.

*di sconto composto, con cui si determina il montante, dunque al tempo t, l'interesse relativo non risulta calcolato sul capitale originario netto, ma sulla somma del capitale originario e degli interessi conteggiati nei periodi precedenti, integrando così a pieno anatocismo con riguardo alla rata unitariamente considerata*⁶⁷; *“Nel regime finanziario dell'interesse composto, alla fine di ogni periodo l'interesse maturato viene sommato al capitale, per costituire così un nuovo capitale sul quale calcolare gli interessi del periodo successivo. Considerando che il montante è per l'appunto la somma di capitale e interessi maturati, nell'interesse composto il montante alla fine di un periodo viene assunto nuovo capitale per il periodo successivo”*⁶⁸.

Non pare del resto casuale che - per quanto l'indicazione del regime finanziario non sia contemplata tra quelle “informazioni essenziali” di cui alle lettere a), b) e c), integranti il contenuto del contratto di finanziamento (relative al “tipo”, alle “parti” del contratto, nonché *importo totale del finanziamento*” ed alle “condizioni di prelievo e di rimborso” e la cui mancata indicazione nel testo contrattuale comporta, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 5, la nullità dello stesso contratto) - la stessa Banca d'Italia, nondimeno, nelle “Istruzioni per la compilazione del prospetto informativo Europeo Standardizzato” diramate presso gli istituti vigilati, con espresso e specifico riferimento ai finanziamento a rimborso graduale ha stabilito che “*qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, ossia quando gli interessi non sono interamente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all'importo totale del credito residuo, è illustrato: come e quando l'interesse differito è imputato al credito come importo in contanti; quali sono le conseguenze per il consumatore circa il debito residuo*”; indicazione, quest'ultima, che vale a rivelare l'indubbia consapevolezza in capo allo stesso organo di vigilanza bancaria, in riferimento ai piani di ammortamento a rata costante stilati in regime composto, della (già evidenziata) peculiare funzione degli interessi già contabilizzati contenuti nelle rate precedenti, ai fini, per l'appunto, della determinazione del

⁶⁷ V. Farina, “*Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*”, in I Contratti, I, 2019, n. 4, pagg. 453-454.

⁶⁸ L. M. Quattrocchio, G. Quaranta, I. Astorino, “*L'anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo in ambito nazionale e sovranazionale*”, in www.ildirittodegliaffari.it, 08.10.2015, pag. 9

“*debito residuo*” e della conseguente quantificazione della quota interessi delle rate successive.

In definitiva, atteso che “*il regime finanziario dell’interesse composto è caratterizzato dalla proprietà che l’interesse che matura in ciascun periodo al termine del periodo viene sommato al capitale per concorrere alla produzione dell’interesse nel periodo successivo*”⁶⁹ – principio assolutamente pacifico in matematica finanziaria⁷⁰ - ed una volta riconosciuto che la pattuizione anatocistica integrata dal richiamo al piano di ammortamento in capitalizzazione composta allegato al contratto di finanziamento a rimborso progressivo (piano che risponde alla condizione di equità finanziaria che connota il medesimo regime finanziario) rappresenta una convenzione anteriore alla scadenza degli interessi primari che compongono le quote di pertinenza delle varie rate di rimborso (in palese contrasto con il disposto imperativo di cui all’art. 1283 c.c.), non può che derivarne ragionevolmente che in uno scenario di tal genere l’impiego del suddetto regime esponenziale comporta inevitabilmente un effetto anatocistico⁷¹; e ciò, giova precisare, in virtù della proprietà di scindibilità

⁶⁹ cfr. G. Ottaviani, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1988.

⁷⁰ vedasi in proposito, tra gli altri, i riferimenti bibliografici citati a pag. 1 ed a pagg. 13-15 del presente articolo.

⁷¹ Giova precisare, al riguardo, che, anche in rapporto ai finanziamenti bancari, il vigente disposto dell’art. 120 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 385/1993 fa salva la legittimità della pratica anatocistica qualora gli interessi “*ulteriori*” (ovvero quelli secondari, calcolati su quelli primari “*maturati*”) siano moratori (come rivela l’inequivoco inciso “*fatti salvi quelli di mora*”), restando invece siffatta pratica preclusa (anche in presenza delle condizioni “*legittimanti*” previste dall’art. 1283 c.c., attesa la specialità della norma del T.U.B.) con riguardo agli interessi ulteriori di natura corrispettiva (cfr. V. Farina, “*La (ennesima) resurrezione dell’anatocismo bancario*”, in *I Contratti*, 2016, pag. 709); tali dovendosi qualificare quelli prodotti, nei sistemi di ammortamento alla francese, per effetto dell’applicazione del regime composto, combinata con i vincoli della rata costante e dell’anticipazione dell’obbligazione accessoria - *rectius*, delle singole quote della stessa incluse nelle varie rate – rispetto alla scadenza dell’obbligazione relativa al capitale residuo (sul quale gli interessi primari vengono calcolati), oggetto delle rate successive a quella presa in considerazione.

L’inquadramento appena delineato pare a chi scrive assolutamente condivisibile, essendo peraltro opportuno precisare, al riguardo, che, a stretto rigore, il carattere speciale dell’art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B. dovrebbe impedire, per i finanziamenti bancari di qualsivoglia genere, la produzione di interessi ulteriori su quelli corrispettivi (anche ove ricorrano le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 1283 c.c.) soltanto qualora gli interessi primari sui quali essi sono computati (vuoi capitalizzando i primi, vuoi per effetto del ricorso al regime di capitalizzazione composta) siano semplicemente “*maturati*” (tali, ad esempio, gli in-

propria della legge finanziaria che lo governa e “*qualunque sia il piano di rimborso del prestito, sia esso in unica soluzione alla scadenza oppure graduale nel tempo, a rate costanti o meno*”⁷². Risultano aderenti all’orientamento ricostruttivo appena indicato (pressochè pacifico nella letteratura scientifica in materia) talune pronunce di merito, che invero rappresentano, almeno nell’attuale stato dell’arte, un indirizzo giurisprudenziale ancora

teressi passivi prima della chiusura effettiva del conto corrente assistito da apertura di credito); mentre, qualora essi siano anche “*scaduti*”, ovvero effettivamente esigibili, secondo la locuzione adottata dall’art. 1283 c.c. (come quelli compresi nelle quote che compongono le varie rate di rimborso di un mutuo con ammortamento “alla francese”, una volta giunto in scadenza il relativo termine di adempimento), la pratica anatocistica resterebbe pur sempre legittima, sia pure soltanto in presenza delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla medesima disposizione codicistica (che, in tale limitato ambito, conserverebbe la sua portata precettiva) e quindi giammai in base ad una pattuizione contenuta nello stesso contratto di finanziamento (in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi primari) ed a fronte di un godimento di capitale (e quindi di un accumulo di interessi) e/o di un’esigibilità almeno semestrale. In altri termini, a ben vedere il rapporto che intercorre tra l’art. 1283 c.c. e l’art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B. pare a chi scrive possa essere più precisamente qualificato in chiave di specialità reciproca (o bilaterale), che, richiamando la definizione adottata dalla Suprema Corte nel suo più autorevole consesso (sia pure in altro ambito di cognizione), si configura “*quando l’aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all’ipotesi generale che a quella specifica*” (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963): l’art. 1283 c.c. (disposizione applicabile a qualsivoglia rapporto obbligatorio avente ad oggetto interessi e quindi di portata “generale”) regola l’anatocismo con riguardo agli interessi (primari) “*scaduti*” (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell’esecuzione del rapporto, secondo quanto già evidenziato), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente “*maturati*” (ovvero acquistati “*giorno per giorno*” sul capitale di riferimento, in base all’art. 820 comma 3 c.c.), vale a dire l’esigibilità (per l’appunto per effetto della sua scadenza) del credito accessorio; da parte sua, l’art. 120 comma 2 lett. b) (previsione specificamente applicabile ai rapporti contrattuali inerenti all’attività bancaria, vale a dire alla raccolta del risparmio e di esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e, quindi, tendenzialmente “speciale”) vieta la produzione di “*interessi ulteriori*” generati da “*interessi debitori*” (del pari primari) semplicemente “*maturati*”, integrando la maturazione una nozione sicuramente più ampia rispetto a quella che definisce gli interessi esigibili (in quanto pervenuti a scadenza). Il ridetto rapporto di specialità bilaterale tra le due norme giustifica l’esclusione dell’ipotetica integrale (ed esclusiva) operatività dell’una (l’art. 120 comma 2 T.U.B.) in luogo dell’altra (l’art. 1283 c.c.) in relazione ai rapporti bancari e la ricostruzione del nesso di interferenza tra le stesse, sul piano della disciplina applicabile, come dianzi delineato nella presente nota.

⁷² cfr. C. Mari e G. Aretusi, “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in *Il Risparmio*, n. 1/2019, pag. 119.

minoritario, ma che di recente sta registrando sempre maggiore diffusione⁷³.

L'equivoco essenziale che inficia la contraria ricostruzione interpretativa, in questa sede criticata, pur recepita da nutrita giurisprudenza di merito⁷⁴ (che, in taluni casi, ha addirittura sanzionato con statuizioni condannatorie per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., l'attività difensiva fondata sul rilievo del contrasto tra l'impiego del regime composto nel piano di ammortamento alla francese ed il disposto di cui all'art. 1283 c.c.⁷⁵), consiste, in definitiva, nel trascurare di considerare che, come rimarcato da illustri cattedratici, "... *il debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che ... è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*" e che "... *gli interessi, ancorchè semplici nell'intervallo temporale, supposto unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale*

⁷³ cfr. Trib. Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008 n. 113 (G.U. Mastronardi), in Giur di. merito, 2009, I, pag. 82, Trib. Larino – Sezione Distaccata di Termoli 03.05.2012 (G.U. Previati), in www.almaiura.it, Trib. Ferrara 05.12.2013 (G.U. Ghedini), Id. 28.04.2018, in www.ilcaso.it, Trib. Isernia 28.07.2014 (G.U. De Angelis), in www.ilcaso.it, Trib. Napoli, 13.02.2018 (G.U. Pastore Alinante), in www.ilcaso.it, Trib. Lucca, 10.05.2018 (G.U. Mancini), Trib. Palermo, 30.06.2016 (G.U. Maisano) in www.ilcaso.it, Trib. Cremona, 28.03.2019 (G.O.T. Corini), in www.ilcaso.it, Trib. Roma, 29.05.2019 (G.U. Zanchetta), in www.assoctu.it, Trib. Massa, 7 novembre 2018, n. 797 (G.U. Provenzano), in www.ilcaso.it e in www.assoctu.it, Id., 7 febbraio 2019 n. 160 (G.U. Provenzano), in www.assoctu.it, Id., 14.08.2018 n. 585 (G.O.T. Ginesi), in www.sdlcentrostudi.it.

⁷⁴ cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano 27.06.2019 n. 6299, Id. 14.03.2019 n. 2490, Id. 05.05.2014, Trib. Roma 14.03.2019 n. 5583, Id. 14.03.2018 n. 5765, Id. 13.04.2017 n. 7495, Trib. Parma 21.02.2019 n. 305, Id., 29.01.2019 n. 154, Trib. Livorno, 03.01.2019 n. 5 Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia, 27.09.2017, Id. 11.10.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Id. 25.07.2017 n. 2408, Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 20.12.2018, Id. 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Bologna 14.06.2017 n. 1292, Trib. Treviso 27.10.2016 n. 2646, 12.11.2015, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, Id. 05.10.2016, Trib. Lucca 18.02.2017 n. 407, Id. 08.01.2015 n. 30, Id. 01.10.2014 n. 1439, Trib. Cassino 04.12.2018 n. 1340, Trib. Siena, 17.09.2014, Trib. Arezzo, 24.11.2011, Trib. Lecce 16.09.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Brindisi 18.10.2018 n. 1518, Trib. Catania 11.07.2018 n. 2948, Trib. Mantova 21.10.2016 n. 985, Trib. Terni 03.01.2018 n. 6, Trib. Benevento 19.11.2012 n. 1936, in www.iusexplorer.it.

⁷⁵ cfr., ad es., Trib. Verona, 24.03.2015 n. 759, in www.expartecreditoris.it, Trib. Salerno, 30.01.2015 n. 587cit., in www.assoctu.it.

che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta”⁷⁶. In realtà, prospettare il T.A.N. come riferito ad un intervallo di tempo unitario tra due scadenze successive (scenario in presenza soltanto del quale le funzioni del regime semplice e del regime composto coincidono) presuppone ed implica che l’obbligazione di rimborso del mutuo sia scomposta in una pluralità di operazioni finanziarie successive (in buona sostanza, in una pluralità di prestiti), ciò che contrasta palesemente con il consolidato principio giurisprudenziale della distinzione giuridica dell’obbligazione restitutoria (relativa al capitale) e di quella accessoria (inerente agli interessi corrispettivi); principio ormai dominante nel diritto vivente e che ha reso pressochè priva di concreta portata applicativa nell’attuale casistica giudiziaria la teorica per la quale la rata di rimborso (comprensiva di quota capitale e quota interessi) costituirebbe un “*unicum*” inscindibile, ovvero un’obbligazione autonoma ed unitaria (avente ad oggetto, per l’appunto, la prestazione pecuniaria consistente nella rata nella sua interezza), obbligazione nella quale non sarebbe più dato distinguere (né sotto il profilo economico-contabile, né dal punto di vista giuridico) tra sorte capitale ed interessi⁷⁷; teorica, quest’ultima, cui si era fatto ricorso in dottrina

⁷⁶ G. Olivieri – P. Fersini “*Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese*”, in *Banche e Banchieri*, 2/2015, pag. 441; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot ed altri, “*Matematica Finanziaria*”, 1998, pag. 187 e segg..

⁷⁷ cfr., tra gli altri, B. Inzitari, “*La produzione degli interessi degli interessi o anatocismo*”, in *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia*, diretto da F. Galgano, Vol. VI, 1983, pag. 292: “... una volta ammessa la producibilità di interessi da parte del capitale monetario, non si vede come si possa distinguere, da un punto di vista economico, la produzione di interessi anche per quella parte di capitale che definiamo giuridicamente come interessi già maturati”; A. De Simone e M. L. Ienco, “*Sulla inconfigurabilità dell’anatocismo nel conto corrente operativo*”, in www.expartecreditoris.it e in *Gazzetta forense*, 2015, fasc. 6, pagg. 35 e ss.: “... al momento dell’inadempimento ci si trova al cospetto di una sola obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi. L’inadempimento della rata trasforma le due obbligazioni, seppure originariamente distinguibili ... in un unico debito”.

Tale teorica si è diffusa, ancor prima che in relazione ai contratti di mutuo, con riferimento all’addebito trimestrale in conto degli interessi passivi: “... il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. risulta applicabile soltanto nell’ipotesi di interessi maturati (giorno per giorno), scaduti (al termine contrattualmente pattuito e quindi, da quel momento, esigibili dal creditore) e “non pagati” dal debitore tenuto alla prestazione. È infatti evidente che gli interessi, una volta pagati, giuridicamente non esistono più come tali e non possono pertanto produrre altri interessi”; ne deriverebbe che “l’accordo anatocistico può in concreto sussistere (ed è allora in principio vietato dall’art. 1283 c.c.) soltanto nelle ipotesi in cui l’interesse, una volta scaduto (cioè divenuto esigibile dal creditore), non sia pagato dal

anche al fine di escludere che, con riguardo ai conti correnti bancari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi integrasse violazione dell'art. 1283 c.c.⁷⁸ ed alla quale anche la stessa Corte regolatrice aveva in precedenza prestato sostanziale adesione – giova precisare in pronunce risalenti ad epoca antecedente al *revirement* compiuto con le succitate sentenze del 1999 - laddove, con specifico riferimento al contratto di mutuo

debitore e poi riscosso dal creditore. E questa ipotesi ricorre tutte le volte in cui, appunto, il creditore pone in essere un "meccanismo" negoziale per cui gli interessi, una volta scaduti, vengano: (i) contabilizzati; (ii) non riscossi; (iii) resi produttivi di (ulteriori e distinti) interessi" (cfr. U. Morera – G. Olivieri, "Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, comma 2, T.U.B.", in www.associazionepreite.it, pag. 6 e nota 3).

⁷⁸ "la somma addebitata in conto ... produce interessi non già perché siano gli stessi interessi a produrre altri interessi ... bensì perché [...] soggiace, com'è inevitabile, alla disciplina sua propria" (cfr. U. Morera, "Sulla non configurabilità della fattispecie <<anatocismo>> nel conto corrente bancario", in *Rivista dir. civ.*, 1995, pag. 23); per analoghi rilievi, cfr. P. Ferro Liuzzi, "Lezioni di diritto bancario", 1995, pag. 162, Id., "Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli", in *Rivista dir. prov.*, 2000, pagg. 201 e ss.: "ciò che impedisce di ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel conto corrente bancario è la circostanza che, con l'annotazione, il rapporto relativo agli interessi si estingue, onde (...) non può parlarsi di interessi scaduti, che producono altri interessi"; in termini pressochè identici, C. Colombo, "Gli interessi bancari", 2014, pagg. 76-77": "ciò che impedisce di ravvisare la fattispecie dell'anatocismo nel conto corrente bancario è la circostanza che, con l'annotazione, il rapporto relativo agli interessi si estingue, onde non può parlarsi di interessi scaduti, che producono altri interessi"; P. Ferro Liuzzi., "Una nuova fattispecie giurisprudenziale: «l'anatocismo bancario»; postulati e conseguenze", in *Giur. comm.*, I, 2001, 5 ss.; O. T. Scozzafava, "L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare", in *I Contratti*, n. 3/2005, pag. 229 e ss.; G. Cabras. "Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio", in *Dir. banc. e merc. fin.*, 1999, pagg. 281 e ss.; A. De Simone e M L. Ienco, in "Sulla inconfigurabilità dell'anatocismo nel conto corrente operativo", in www.expartecreditoris.it, pag. 10 e in *Gazzetta forense*, Anno 8, n. 3, maggio/giugno 2015, pagg. 13-14: "l'annotazione in conto modifica immediatamente la natura giuridica dell'interesse, facendovi perdere l'originaria qualificazione, la sua originaria natura giuridica, con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si trasforma in obbligazione principale; il mutamento ontologico del debito fa sì che non esistano interessi scaduti (ed impagati). Per <<chiudere il cerchio>> ... è agevole concludere che, se non vi sono interessi scaduti (divenuti esigibili e non pagati), non c'è anatocismo"; in giurisprudenza, cfr. App. Torino, 07.05.2004 e Trib. Roma, 11.11.2004, in *Giust. Civ.*, 2005, I, pagg. 1835 e ss., con nota di U. Morera, Trib. Torino, 08.10.2014 (G.U. Conca), in www.iusexplorer.it: "l'annotazione in conto degli interessi trimestralmente ... pattuiti equivale a pagamento, per cui gli stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l'effetto, il loro regime giuridico"; quel medesimo pagamento che un illustre studioso ha definito come effettuato mediante "moneta scritturale o bancaria" (cfr. P. Ferro Liuzzi, "Il tempo nel diritto degli affari", in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, pagg. 407 e ss.).

ed in relazione all'obbligo di corrispondere gli interessi di mora (anche) sulle quote interessi comprese nelle rate scadute e non pagate, si era affermato che non si sarebbe potuto *“correttamente ... parlare di anatocismo, perché gli interessi di ammortamento costituiscono componenti della rata secondo la tabella di ammortamento del mutuo e devono ritenersi capitale da restituire ...”*⁷⁹. Tale teorica è stata invece superata e sottoposta a radicale critica dal medesimo Supremo Collegio a seguito del richiamato *“tempestoso” overruling* giurisprudenziale del 1999⁸⁰. Del resto, fin dal XIX secolo un insigne matematico ebbe modo di porre in luce l'artificio contabile consistente nel procedere all'analisi del fenomeno occultando l'utilizzo del regime composto per il calcolo degli interessi e creando le condizioni dell'apparente impiego a tal fine di quello semplice, rapportando il tasso di interesse ad un tempo unitario (vale a dire creando le condizioni per la coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata) e rendendo al contempo (convenzionalmente) esigibile, di scadenza in scadenza, l'obbligo di pagamento degli interessi maturati in ciascun periodo; ipotesi questa nella quale (soltanto), come dianzi precisato, le funzioni del regime della capitalizzazione semplice e del regime della capitalizzazione composta effettivamente coincidono: *“Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici*

⁷⁹ cfr. Cass. n. 6631/1981, conf. Id n. 5409/1983, Id. n. 6153/1990, Id. n. 9227/1995, n. 3296/1997; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano, 27.02.1992, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, pag. 191, Id., 02.12.1992, ibidem, 1992, II, 359 e, in dottrina, cfr. A. De Simone e M. L. Ienco, in Gazzetta forense, 2015, fasc. 6, cit..

⁸⁰ La suggestiva espressione è di V. Carbone, *“Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa”*, in Banca, borsa e tit. cred., 1999, II, pag. 389 e in I Contratti, 1999, a commento delle sentenze Cass. n. 2374/1999 e Cass. n. 3096/1999.

Emblematico, in proposito, un passaggio motivazionale della sentenza n. 603/2013 della Corte regolatrice: *“L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale “ammortamento” comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall'art. 1283 c.c. ...”*.

del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degli interessi dopo il tempo t "⁸¹. In altri termini, "solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per "una" unità di tempo (ma non per ogni unità di tempo)"⁸²; ciò che vale, per l'appunto, a creare l'apparenza del ricorso al regime lineare. Anche più recentemente, è stato correttamente evidenziato che "se il piano d'ammortamento di un prestito prevede pagamento d'interessi su un debito (per sorte capitale, n.d.r.) ancora non scaduto, allora il flusso di cassa cui esso dà luogo corrisponde a quello di un investimento in interesse composto al tasso uguale al TAEG di quel prestito"⁸³ e, in modo ancor più eloquente, che tutte le volte che, "nelle forme di ammortamento progressivo", qualora in base alla disciplina negoziale "il debitore paghi periodicamente gli interessi, via via maturati sul debito ... residuo", tale *modus procedendi* è di per sé riconducibile "entro l'ambito dell'interesse composto"⁸⁴.

In definitiva, l'equivoco in cui incorre l'indirizzo giurisprudenziale in questa sede criticato è ravvisabile nel dare per presupposto (in mancanza di effettiva verifica scientifica e quindi in base ad una mera congettura) che, alla scadenza di ciascuna rata di rimborso, la quota interessi della rata successiva venga effettivamente calcolata applicando il tasso pattuito sul (solo) intero debito capitale residuo, senza tener conto che, in realtà, a tal fine detto capitale residuo viene maggiorato (in funzione meramente contabile, per quantificare le quote interessi fin dall'elaborazione del piano di ammortamento e, quindi, ben prima dell'effettiva scadenza delle varie rate, ciò che implica, per l'appunto, una convenzione in tal senso anteriore alla scadenza, scenario illecito ai sensi dell'art. 1283 c.c.) di interessi già maturati che compongono le rate che precedono quella presa in considerazione; vale a dire omettendo di porre in evidenza che, in buona

⁸¹ cfr. A. Casano, "Elementi di Algebra, Primary Source Edition", 1845, pag. 277.

⁸² cfr. E. Levi, "Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale", 1964.

⁸³ cfr. F. Cacciafesta, "Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN", in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 3, 2019 e in www.ildirittocommerciale.com.

⁸⁴ cfr. F. Cacciafesta, "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", in Politeia, 120/2015, pag. 33 e in www.ildirittocommerciale.com.

sostanza, il computo degli interessi viene effettuato sul montante (comprensivo di capitale e di interessi pregressi), non già soltanto sul capitale residuo: infatti, gli interessi che compongono ciascuna rata successiva alla prima, indipendentemente dal loro effettivo pagamento, in base al regime composto vengono comunque “contabilizzati nel conto economico”, di tal che essi “vanno ad aumentare il debito residuo e quindi capitalizzati”, producendo, pertanto, “altri interessi per il periodo successivo”⁸⁵. Ciò, peraltro, ricorrendo ad una sorta di *roll over* del finanziamento alla scadenza di ciascun periodo di rimborso, scomponendolo arbitrariamente in una pluralità di distinte ed autonome operazioni finanziarie, in contrasto con il consolidato principio recepito dalla Corte regolatrice secondo cui, costituendo il mutuo “contratto di durata”, “le diverse rate ... non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”; di modo che “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni”⁸⁶. Del resto, come è stato acutamente osservato in dottrina, se così non fosse non si potrebbe “altrimenti spiegare” la previsione di cui all’art. 1819 c.c., “per la quale il mancato pagamento di una rata può produrre la decadenza dal beneficio del termine”⁸⁷. Non è quindi assolutamente vero, in definitiva, che, come affermato nella pronuncia in commento, anche in virtù del richiamo a quella del Tribunale di Arezzo succitata, le quote interessi sono “calcolate solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio”, atteso che, ai fini del calcolo di dette quote, gli interessi compresi nelle rate precedenti (indipendentemente dal fatto che risultino pagati o rimangano insoluti nella fase esecutiva dell’obbligazione di rimborso) vengono inglobati nel debito capitale residuo (del periodo precedente) e dalla somma complessiva che deriva da tale operazione – che in

⁸⁵ cfr. G. Olivieri – P. Fersini “Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese”, in *Banche e Banchieri*, 2/2015, pag. 138.

⁸⁶ cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 18951/2013, n. 17798/2011.

⁸⁷ cfr. C. Camardi, “Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale”, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2015, n. 1, II.

un recente studio scientifico è stata eloquentemente definita “*miscela di capitale e interessi*”⁸⁸ - viene sottratta non già l’intera rata presa in considerazione, bensì la sola componente per sorte capitale della stessa; ciò che vale a confermare che, ai fini della determinazione del debito che residua dalla contabilizzazione del pagamento di ciascuna rata (esclusa la prima) e della quantificazione delle quote interessi delle rate successive, nel medesimo “debito residuo” vengono, di volta in volta (ovvero con riferimento a ciascuna scadenza delle varie rate successive alla prima), cumulati parte degli interessi (già) conteggiati nelle rate pregresse (ovvero la componente anatocistica degli stessi); in tal modo procedendo, in buona sostanza, ad un continuo aggiornamento contabile del ridotto debito, come se si trattasse di una pluralità di rapporti finanziari successivi (in palese contrasto con il consolidato principio di unicità dell’obbligazione restitutoria che deriva dal finanziamento). In altri termini, in un piano di rimborso progressivo di un finanziamento elaborato in regime di capitalizzazione composta, “*il debito residuo cresce esponenzialmente nel tempo perché gli interessi maturati in un periodo, inglobati nel debito residuo, producono ulteriori interessi nei periodi successivi*”⁸⁹. Ne consegue, pertanto, che non è affatto fondata l’affermazione per la quale nei piani di ammortamento a rata costante stilati in capitalizzazione composta il fenomeno anatocistico sarebbe da escludere in radice in quanto “*al termine di ciascun periodo, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data*”, ovvero “*tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi*”, secondo quanto sostenuto dal Tribunale di Torino, attraverso il richiamo testuale alla (dallo stesso condivisa) motivazione della sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011.

⁸⁸ cfr. C. Mari e G. Aretusi, “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in *Il Risparmio*, n. 1/2019, pag. 121.

⁸⁹ cfr. C. Mari e G. Aretusi, “*Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in *Il Risparmio*, n. 1/2019).

3. Il rapporto tra il regime finanziario e la produzione degli interessi (proporzionale o esponenziale rispetto al tempo) alla luce della disciplina codicistica (artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.).

Né può condividersi l'assunto, contenuto nella medesima sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare *“una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”*), si limiterebbe soltanto a *“prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto>>”*, vale a dire *“a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera (de die in diem)”*, senza affatto prescrivere, quindi, *“che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)”*. La nozione di *“progressione giornaliera”*, nella sua genericità, non vale del resto a qualificare, di per sé sola, il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale; interessi che (diversamente dai canoni di locazione) necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia⁹⁰ e smentito, in chiave ermeneutica, dagli stessi lavori preparatori che precedettero la promulgazione del Codice Civile del 1942, in particolare dalla Relazione del Guardasigilli Grandi, per quanto verrà di seguito precisato; e ciò al di là della considerazione, di ordine logico-letterale, per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *“giorno per giorno”* (non già, in ipotesi, *“giorno su giorno”*) pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e sull'incremento secondo progressione aritmetica) piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi secondo progressione geometrica)⁹¹. Lo stesso art. 1284 comma 1 c.c., nello stabilire

⁹⁰ cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, Id. n. 20600/2011, n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, n. 20600/2011.

⁹¹ Coglie esattamente il valore del principio di proporzionalità trasfuso nel disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c. quella dottrina che ha testualmente sottolineato: *“Codesta regola, riguardando gli interessi tout court, non soltanto, in assenza di una diversa pattuizione, regola il tempo in cui si acquistano gli*

il saggio legale degli interessi in rapporto all'anno (prescindendo quindi dai tempi della corresponsione degli stessi, ovvero dall'eventuale scadenza infrannuale delle rate, e facendo riferimento esclusivamente alla loro proporzionalità rispetto al capitale finanziato ed alla durata del godimento dello stesso da parte del mutuatario - connotato che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo del finanziamento) - richiama, a ben vedere, il regime finanziario lineare, specie ove letto congiuntamente all'art. 1283 c.c.; non a caso, un insigne giurista, in linea con la dottrina tradizionale⁹², nell'individuare nella proporzionalità (unitamente all'omogeneità ed alla periodicità) uno dei caratteri tipici dell'obbligazione per interessi, ha avuto modo di sottolineare, per l'appunto, che essi "sono determinati in base all'applicazione di un'aliquota, fissa o variabile, alla somma capitale nel corso del tempo (proporzionalità)"⁹³.

Il Supremo Collegio, del resto, ha in più occasioni affermato un eloquente ed inequivoco principio di diritto, escludendo che l'espressione "*in ragione della durata del diritto*" (contenuta nel citato comma 3 dell'art. 821 c.c.) possa essere intesa, in ipotesi, anziché in chiave di proporzionalità (ovvero secondo progressione aritmetica), nel senso della produzione esponenziale (vale a dire alla stregua di progressione geometrica) degli interessi rispetto al tempo: "*In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno.*

interessi semplici, ossia gli interessi che maturano sul capitale, bensì disciplina, in assenza di un diverso uso o pattuizione, il tempo in cui si acquistano anche gli interessi anatocistici. Come l'interesse semplice, cioè quello proporzionale al capitale e al tempo, così anche il composto, ossia quello che, in attesa di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale, trova il ritmo del tempo di acquisto nel «giorno per giorno». La conclusione diviene, allora, obbligata. Quello anatocistico è un interesse composto discontinuo convertibile" (cfr. V. Barba, , "La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico", in G. Capaldo (a cura di), "L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie", 2010, pag. 541).

⁹² cfr., *ex plurimis*, A Vita, Voce "*Interessi*", in Novissimo Digesto Italiano (diritto civile), 1938, A. Ascarelli, "*Obbligazioni pecuniarie*", in Delle obbligazioni, Commentario Scialoja-Branca IV, (artt. 1277-1284), pagg. 565 e segg., M. Libertini, Voce "*Interesse*", in Enciclopedia del Diritto, XII, 1972, pagg. 95 e segg., E. Quadri, "*Le obbligazioni pecuniarie*", in Trattato di Diritto Privato diretto da Pietro Rescigno, IX, Vol. 1, 1984, pag. 523 e segg., A- Di Majo, "*Le obbligazioni pecuniarie*", 1996, pagg. 19 e segg..

⁹³ cfr. R. Sacco "*Trattato di Diritto Civile – Il rapporto obbligatorio*", 2015.

Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"⁹⁴.

Richiamate le considerazioni in precedenza svolte, siffatto principio si risolve, a ben vedere, nell'affermazione della formula matematica dell'interesse semplice quale unico regime finanziario applicabile al fine di rispettare l'art. 1283 c.c.: in pratica, tale previsione imperativa vieta la produzione di interessi su interessi (salvo che ricorrano le precipue condizioni ivi previste) proprio perché essa consiste in una metodologia di calcolo che, per sua stessa natura, implica violazione del principio di proporzionalità recepito dall'art. 821 comma 3 c.c., in virtù del quale la produzione degli interessi deve operare in modo proporzionale rispetto al tempo ed al capitale (mentre con la capitalizzazione composta avviene in modo esponenziale, ovvero proporzionale al montante, comprensivo di capitale ed interessi). Il principio richiamato risulta ribadito anche nella successiva sentenza della Corte regolatrice n. 20600/2011, laddove, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)*", si è testualmente rimarcato che "*Il saggio di interesse costituisce ... la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel*

⁹⁴ cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191; conformi Id. n. 3797/1974, Id. n. 987/1978, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito, nell'ambito della quale si segnalano, tra le altre, Trib. Roma, 30.11.1966, in Rass. Giur. En. Elettr. 1967, pag. 59; Trib. Milano, 10.7.1969, in Rass. Giur. En. Elettr., 1969, pag. 864; App. Roma, 29.1.1970, in Rass. Giur. En. Elettr., 1970, pag. 401; Trib. Roma, 19.10.1971, in Rass. Giur. En. Elettr., 1972, pag. 260; App. Milano, 28.4.1972, in Rass. Giur. En. Elettr. 1972, pag. 360; App. Roma, 20.6.1974, in Rass. Giur. En. Elettr., 1974, pag. 803.

caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)⁹⁵". Anche nella sentenza n. 870/2006 della Corte regolatrice, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma ... corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), si è qualificata espressamente tale somma come *"proporzionale"* (evidentemente rispetto al capitale ed alla durata) e ciò in virtù dell'inequivoco richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c.⁹⁶. Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"*⁹⁷; facendo quindi in tal modo inequivoco riferimento, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice (ovvero a quella applicata soltanto al momento della chiusura definitiva del conto); e ciò proprio in quanto quest'ultimo regime finanziario corrisponde, come sin qui chiarito, al modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.).

Il diritto vivente compendiato negli arresti giurisprudenziali sin qui richiamati trova, del resto, univoco conforto, sia pure con accenti e declinazioni vari, nella dottrina che ha affrontato la tematica in questione: tra i caratteri essenziali degli interessi è stato infatti individuato, per l'appunto, quello della *"proporzionalità, intesa nel senso che l'oggetto dell'obbligazione di interessi viene determinato in base alla moltiplicazione del fattore*

⁹⁵ cfr. Cass. n. 20600/2011 cit..

⁹⁶ cfr. Cass. n. 870/2006 cit..

⁹⁷ cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit..

*tempo per una determinata aliquota del debito principale*⁹⁸; e ciò in assoluta conformità alla formula che, in matematica finanziaria, esprime il regime di capitalizzazione semplice ($I = C \cdot i \cdot t$); dovendosi precisare, al riguardo, che in tale contesto il “tempo” non può che essere identificato nella frazione temporale nella quale si acquista *ex lege* il diritto agli interessi, vale a dire il “giorno” (art. 821 comma 3 c.c.). Ed ancora, si è sottolineato: che “*il tasso degli interessi stabilisce, per definizione, un rapporto di proporzionalità tra le quantità dell’obbligazione principale ed accessoria; non rileva, invece, propriamente e nonostante che sia commisurato ad un periodo di tempo, sul rapporto tra il tempo durante il quale il capitale produce interessi e l’ammontare complessivo degli interessi dovuti per quel periodo: questo rapporto, che è pure di proporzionalità, è un effetto necessario della periodicità della obbligazione, e quindi del fatto che il debito complessivo di interessi è la somma degli interessi acquistati in ciascun periodo unitario, somma che riflette appunto la durata della produttività del capitale*”⁹⁹; e che, in perfetta aderenza al suenunciato principio espresso dalla Suprema Corte, il fatto che, ai sensi dell’art. 821 comma 3 c.c., “*i frutti civili si acquistano giorno per giorno*” (in ragione della durata del godimento del capitale, n.d.r.) ... *postula che l’obbligazione relativa ai frutti civili in concreto si accresce in funzione dei giorni di durata del rapporto*”, di modo che, ad esempio, “*se quale corrispettivo di un contratto di locazione viene fissato un determinato canone, il proprietario acquista ogni giorno il diritto di aver corrisposto una frazione di tale canone, che si può calcolare dividendo il corrispettivo complessivamente convenuto per i giorni di durata del rapporto*”¹⁰⁰; criterio, quello appena indicato, che, con precipuo riferimento alla produzione degli interessi, si attaglia tipicamente al regime della capitalizzazione semplice, fondato per l’appunto sul principio di proporzionalità.

Nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 (sub paragrafo 391) si legge, del resto, che “*Nel*

⁹⁸ cfr. M. Libertini, Voce “*Interesse*”, in *Enciclopedia del Diritto*, pag. 95, conf., *ex plurimis*, E. Quadri, “*Gli interessi*”, in *Trattato di Diritto Privato* diretto da Pietro Rescigno, Vol. 9, pagg. 529-530.

⁹⁹ cfr. G. Marinetti, Voce “*Interessi*” in *Novissimo Digesto Italiano*, pag. 863.

¹⁰⁰ cfr. O.B. Scozzafava, in, “*Il Codice Civile Commentato*”, a cura di Pietro Schlesinger, “*Dei beni – artt. 810-821*”, pag. 187.

*definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono “per occasione della cosa”, ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell’acquisto dei frutti naturali ... il momento della separazione è decisivo per l’acquisto da parte dell’avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” . Dalla citata “Relazione Grandi” si desume, quindi, che la novità introdotta nell’art. 821 comma 3 c.c. consiste nell’aver rimesso all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel “rapporto giuridico che costituisce l’obbligo” (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l’appunto, che l’ (attuale) art. 821 comma 3 c.c., così “come l’art. 481 del codice del 1865”, continua ad imporre che essi maturano “giorno per giorno”. In definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti **non può derogare** al criterio legale che regola la modalità di acquisto degli interessi, costituito dal regime lineare della capitalizzazione semplice; principio che, unitamente agli art. 1283 e 1284 c.c., deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia¹⁰¹.*

¹⁰¹ Non può quindi condividersi quanto affermato da una già citata dottrina (cui va comunque reso il merito di aver affrontato *ex professo* la questione, mai sufficientemente approfondita sotto il profilo giuridico ed anzi, il più delle volte intenzionalmente elusa), laddove ha ritenuto “*non corretta*” la tesi secondo la quale “*anche nel mutuo rateale*”, gli interessi debbano essere “*corrisposti ... necessariamente secondo il regime di interessi semplice*”. Tale conclusione, in effetti, risulta argomentata in virtù del mero laconico rilievo secondo cui “*gli interessi maturati in relazione a ciascuna rata di mutuo sono esigibili per la parte di capitale oggetto di restituzione*”, ciò che comporterebbe, di per sé solo, per l’appunto la legittimità del (pur riconosciuto) costo occulto del finanziamento rappresentato

dall'incremento del monte interessi implicato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta (cfr. cfr. N. De Luca, *“Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all'italiana”*, cit.). Al di là del fatto che, come già chiarito, le quote interessi che compongono la rata quantificata secondo il regime composto vengono solitamente calcolate non *“sulla quota capitale oggetto di restituzione”* (ovvero, sembra doversi intendere, su quella inclusa nella singola rata presa in considerazione), bensì sull'intero debito capitale residuo (destinato ad essere rimborsato con le rate successive), pare sfuggire a tale dottrina che l'anticipazione convenzionale dell'esigibilità delle medesime quote interessi (rispetto a quella del capitale residuo sul quale esse vengono calcolate) non vale, di per sé sola, a rendere gli interessi oltre che, per l'appunto, *“scaduti”* (per l'intervenuto decorso dei termini di pagamento pattuiti), anche dovuti, ovvero *“esigibili”* laddove, come nel caso in esame, l'esercizio dell'autonomia negoziale privata risulti in contrasto con disciplina imperativa, in quanto tale inderogabile (segnatamente con le condizioni ed i limiti in presenza dei quali soltanto l'art. 1283 c.c. consente la pratica anatocistica); contrasto che pare invero innegabile con riferimento alla tematica in questione. Eppure quella stessa dottrina ha (contraddittoriamente) posto in rilievo, nel medesimo contesto argomentativo, siffatto contrasto sotto vari profili, vale a dire: sia in ordine alle modalità di calcolo degli interessi ed alla lievitazione esponenziale degli interessi, indotta dal ricorso al regime di capitalizzazione composta, esplicitamente indicata come corrispondente al risultato economico vietato dall'art. 1283 c.c.: (*“è pur vero che sia nel mutuo all'italiana sia in quello alla francese, come praticati nella prassi, si determina una moltiplicazione degli interessi dovuti, analoga a quella che la norma sull'anatocismo vieta. Gli interessi che devono essere corrisposti, infatti, sono computati non sul solo capitale di volta in volta oggetto di restituzione, bensì sull'intero capitale mutuato”* residuo, n.d.r.); sia con riguardo al costo occulto del finanziamento implicato dal ricorso al suddetto regime finanziario, non espressamente pattuito e tale da determinare divergenza tra tasso nominale indicato in contratto (T.A.N.) e tasso effettivo (T.A.E.) risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento (*“... si crea una rendita finanziaria non pattuita a favore della banca e un correlativo maggior costo occulto per il mutuatario”*). Non si vede, allora, cosa osti all'affermazione dell'illegittimità dell'impiego del regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione della rata e del monte interessi, laddove esso comporti – operando congiuntamente ai vincoli pattizi relativi alla previsione della rata costante ed all'anticipazione dell'esigibilità degli interessi corrispettivi rispetto alla scadenza dell'obbligo di rimborso del capitale sul quale essi sono calcolati – un obiettivo (ed inconfutabile) contrasto con le condizioni ed i limiti (imperativi) dell'anatocismo codicistico ex art. 1283 c.c..

Il fatto che ai privati sia consentito concordare, in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento (e quindi a propria discrezione), la scadenza (e quindi il momento di esigibilità) dell'obbligazione di interessi (cfr. Cass. n. 4604/2017, Id. n. 19452/2012, Id. n. 28204/2011, Id. n. 4587/2008), eventualmente anche in anticipo rispetto a quella del capitale di riferimento – ciò che costituisce conferma della già evidenziata autonomia dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale – non esclude evidentemente che l'esercizio della stessa autonomia privata sia comunque sottoposto al giudizio di meritevolezza degli interessi sottesi e perseguiti, che non può essere superato laddove si ponga in contrasto con disciplina imperativa (in quanto tale inderogabile); se è vero – come è vero – che la valutazione in ordine alla suddetta meritevolezza, in rapporto al concreto modello contrattuale prescelto, deve essere ragguagliata ai criteri dettati dall'art. 1343 c.c.: norme imperative, ordine pubblico e buon costume (cfr. G.

Per completezza di trattazione, in tale contesto deve escludersi che la maggiore entità del monte interessi in un piano di ammortamento a rata costante elaborato in capitalizzazione composta rispetto a quello che si presenta (fermi restando lo stesso T.A.N., gli stessi numeri e la stessa periodicità di rate) in un analogo piano stilato in capitalizzazione semplice costituirebbe non già conseguenza di un fenomeno anatocistico, bensì della particolare modalità di costruzione della rata, che, essendo caratterizzata dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati), garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c., secondo cui “*il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore*” (comma 1) e “*Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*” (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del prestito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.¹⁰². In realtà,

B. Ferri “*Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*”, 1968, pag. 406). Come osservato da accreditata dottrina, quindi, occorre tener conto “dei tempi di pagamento e della fruttuosità del capitale, che può essere nuovamente impiegato, generando interessi ... il creditore beneficia, prima della scadenza dell'anno, dell'importo degli interessi che, reimpiegati ...” (cfr. R. Marcelli, “*L'anatocismo, espunto dal parlamento, riemerge nella delibera CICR: gli 'accorgimenti' della Banca d'Italia*”, pag. 6, intervento predisposto per il Convegno “*Il nuovo Art. 120 Tub e la proposta delibera CICR della Banca d'Italia*”, organizzato da Assoctu in Roma, il 16 Ottobre 2015) generano un monte interesse superiore quello nominale ritraibile dal pagamento in unica soluzione a fine anno. L'argomento contrario, secondo il quale, atteso che “*le modalità del pagamento di una obbligazione pecuniaria per interessi ... è materia disponibile per le parti, e poiché non si rinviene alcun anatocismo nel prevedere il pagamento degli interessi in termini inferiori o diversi rispetto alla durata dell'obbligazione di restituzione del capitale*”, si dovrebbe “*concludere per la liceità di tali convenzioni*” (cfr. A. Quintarelli, “*La proposta di delibera C.I.C.R. in attuazione dell'art. 120 2° comma T.U.B.*”, pag. 239, intervento nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu in Roma, il 16.10.2015, in www.assoctu.it). Siffatto argomentare, all'evidenza, sconta inevitabilmente l' (inammissibile) obliterazione della natura imperativa (e quindi inderogabile dei parte dei privati) della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., che si pone come limite ordinamentale dell'autonomia negoziale, a tutela di un interesse pubblico.

¹⁰² in tal senso vedasi, tra le altre: Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib.

l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza di legittimità alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a titolo di interessi¹⁰³; presupposto quest'ultimo che non è invece ravvisabile nei piani di ammortamento alla francese predisposti in regime di capitalizzazione composta che si presentano nella comune casistica giudiziaria, nei quali, come dianzi chiarito, gli interessi sono solitamente calcolati (quali quote delle varie rate) sull'intero capitale residuo, oggetto delle rate non ancora scadute (situazione in virtù della quale, giova precisare, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): "... *la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*"¹⁰⁴. Ne deriva, all'evidenza, che uno scenario quale quello da ultimo rappresentato non si configura alcuna simultaneità dell'esigibilità dell'obbligazione principale e di quella accessoria. In generale, non può quindi confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). Le due disposizioni citate operano, infatti, su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto sin qui chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata

Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

¹⁰³ cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

¹⁰⁴ cfr. Cass. n. 10941/2016 cit..

norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice d'anziché richiamata – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano “*simultaneamente liquidi ed esigibili*”, presupposto questo che, come chiarito, a ben vedere non si configura generalmente nei finanziamenti con ammortamento alla francese strutturati in capitalizzazione composta; ipotesi nella quale, in costanza di applicazione del piano di rimborso concordato, la scadenza del debito per interessi (ovvero di quello relativo alla quota interessi che compone la singola rata) precede quella del capitale residuo di riferimento, sul quale essi sono computati. Ne discende che, in definitiva, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai finanziamenti appena indicati, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'“inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuto), iniziativa, quest'ultima, che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare), secondo quanto prescritto dal succitato art. 1194 c.c..

Analogamente, alcun effettivo chiarimento deriva dal configurare apoditticamente, sic et simpliciter, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di “eterogen”eità, individuando nella prima “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, ovvero “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato”, se-

condo quanto testualmente affermato nella sentenza in commento. Invero, al di là dell'evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa implicato da un inquadramento di tal genere, siffatte definizioni non valgono certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l'adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all'ordinamento¹⁰⁵. E' del resto destituito di fondamento ritenere che l'anatocismo "convenzionale" presupponga necessariamente l'inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari, avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l'art. 1283 c.c. si applica anche agli "*interessi che matureranno in futuro*" rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica¹⁰⁶. Non pare revocabile in dubbio, peraltro, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è rappresentata, *ex lege*, dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici (art. 1283 c.c.); considerazione che conferma la diversità funzionale delle due tipologie di interessi; ciò non fosse altro per il fatto che, come dianzi chiarito, questi ultimi (gli anatocistici) possono trovare concreta applicazione (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprehensive delle rispettive quote interessi) e quindi a prescindere dalla mora (e, giova ribadire, dall'inadempimento che ne costituisce il presupposto giustificativo).

Non pare poi condivisibile l'affermazione del Tribunale di Torino secondo la quale "*nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare*" esisterebbe "*un'evidenza*

¹⁰⁵ In realtà, "*Il processo di crescita degli interessi, per un medesimo tasso, espresso dal TAN, nel regime di capitalizzazione (composta, n.d.r.) degli interessi si caratterizza per una proporzionalità alterata in quanto – accompagnandosi non più al capitale finanziato, ma al montante maturato – imprime un'accelerazione all'obbligazione accessoria in una lievitazione esponenziale con il decorso del tempo. Il regime di capitalizzazione degli interessi non appare propriamente rispondente al principio di proporzionalità dell'art. 821 c.c. e 1284 c.c., costituendo l'algoritmo matematico attraverso il quale si realizza la spirale ascendente e reiterata della produzione di interessi su interessi*" (cfr. R. Marcelli, "Ammortamento alla francese. Il regime composto e l'anatocismo. L'egemonia della finanza sull'economia reale" nota 8, pagg. 6-7, in www.assocu.it, 30.09.2019).

¹⁰⁶ cfr. Cass. n. 3805/2004 cit..

legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale¹⁰⁷, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta". Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due "tassi" appena richiamati rispetto alla nozione di prezzo del finanziamento (che è espresso dal regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c., dovrebbero essere prodotti gli interessi), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi inclusi) tesi a perseguire finalità ben diverse, consistenti, quanto al primo, nel consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione

¹⁰⁷ L'art. 19 della L. n. 142/1992 prevede che il T.A.E.G. rappresenta "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso ... calcolato in conformità alla formula matematica che figura nell'allegato II alla Direttiva del Consiglio 90/88/CEE"; tale Direttiva, da parte sua, precisa che si tratta di un tasso (la sua esatta denominazione in inglese è, in realtà, "Annual Percentage Rate Charge" – A.P.R.) "che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi ed oneri) esistenti o futuri presi dal creditore". Osserva al riguardo F. Cacciafesta, in "Le Leggi finanziarie dell'interesse semplice e composto e l'ammortamento dei prestiti", pagg. 6-7, in Atti del Convegno organizzato da Assoctu in Roma il 16.11.2018, in www.assoctu.it, che il Legislatore europeo non ha indicato in modo espresso il regime finanziario da utilizzare per calcolare quei "valori attuali", ma che la stessa citata Direttiva stabilisce, come già evidenziato, che il predetto A.P.R. è calcolato secondo la formula di cui all'allegato II ($\sum Ck(1+x)^{-tk} = \sum Dl(1+x)^{-sl}$); formula caratterizzata dai fattori di sconto propri dell'interesse composto, risultando quella dell'interesse composto "la legge standard, ... di default della Matematica Finanziaria". Sotto il profilo giuridico, tale considerazione non vale tuttavia, di per sé sola, a rendere il regime finanziario *de quo* conforme al dettato di cui all'art. 821 comma 3 c.c., configurandosi esso, al contrario, incompatibile rispetto al principio di proporzionalità nella produzione degli interessi recepito in quest'ultima disposizione. Ritiene chi scrive che, fintanto che il Legislatore nazionale non avrà abrogato o modificato in qualche modo la citata norma codicistica, è alla portata prelettiva della stessa che l'interprete non potrà che avere riguardo ai fini del controllo di legalità sui regolamenti negoziali posti in essere dall'autonomia privata, specie ove si consideri che il medesimo art. 821 comma 3 c.c. si raccorda (in chiave sistematica) con il disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c..

tra la soluzione finanziaria offertagli e le altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati), quanto al secondo, nel fungere da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura; trattasi, pertanto, di ambiti di disciplina affatto diversi. E ben vero, poi, che il T.A.E.G. ed il T.E.G. sono determinati in base alla formula del T.I.R. (nella quale il tasso è espresso in capitalizzazione composta), ma va considerato, al riguardo, che i suddetti indicatori di costo sono non valgono a rivelare il costo (complessivo ed integrale) del finanziamento rilevante ai fini in esame – costo nell’ambito del quale non può che essere ricondotto, peraltro anche ai fini del vaglio antiusura, l’effetto economico-finanziario della pratica anatocistica (destinato a protrarsi ricorsivamente, per l’intera durata dell’obbligazione restitutoria, secondo una dinamica esponenziale) – a ben vedere, anche sotto tale diverso profilo il richiamo in questione non pare pertinente. Peraltro, sia il T.A.E.G. che il T.E.G. non sono in senso proprio tassi di interesse, poiché tengono conto anche della componente “*non finanziaria*” del costo del credito, essendo quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “*tassi di onerosità*”¹⁰⁸. Quanto sin qui esposto a prescindere da eventuali errori algebrici ed incongruenze di tipo finanziario che caratterizzerebbero le formule *de quibus* (quali risultanti dalle indicazioni provenienti dalla Banca d’Italia), secondo quanto sostenuto in un recente ed approfondito studio scientifico¹⁰⁹, che in questa sede (per le finalità e per il taglio della presente trattazione) non mette conto sottoporre a specifica disamina.

Il riferimento al divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) al fine di predicarne la comunanza di *ratio* rispetto a quello inerente all’anatocismo risulta invero inconferente ed ultroneo (almeno per gli aspetti cui si è fatto cenno nella pronuncia), trattandosi di istituto riconducibile ad ambito di disciplina affatto diverso: attraverso il primo divieto, in effetti, il Legislatore ha inteso evitare l’assoggettamento del debitore al rischio di perdere la titolarità del bene dallo stesso concesso in garanzia atipica al

¹⁰⁸ cfr. L. M. Quattrocchio, G. Quaranta, I. Astorino, “*L’anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo in ambito nazionale e sovranazionale*”, in www.ildirittodegliaffari.it, 08.10.2015.

¹⁰⁹ cfr. A. Annibaldi, “*Le strane formule della Banca d’Italia in tema di usura*”, in Atti del Convegno “*L’Usura Bancaria*” organizzato da Assoctu in Milano, il 08.11.2017.

creditore in diretta ed automatica conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo solutorio gravante sul medesimo obbligato; al di là del rilievo per cui la previsione contempla, quindi, la concessione di una garanzia reale in favore del creditore, che, come già precisato, risulta invece estranea alla disciplina posta dall'art. 1283 c.c. (in relazione all'anatocismo convenzionale), va osservato al riguardo che la finalità dell'art. 2744 c.c. consiste nell'impedire che il creditore ottenga *“mediante l'illecita coercizione del debitore al momento della conclusione del negozio, la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione”*¹¹⁰, presupponendo quindi l'inadempimento (che invece, per quanto dianzi chiarito, non rappresenta condizione necessaria della disciplina dettata in tema di anatocismo “convenzionale”); così come la stessa disposizione appena citata presuppone la consapevolezza in capo al debitore spinto dallo stato di bisogno, fin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, del rischio di perdere la proprietà del bene dato in garanzia (peraltro senza che sia prevista alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore dello stesso bene rispetto all'ammontare del credito), nel caso che l'obbligazione rimanga insoluta alla scadenza, consapevolezza che invece normalmente difetta in capo al mutuatario in relazione all'effetto anatocistico prodotto da un regime finanziario della cui applicazione non si fa in genere menzione alcuna nel testo dell'accordo (così come del criterio di calcolo degli interessi). In ogni caso, una volta esclusa, in relazione all'anatocismo “convenzionale”, la necessità dell'inadempimento del debitore quale condizione della contabilizzazione di interessi anatocistici, perde evidentemente di consistenza la considerazione, volta ad evidenziare in qualche modo l'affinità del fondamento giustificativo delle due previsioni normative, secondo cui la (comune) “ratio” delle stesse consisterebbe nel contrastare *“il rischio di obbligazioni eccessivamente onerose ed “in odore” di usura”* (affermazione che, peraltro, di per sé non si concilia certo con quella, cui pure si è fatto ricorso nel medesimo contesto argomentativo, per la quale la funzione dell'art. 1283 c.c non consisterebbe *“nella creazione di un argine alla progressione esponenziale del debito per interessi”*): in particolare, quanto al divieto di patto commissorio, *“nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento*

¹¹⁰ cfr. Cass. n. 5740/2011, conf., ex plurimis, Id. n. 2285/2006.

in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto". Giova ribadire, in proposito, che la disciplina posta dal citato art. 1283 c.c., almeno in rapporto all'anatocismo "convenzionale", non può in realtà ritenersi riferita esclusivamente ad uno scenario di evoluzione patologica del rapporto obbligatorio. A ben vedere, in ragione della comune natura imperativa¹¹¹ (e quindi dell'inderogabilità) di entrambe le disposizioni,

¹¹¹ La Suprema Corte ha in effetti definito la norma di cui all'art. 1283 c.c. "pacificamente ... di carattere imperativo e di natura eccezionale" (cfr. Cass. n. 2374/1999; conf. Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992); in virtù della natura eccezionale della disposizione, in particolare, è stato escluso in giurisprudenza che il disposto di cui all'art. 1283 c.c. si applichi ai debiti di valore, quali quelli da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 15944/2017, Id. n. 25729/2014, Id. n. 15023/2005, Id. n. 5506/1994, Id. n. 7082/1994, Id. 11065/1992, Id. n. 5423/1992, Id. n. 13508/1991, Id. n. 2296/1990, Id. n. 3761/1985, Id. n. 6476/1984,). Altro residuo ambito di disciplina nei quali i limiti posti dall'art. 1283 c.c. non sono applicabili è costituito dalla materia tributaria (per la quale vigono norme speciali di legge).

La natura imperativa della medesima disposizione non è esclusa dal fatto che, in considerazione degli ambiti di esplicazione dell'anatocismo dalla medesima consentiti, essa apparentemente non paia costituire una norma di divieto, come reso evidente, in particolare, dal fatto che il suo *incipit* fa salva la legittimità della stessa pratica anatocistica fondata su una determinata fonte normativa (quella consuetudinaria) che si sostanzia nella costante ripetizione di un comportamento nel convincimento della sua rispondenza a diritto, per quanto, in ipotesi, esso sia in realtà contrastante ad una norma giuridica (*diuturnitas* e *opinio iuris ac necessitatis*). come è stato acutamente rimarcato, infatti, "Con un po' di malizia si può osservare che tutte le norme che consentono un fatto o un atto, per definizione, finiscono con il vietare quello stesso fatto o quello stesso atto permesso quando si espliciti fuori o oltre i limiti normativamente fissati. Per contro, invece, le norme di divieto, ossia quelle che vietano un certo fatto o un certo atto, sono solite non permetterlo in alcun caso. La norma contenuta nell'articolo 1283 c.c. non è di divieto, perché il fatto o l'atto non viene vietato, né occorre una norma eccezionale per consentirne la verifica" (cfr. V. Barba, "Interessi dovuti per effetto dell'inderogabile divieto di anatocismo", in *Obbligazioni e Contratti*, 2009, pag. 541).

Parte della dottrina ha posto in discussione la natura imperativa della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., sul rilievo per cui tale affermazione costituirebbe una mera petizione di principio, come sarebbe dimostrato dal fatto che la Relazione Ministeriale al Codice Civile (n. 594) prevedeva in modo espresso "che tale norma possa essere derogata dai privati, tanto è vero che essa evoca la formazione di usi (in materia civile) ancora non vigenti" (cfr. O. T. Scozzafava, "L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare", in *I Contratti*, n. 3/2005, pag. 221), essendosi inoltre rilevato che siccome l'art. 1283 c.c. "può essere derogato da una fonte consuetudinaria, diventa difficile sostenere che esso enunci un principio non suscettibile di essere derogato ad opera dei privati" O. T. Scozzafava, "Gli interessi dei capitali", 2001, pag. 170; analoghe considerazioni sono espresse da F. Gambino, in "Il rapporto obbligatorio", in *Trattato di Diritto Civile (I - Le obbligazioni)* diretto da R. Sacco, 2015, pag. 540. Siffatto argomentare, a parere di chi

scrive, sconta un equivoco di fondo che rischia di generare un corto circuito logico-giuridico: il fatto che in forza dell'art. 1283 c.c. siano ammessi usi contrari al divieto di anatocismo non sta a significare che si tratti di consuetudini (intese nel senso proprio di fonte normativa) sorte nella vigenza del nuovo ordinamento codicistico; basti considerare che, già anteriormente al 1942, l'art. 1232 del pre-vigente Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 (cd. Codice Pisanelli), nel fare salvi gli usi contrari alla disciplina già contenuta in quella stessa disposizione in tema di anatocismo (ivi definito come "*interesse dell'interesse*"), richiamava espressamente gli "*usi*" e le "*consuetudini*" diffusi "*nelle materie commerciali*"; in tal modo evocando gli "*usi mercantili*" cui faceva riferimento l'art. 1 del medesimo Codice del Commercio del 1882 (cd. Codice Zanardelli), che tuttavia – giova rimarcare – ne limitava l'ambito di operatività quale fonte normativa nelle sole materie non regolate dalle "*leggi commerciali*" ("*ove queste non dispongano*"), attribuendo quindi ad essa una valenza meramente residuale, suppletiva rispetto alla fonte legislativa. Con ogni probabilità, quindi era (soltanto) a questi ultimi "*usi*" che il Legislatore del 1942, con l'*incipit* dell'art. 1283 c.c., intese fare riferimento; una significativa conferma di siffatta conclusione è dato rinvenire nella motivazione della già citata sentenza del Supremo Collegio n. 2593/2003: "*Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile*". A ben vedere, quindi, una volta abrogato il suddetto Codice del Commercio del 1882 (per effetto dell'entrata in vigore dello stesso Codice Civile vigente), richiamata anche la motivazione delle citate sentenze della Corte regolatrice del 1999, non si vede quale di quegli usi commerciali (anatocistici) sia mai sopravvissuto. Anche con riguardo ad ipotetici usi derogatori rispetto all'art. 1283 c.c. formati successivamente all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, non può che richiamarsi il principio recepito dalla Corte regolatrice nelle mentovate sentenze del 1999 circa l'inammissibilità di un uso *contra legem*, incompatibile con l'indefettibile requisito dell'*opinio iuris ac necessitatis*, integrante elemento costitutivo della medesima fonte normativa (vedasi infra, pag. 24, nota 31); di tal che, la deroga convenzionale al divieto codicistico di anatocismo – per quanto (in ipotesi) generalizzata nella prassi negoziale e ripetuta nel tempo – non varrebbe comunque, *sic et simpliciter*, a determinare il sorgere di un uso normativo contrastante e prevalente rispetto allo stesso art. 1283 c.c., risolvendosi in un mero uso negoziale: "*nè usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" - impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente - norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo*" (cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.).

Analogamente, il fatto che, l'anatocismo convenzionale sia consentito alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall' stesso art. 1283 c.c. non vale a rendere la norma di natura *sic et simpliciter* "dispositiva". A ben vedere, ha ben scarsa utilità – risolvendosi in un mero esercizio retorico - accertare se il divieto di anatocismo sia la regola e le ipotesi in cui esso è consentito rappresentino una deroga al medesimo principio o se piuttosto, viceversa, la pratica anatocistica sia legittima salvo che non vengano rispettati le condizioni ed i limiti ivi previsti; ciò che conta è che – quale che sia la formula prescelta - ove questi ultimi non risultino integrati, l'autonomia negoziale non può legittimamente contemplare la medesima pratica, conclusione che vale per l'appunto a confermare la natura imperativa della disposizione in esame, sia pure sul presupposto appena predicato.

un elemento di sicura affinità della disciplina in tema di divieto di patto commissorio e di divieto di anatocismo pare piuttosto ravvisabile nella nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) di qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere l'uno come l'altro divieto attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore: così come *“il divieto ... sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento”*¹¹²; deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest'ultima norma, anche in difetto di specifica clausola pattizia che stabilisca espressamente la produzione di *“interessi su interessi”* in contrasto con i limiti e le condizioni contemplati dalla medesima disposizione. E' per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario¹¹³, violazione determinata dalla clausola contemplante la chiusura periodica degli stessi conti, in funzione di mero artificio contabile finalizzato, per l'appunto, a consentire (attraverso la capitalizzazione periodica di quelli generati in ciascun trimestre) il computo di interessi ulteriori sul saldo del periodo precedente, comprensivo di capitale e di interessi passivi sullo stesso maturati¹¹⁴. Anche al divieto di anatocismo, pertanto, può essere esteso, per identità di *ratio*, lo stesso fondamentale principio che osta al ricorso a pratiche negoziali elusive che le Sezioni Unite hanno

¹¹² cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. Id. n. 5740/2011, Id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006.

¹¹³ cfr. P. G. Demarchi Albengo, *“Brevi riflessioni su anatocismo e commissioni di massimo scoperto nei conti correnti bancari”*, 2011, relazione tenuta per l'Ufficio Formazione Decentrata per il Distretto della Corte di Appello di Bari, in www.assoctu.it.

¹¹⁴ cfr. Cass. n. 12507/1999, Id. n. 3845/1999; trattasi di artificio contabile volto ad eludere la configurazione normativa del conto corrente bancario in chiave di *“contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”* (cfr. App. Firenze, 23.03.2010, conf. Cass. n. 10127/2005).

avuto modo di affermare con riguardo al disposto (anch'esso imperativo) di cui all'art. 2744 c.c.: *“E' il risultato che giustifica il divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la nullità non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto imposto dalla legge, dell'impiego fattone, al fine di realizzare il risultato vietato. occorre riconoscere che qualsiasi negozio può incorrere nella sanzione di nullità, quale che ne sia il contenuto, nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire i risultati sopra detti, vietati dall'ordinamento giuridico”*¹¹⁵.

Considerato quanto sin qui chiarito, emerge pertanto l'infondatezza del rilievo, contenuto nella sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui ricondurre alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. *“ogni altra convenzione (anteriore alla scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente”* a quello vietato da detta disposizione (piuttosto che soltanto le clausole che prevedono in modo esplicito e diretto la produzione di interessi su interessi) comporterebbe attribuire alla norma una portata pre-cettiva esorbitante rispetto a quella propria della *“fattispecie regolata”* dalla stessa: trattandosi di norma imperativa, infatti, non può che aversi riguardo alla causa concreta dell'assetto negoziale che essa è volta a regolare; ciò che vale a ricondurre all'ambito di applicazione della medesima disposizione anche ogni combinazione pattizia elusiva (specie se non compiutamente esplicitata, stante l'omessa menzione del regime finanziario applicato) idonea a conseguire, anche in modo surrettizio ed indiretto, il risultato economico-giuridico vietato dalla previsione in esame¹¹⁶. Sotto tale aspetto, il fatto che, secondo quanto sin qui

¹¹⁵ cfr. Cass. SS.UU. n. 1611/1989, conf., Cass. n. 282/1974, Id. n. 1848/2967, Id. n. 1019/1970.

¹¹⁶ Sotto tale profilo, pare significativa la sentenza della Corte regolatrice n. 2072/2013, con la quale, per l'appunto in considerazione della natura imperativa dell'art. 1283 c.c. e dell'esclusione in materia di usi normativi contrastanti con la stessa disposizione risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, è stato precisato che *“sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in un'accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale”*. In tale contesto, in generale, anche la presenza di un collegamento funzionale tra clausole pattizie o schemi negoziali dovrebbe (auspicabilmente) indurre l'interprete ad esercitare il controllo di legalità non soltanto in relazione alla singola clausola ovvero all'interno del singolo contratto stipulato ed a verificare, piuttosto, la legittimità e la meritevolezza del regolamento contrattuale (art. 1322 c.c.) in riferimento al più ampio contesto implicato dal concorso di una

chiarito, gli interessi compresi nelle rate di rimborso precedenti siano capitalizzati non anche al fine di determinare il capitale residuo da restituire (che viene comunque quantificato attraverso la sottrazione dall'importo finanziato delle singole quote capitale che compongono le rate via via corrisposte), ma soltanto allo scopo di definire il “*debito residuo*” – nell'ampia accezione dianzi evidenziata, ovvero inteso come comprensivo di parte delle quote interessi delle rate in precedenza scadute (tale quindi da integrare un aggregato di capitale ed interessi) ed utilizzato per individuare la quota interessi della rata successiva (ottenuta attraverso la differenza tra lo stesso aggregato e la quota capitale della rata presa in considerazione) - non vale ad escludere la riconducibilità di siffatta operazione (fondata su clausola contrattuale comunque formata anteriormente alla scadenza delle varie rate e quindi anche prima della scadenza, ed anche della mera maturazione, degli interessi che le compongono) alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. inerente all'anatocismo convenzionale; previsione imperativa che, nel vietare specificamente la produzione (esponenziale) di interessi su interessi (innegabilmente implicata da un meccanismo contabile di tale genere), pone un divieto di capitalizzazione limitato per l'appunto a tale ambito, senza che sia necessario che la capitalizzazione operi in modo da consentire anche sotto ogni altro profilo (ad esempio, ai fini della disciplina della prescrizione e dell'imputazione dei pagamenti) di riservare all'obbligazione accessoria relativa agli interessi (ex art. 1815 c.c.) lo stesso trattamento contabile e giuridico proprio dell'obbligazione principale restitutoria (ex art. 1813 c.c.). A tale proposito, pare opportuno segnalare la indubbia distinzione tra la nozione di capitalizzazione recepita dalla scienza matematica (cui essa pertiene propriamente) e quella mutuata dal diritto positivo (attraverso la disciplina di cui all'art. 1283 c.c.), distinzione posta efficacemente in luce dalla più avveduta dottrina in materia: “*Sul piano matematico-finanziario il pagamento degli interessi, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, colloca l'operazione sotto l'egida del regime composto. Capitalizzazione e pagamento alle distinte scadenze degli interessi, anticipato rispetto al rimborso del capitale, risultano matematicamente associati nel medesimo regime composto. Diver-*

pluralità di atti e/o di clausole (per quanto leciti, ove singolarmente considerati) tra loro funzionalmente interferenti ed avvinti una unica causa concreta.

samente, sul piano giuridico l'anatocismo attiene esclusivamente al fenomeno della capitalizzazione degli interessi: il presidio posto dalla norma concerne esclusivamente gli aspetti di produzione di interessi su interessi in capo al mutuatario, per gli effetti di crescita esponenziale che più facilmente conducono a situazioni di patologia ed insolvenza"¹¹⁷. Con specifico riguardo alla tematica in trattazione, la combinazione negoziale che consente di pervenire al medesimo risultato vietato dall'art. 1283 c.c. si risolve nell'effetto (sinergicamente) determinato dalla clausola relativa all'ammontare costante delle rate, dall'anticipazione della scadenza degli interessi corrispettivi calcolati sull'intero debito capitale residuo, nonché, per l'appunto, dall'impiego del regime di capitalizzazione composta ai fini della quantificazione delle suddette rate (e quindi anche del monte interessi attraverso il quale viene remunerato il mutante).

Se, quindi, in matematica finanziaria la capitalizzazione è la trasformazione dell'obbligazione accessoria (relativa agli interessi primari) in obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale)¹¹⁸, mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione di interessi ulteriori da precedente obbligazione accessoria scaduta¹¹⁹, è dato allora comprendere la

¹¹⁷ cfr. R. Marcelli, "Ammortamento alla francese e all'italiana, le conclusioni della Giurisprudenza risultano confutate dalla Matematica", in www.assoctu.it, 2019, pag. 4.

¹¹⁸ Osservano E. Castagnoli e L. Peccati, in "Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni", 2002, a pag. 12: "il regime di capitalizzazione composta ... presuppone la suddivisione del periodo temporale di un finanziamento in più sottoperiodi, dove alla fine di ognuno di essi gli interessi maturati fino ad allora sono promossi al rango di capitale (perciò si parla di "capitalizzazione" degli interessi) e quindi diventano [a loro volta] fruttiferi di interessi per i sottoperiodi seguenti".

¹¹⁹ Agli occhi del giurista, l'accostamento tra anatocismo e capitalizzazione potrebbe apparire, *prima facie*, stridente, in quanto, come è stato osservato, quest'ultimo "reclama l'esistenza di interessi, mentre la capitalizzazione nova l'interesse rendendolo capitale" (cfr. V. Barba, "La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico", in G. Capaldo (a cura di), "L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie", 2010, pag. 56); in proposito, si veda anche A. Quintarelli, "Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere probatorio e saldo zero", in www.ilcaso.it, 5 gennaio 2015, pagg. 1 e segg.. A tale inquadramento accede quella giurisprudenza secondo la quale "anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza

ragione per la quale con lo stesso art. 1283 c.c. il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di interessi su interessi, sebbene l'una come l'altra possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico ultimo: dire che il capitale maggiorato

del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima – non l'anatocismo di per sé – conduce al mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, per esempio, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.) ...”; da quanto appena esposto deriva, altresì, il rilievo per il quale *“L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale”* (cfr. Trib. Torino, 31.07.2012 n. 5292, G.U. Conca, in www.iusexplorer.it). In realtà, come ha sottolineato accreditata dottrina, *“i due fenomeni”* (anatocismo e capitalizzazione, n.d.r.) *“conducono al medesimo risultato economico-finanziario”* (cfr. R. Marcelli, *“L'anatocismo espunto dal Parlamento riemerge nella delibera C.I.C.R.: gli <<accorgimenti>> della Banca d'Italia”*, in Atti del Convegno *“Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia”*, organizzato da Assoctu in Roma, il 16.10.2015 e in www.assoctu.it); risultando, a ben vedere, l'unico profilo di differenza tra l'uno e l'altra (apparentemente) rilevante sotto il profilo giuridico - vale a dire il fatto che solo con la capitalizzazione si verificherebbe la trasformazione dell'obbligazione accessoria in obbligazione principale (ciò che varrebbe, di per sé solo, ad escludere l'effetto anatocistico) – frutto di un mero artificio contabile, elusivo del disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c. e, peraltro, censurato dalla stessa Corte regolatrice, in virtù del (più volte richiamato) principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica delle due tipologie di debiti pecuniari; artificio del resto rivelato dalla considerazione per la quale la predetta trasformazione sottrarrebbe gli interessi convertiti in capitale alla disciplina riservata ai primi, assoggettandola a quella prevista per quest'ultimo (innegabilmente più vantaggiosa per gli istituti bancari), in relazione a vari profili; a titolo esemplificativo: *la (nuova) somma capitale, salva diversa previsione, sarebbe immediatamente dovuta ex art. 1183 cod. civ., anche se non fosse esigibile il preesistente capitale, dal quale il nuovo interesse/capitale si è generato e distaccato, con conseguente immediata debenza degli interessi moratori ex artt. 1182, 1183 e 1219 cod. civ; b) l'imputazione del successivo pagamento del debitore troverà la propria regolamentazione nell'art. 1193, anziché nell'art. 1194 cod. civ., e, quindi, in difetto di indicazione, anche preventiva, da parte del debitore, al debito scaduto (ovvero il nuovo interesse/capitale); c) la prescrizione del diritto sarà quella ordinaria decennale dell'art. 2946 cod. civ. e non quella di cinque anni dell'art. 2948 cod. civ.”* (cfr. , per analoghi rilievi, cfr. D. Maffeis, *“Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia”*, 16.10.2015, pagg. 181-182, e A. Quintarelli, *“La proposta di delibera C.I.C.R. in attuazione dell'art. 120 2° comma T.U.B.”*, pag. 237, interventi nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu in Roma, il 16.10.2015, in www.assoctu.it).

degli interessi produce a sua volta interessi, calcolati sull'importo globale (comprensivo dell'uno e degli altri), equivale a dire che gli interessi producono ulteriori interessi. La ragione per la quale l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di interessi su interessi sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (ex art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento, per l'appunto, unicamente a crediti per capitale e quindi alla produzione di interessi "primari"), salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi (primari) possano essere fruttiferi. Non a caso, nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine "capitalizzazione" con riferimento agli interessi: l'impiego di tale nozione, rinvenibile soltanto negli artt. 590 comma 2, 971 comma 3 e 1866 comma 1 c.c., si riferisce infatti esclusivamente a somme capitali e, peraltro, nella tradizionale accezione tecnico-matematica di ragguaglio di un importo disponibile all'attualità al corrispondente valore futuro¹²⁰, piuttosto che in quella, "atecnica", di trasformazione del debito per interessi in debito per sorte capitale (operazione dalla quale deriva l'effetto anatocistico).

La richiamata teorica della distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l'obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, trova riscontro nel principio ordinamentale di autonomia tra le due obbligazioni (con conseguente scindibilità della somma di denaro riconducibile in parte all'uno ed in parte all'altra tipologia di debito); principio che, nel limitare alla fase genetica il rilievo del carattere dell'accessorietà del debito per interessi¹²¹, si riflette anche sul piano della diversità di disciplina ad esse riservate: la prescrizione (decennale) del credito principale non corrisponde a quella (quinquennale) del credito accessorio (art. 2948 n. 4); con riguardo all'imputazione dei pagamenti si distingue (con apposita ripartizione) tra estinzione dell'obbligazione per sorte capitale e

¹²⁰ di cui *infra*, a pag. 72, nota 3.

¹²¹ cfr., in giurisprudenza, Cass. n. 5343/1980, Id. n. 935/1984, Id. n. 10738/1994, Id. n. 2945/2007, Id. n. 22276/2016.

quella per interessi (art. 1194 c.c.); così come è possibile che esse siano oggetto di atti dispositivi distinti o di domande fatte valere in giudizi diversi; ed ancora siffatta diversità di trattamento giuridico attiene anche alla quietanza (1199 comma 2 c.c.), alla cessione del credito (art. 1163 comma 3 c.c.) e, sia pure parzialmente e/o a determinate condizioni, al privilegio (art. 2749 c.c.), all'ipoteca (art. 2855) ed al pegno (art. 2788)¹²². Siffatto sistematico trattamento giuridico differenziato si fonda, per l'appunto, sull'assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l'appunto giustificazione la soluzione "semantica" adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall'art. 1283 c.c.. In definitiva, la capitalizzazione (ovvero la trasformazione dell'obbligazione relativa agli interessi in quella per sorte capitale) assume rilievo, sotto il profilo giuridico, esclusivamente ai fini dell'effetto afferente alla modalità di produzione degli interessi (non già anche con riguardo ad altri profili di disciplina, regolati distintamente in virtù di disposizioni

¹²² cfr. L. Di Pietropaolo "Osservazioni in tema di anatocismo", in Nuova giurispr. civ. comm. 2001, II, pag. 102, D. Maffei, "Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia", 16.10.2015, pag. 2, intervento nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it. In applicazione del medesimo principio, si è inoltre osservato che "non si ripercuotono sull'obbligazione degli interessi le vicende della obbligazione principale che siano determinate da cause sopravvenute dopo la nascita dell'obbligazione degli interessi" (cfr. G. Marinetti, Voce "Interessi", pagg. 860-861) Del resto, in mancanza di siffatto principio di autonomia, vale a dire laddove l'ordinamento consentisse la trasformazione degli interessi (primari) scaduti in capitale, ne deriverebbero "significativi effetti nello svolgimento del rapporto: "a) la somma sarà immediatamente dovuta ex art. 1183 cod. civ., anche se non fosse esigibile il preesistente capitale, dal quale il nuovo interesse/capitale si è distaccato; b) l'imputazione del successivo pagamento del debitore troverà la propria regolamentazione nell'art. 1193, anziché nell'art. 1194 cod. civ; c) la prescrizione del diritto potrà essere quella ordinaria decennale dell'art. 2946 cod. civ o quella quinquennale ex art. 2948 in ragione di eventuali pattuizioni che prevedano il pagamento infra-annuale o annuale, oppure ultra-annuale (ad es. finanziamenti c.d. "bullet" superiori a dodici mesi con interessi posticipati regolati in conto corrente)" (cfr. A. Quintarelli, "Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere della prova e saldo zero", in www.ilcaso.it, 2015, pag. 3). A ben vedere, a tali regole occorrerà avere riguardo, *ratione temporis*, ai fini della disciplina degli interessi debitori divenuti esigibili nei conti correnti bancari assistiti da apertura di credito, qualora capitalizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 del T.U.B., come novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016 ("il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale...").

specifiche e di principi ordinamentali, quali quelli concernenti la prescrizione, l'imputazione dei pagamenti, l'esercizio separato dell'attività dispositiva e l'azionabilità separata delle pretese creditorie inerenti all'una ed all'altra obbligazione, per quanto dianzi chiarito); ed è per l'appunto per tale ragione che l'art. 1283 c.c. fa precipuo ed esclusivo riferimento alla produzione di interessi su interessi, piuttosto che alla nozione di capitalizzazione propria della matematica finanziaria (la cui ricezione in chiave giuridica avrebbe comportato, per coerenza logico-sistematica, la totale parificazione del trattamento dell'obbligazione principale e di quella accessoria anche in relazione a qualsivoglia altro aspetto rilevante per il diritto, che resta invece regolato, per espresso disposto di legge, mantenendo l'autonomia del debito per interessi rispetto a quello per sorte capitale); ciò che vale a dimostrare che l'assimilazione dell'obbligazione accessoria a quella principale implicata dalla nozione matematica di capitalizzazione rileva, ai fini giuridici, con precipuo ed esclusivo riguardo all'effetto della produzione di interessi ulteriori sugli interessi primari, ovvero, in altri termini, che il profilo della capitalizzazione composta individuato come rilevante ai fini giuridici è rappresentato da un possibile effetto di tale regime finanziario (per l'appunto quello, anatocistico, consistente nella produzione di interessi ulteriori su quelli primari computati sul capitale). In tale prospettiva ricostruttiva, la sinonimia tra capitalizzazione composta ed anatocismo (termini associati in una sorta di endiadi) è stata sovente recepita in dottrina¹²³ e risulta

¹²³ laddove, ad esempio, anche in tempi non recenti, l'anatocismo è stato definito *“la capitalizzazione degli interessi di un capitale allo scopo di renderli alla loro volta produttivi di altri interessi”* (cfr. A. Montel, Voce *“Anatocismo”*, in *Novissimo Digesto Italiano*, pag. 613); nello stesso senso, tra gli altri, B. Inzitari, Voce *“Interessi”*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, 1993, pag. 594, T. Caraffa, Voce *“Anatocismo”* in *Digesto it.*, pag. 200, G. Giorgi, *“Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano”*, 1895, pag. 199, G. C. Messa, *“L'obbligazione degli interessi e le sue fonti”*, 1911, pag. 102, R. De Ruggiero, in *Diz. Prat. Dir. Priv.*, 1913-1939, pagg. 177 e segg.. Un'eloquente descrizione della tendenza ad assimilare o a far coincidere il significato dei due istituti è stata offerta laddove si è osservato che la parola capitalizzazione *“si trova assiduamente adoperata nella letteratura e soprattutto nella giurisprudenza, anche recente e d'avanguardia, per spiegare il significato della prima [anatocismo, n.d.r.]. Quasi come se i due termini fossero un'endiadi e il secondo, senza cedere al vizio di tautologia, capace di offrire una spiegazione del fenomeno espresso nel primo”* (cfr. v. Barba, *“La disciplina legale dell'anatocismo nel sistema codicistico”*, in G. Capaldo (a cura di), *“L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie”*, 2010, pag. 51).

del resto sottesa all'analisi della stessa giurisprudenza di legittimità, nel suo più alto consesso, in particolare con riferimento alla tradizionale pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari¹²⁴; dovendosi nondimeno precisare che, a ben vedere, l'anatocismo rappresenta un possibile effetto dell'impiego della capitalizzazione composta ai fini del calcolo degli interessi e, per converso, quest'ultimo regime finanziario si configura come una variante non necessaria, una possibile forma di manifestazione dell'anatocismo, che, in alternativa, può essere integrato anche da una clausola negoziale che preveda, in modo espresso e diretto, che gli interessi primari producano a loro volta interessi (fattispecie che, al di là della peculiare disciplina riservata agli interessi moratori, si presenta invero raramente nella casistica giudiziaria, in ragione del palese contrasto con l'art. 1283 c.c.), ovvero dalla trasformazione dell'obbligazione relativa ad interessi primari in obbligazione per sorte capitale, per effetto di novazione ogget-

¹²⁴ cfr. Cass. SS.UU. n. 21095/2004, con la quale, in particolare, nel risolvere il contrasto circa l'ammissibilità di una capitalizzazione annuale o, piuttosto, della capitalizzazione semplice nell'ipotesi di illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, è stata prestata adesione alla seconda delle due opzioni suindicate (cfr., nello stesso senso, le successive sentenze Cass. n. 21875/2018, Id. n. 6251/2018, Id. n. 17150/2016, Id. n. 10713/2016, Id. n. 9127/2015, Id. n. 9169/2015 e, ancor prima, Cass. SS.UU. n. 24418/2010); considerazione che, come già chiarito, costituisce fondamentale argomento a sostegno dell'assunto per cui il regime della capitalizzazione semplice rappresenta il modello legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 821 comma 3 c.c., disposizione che integra, unitamente all'art. 1283 c.c., la disciplina imperativa in materia. Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresì affermato la natura negoziale dell' "*uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista*", dovendosi esso ritenere, in quanto tale, "*inidoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. anche con riferimento al periodo anteriore*" alle ridette sentenze del 1999; con la conseguente ripetibilità del saldo passivo per la parte che trovi fondamento nel relativo illegittimo addebito. In senso conforme, tra le altre, cfr. Cass. n. 10127/2005. Significativo, con riguardo all'esclusione della qualificabilità della ridetta capitalizzazione trimestrale in chiave di uso normativo, il seguente passaggio motivazionale nella succitata pronuncia n. 24418/2010 delle Sezioni Unite: "*Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvencono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori*".

tiva, o ancora in una modifica oggettiva dell'oggetto del contratto, di carattere non novativo, vale a dire senza che essa comporti l'estinzione della preesistente obbligazione accessoria ed il sorgere, in luogo della stessa, di quella principale, bensì in virtù del mero ricorso al trattamento giuridico proprio di quest'ultima anche in relazione alla prima ai fini della produzione di ulteriori interessi¹²⁵; operazioni tutte ugualmente idonee a comportare il risultato (*id est*, l'effetto) vietato dall'art. 1283 c.c., vale a dire a determinare la produzione di un monte interessi corrispondente a quello che deriva dalla dinamica contabile contemplata da quest'ultima disposizione.

Soltanto recentemente la distinzione tra capitalizzazione e anatocismo è stata, almeno apparentemente, adombrata (e in qualche modo data per presupposta) nella tecnica normativa: l'art. 120, comma 2, del T.U.B., come modificato dal D.Lgs. n. 342/1999, parlava ancora di “*produzione degli interessi sugli interessi*” (in aderenza al disposto di cui all'art. 1283 c.c.): la riforma di cui all'art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014, entrata in vigore il 01.01.2014), invece, sottendendo la suddetta distinzione e nel prevedere il divieto di produzione di “*interessi ulteriori*” sugli “*interessi periodicamente capitalizzati*”, aveva contrapposto capitalizzazione periodica degli interessi (apparentemente consentita soltanto in occasione della scadenza successiva alla loro maturazione, nel senso che in tale momento questi ultimi si confonderebbero nel capitale, assumendone la natura) e produzione degli interessi ulteriori (vietata), ipotizzando in tal modo (secondo un indirizzo esegetico) una sorta di capitale infruttifero¹²⁶ (in quanto la quota

¹²⁵ cfr. L. Di Pietropaolo, “*Osservazioni in tema di anatocismo*”, in Nuova giur. civ. comm, 2001, II, pag. 102.

¹²⁶ cfr., in tal senso, V. Farina, “*Le recenti modifiche dell'art. 120 T.U.B. e la loro incidenza sulla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000*”, in www.dirittobancario.it, 2014, pag. 9; Id., “*L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo*”, in I Contratti, 10/2015, pag. 881. Aderiscono a tale teorica ricostruttiva anche F. Maimeri, “*La capitalizzazione degli interessi tra legge sulla stabilità e decreto competitività*”, in www.dirittobancario.it, 2014, pag. 4, nota 6, A. Tanza, “*Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014*”, in www.altalex.com, 18/12/2014, A. Quintarelli, *Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell'onere della prova e saldo zero*”, in www.ilcaso.it, 2015, pagg. 2 e ss., Id., “*D. Maffei, “Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia*”, 16.10.2015, intervento nell'omonimo convegno organizzato da Assoctu in Roma il 16.10.2015, in www.assoctu.it. Tale ricostruzione risulta proposta anche dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in riferimento al

quesito n. 80/2014/C (“è come se la nuova lettera b) dell’art. 120 TUB avesse stabilito come limite invalicabile per la nuova delibera CICR che gli interessi che scadono periodicamente vengono assimilati, quanto al trattamento giuridico, al capitale, il quale peraltro sarebbe infruttifero, in conformità alla deroga dell’art. 1282, comma 1, c.c.”). In proposito, parte della dottrina ha peraltro efficacemente posto in evidenza che “secondo il dato letterale, nel momento in cui l’interesse viene capitalizzato (secondo quanto si legge nella prima parte del periodo), quelle che originariamente sono due poste distinte – interesse da un lato e capitale dall’altro – diventano un’unica posta, ossia capitale. All’esito di tale fusione la quota parte di interesse trasformata in capitale non deve produrre interessi. La quota parte di capitale (anch’essa fusa con gli interessi) è invece produttiva di interessi. È evidente che, nella pratica, il contenuto della norma non è attuabile, è come dire che dopo avere fatto il pane si possa ancora distinguere l’acqua dalla farina, alla fine si avrà solo un gran pasticcio!”: così F. Leo, “Annunciato emendamento sullo stop all’anatocismo degli interessi bancari; perplessità sulla formulazione della modifica all’art. 120 TUB”, in www.kipling90.com; negli stessi termini si esprimono E. M. Corigliano, “Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono più produrre ulteriori interessi”, in www.expartecreditoris.it, M. Mazzola, in “La nuova disciplina dell’anatocismo bancario”, in www.dirittobancario.it (“Risulta difficile ... comprendere come una volta che gli interessi siano stati capitalizzati, il calcolo della sorte capitale possa prescindere da questi ultimi, sterilizzandoli in modo da renderlo infruttuoso”) e C. Prencipe, “Nuova formulazione dell’art. 120 TUB: interessi calcolati sulla sola quota capitale”, in <http://iusletter.com> (“Va ... rilevato che l’effettiva attuazione della norma pone delle difficoltà per gli operatori, i quali dovranno tenere distinti due fattori – interesse da un lato e capitale dall’altro – che prima diventano un’unica posta (il capitale), per poi poter essere separati e costituire due autonome basi per il calcolo degli interessi per il periodo successivo”). Per l’appunto in considerazione delle palesi incongruenze appena enucleate, altra dottrina – a parere di chi scrive ben più correttamente – ha ravvisato nella nozione di “interessi periodicamente capitalizzati”, trasfusa nell’art. 120 comma 2 del T.U.B. (come già novellato dalla cd. legge di Stabilità 2014), una locuzione atecnica, che in realtà avrebbe espresso (nell’*intentio legis*) il concetto di contabilizzazione, di conteggio separato dei medesimi interessi rispetto al capitale: “Se ben si intende la prescrizione positiva della norma nuova, gli interessi maturati nel conto per un dato periodo vanno contabilizzati per scrittura separata (come una distinta linea del rapporto, si può grosso modo immaginare), dove restano infruttiferi di altri interessi e pure inesigibili (perché interni al rapporto di conto e in applicazione, quindi, della regola di inesigibilità del debito del cliente sino a chiusura del rapporto medesimo (cfr. A. A. Dolmetta, “Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime”, in www.ilcaso.it, 2015); analogamente, V. Farina: “ ... ricondotto il conteggio a capitale al rango di mera operazione contabile da annotazione, nulla osta a che gli interessi creditori e debitori maturati e calcolati con la stessa periodicità, possano essere annotati a parte, pur essendo addotti a capitale. In concreto, si verrebbe a creare un monte interessi da liquidazione periodica, destinato a confluire nel saldo del conto in uno con la sorte capitale, giammai produttiva di interessi. Questi ultimi, invece, continuerebbero a prodursi solo sulla somma dovuta o di cui è creditore il cliente a titolo, appunto, di capitale originario. [...] L’identità del computo dei medesimi e l’unicità del monte conteggiato a parte dovrebbe rendere piena contezza al cliente delle automatiche compensazioni, che intervengono tra interessi attivi e passivi confluiti in un unico <<monte>>” (cfr.

parte di interessi convertita in capitale non avrebbe potuto produrre a sua volta interessi) e risolvendo la relazione tra i due concetti, in definitiva, in un palese ossimoro. Trattasi di incongruenza verosimilmente riconducibile ad un equivoco “lessicale”, in quanto derivata dell’erroneo ricorso alla nozione di “capitalizzazione”, alla quale, nel contesto della norma, andrebbe piuttosto attribuito (secondo l’effettiva *intentio legis*) il significato di “contabilizzazione”¹²⁷ (vale a dire di conteggio, di annotazione in conto), come posto in luce dalla dottrina che ha esaminato criticamente la modifica normativa in questione¹²⁸; conclusione, quest’ultima, che trova conforto oltre che nell’eloquente *incipit* dello stesso comma 2 riformato (che in virtù del quale il C.I.C.R. era incaricato di stabilire modalità e criteri non più per la “*produzione di interessi su interessi*”, bensì per la “*produzione di interessi*”), anche nei lavori preparatori relativi all’approvazione del succitato art. 1, comma 629, essendosi in quel contesto esplicitamente precisato che “*la nuova formulazione mira ad introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento bancario*”¹²⁹. Con la successiva novella di cui al D.L.

V. Farina, “*L’immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo*”, cit., in *I Contratti*, 10/2015, pag. 881).

¹²⁷ vocabolo, non a caso, più propriamente utilizzato (per l’appunto in sostituzione della pregressa nozione di capitalizzazione) nel disegno di legge S/1849, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2015.

¹²⁸ cfr., tra gli altri, A. A. Dolmetta, “*Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime*”, in www.ilcaso.it, 2015, F. Maimeri, “*La capitalizzazione degli interessi tra legge sulla stabilità e decreto competitività*”, in www.dirittobancario.it, luglio 2014, A. Tanza, *Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014*, in www.altalex.com, 18/02/2014, U. Morera e G. Olivieri, “*Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120 comma 2 T.U.B.*”, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, fasc. 3, M. Bascelli, “*La nuova disciplina dell’anatocismo bancario. Le possibili letture di una normativa tricefala*”, in *Rivista di diritto bancario*, ottobre 2015, pag. 7, e in www.dirittobancario.it.

¹²⁹ cfr. Dossier n. 95/2 del 19/12/2013 relativo al progetto di legge A.C. 1865-A presentato alla Camera dei Deputati, nel corso della XVII Legislatura, nel quale, ancor più precisamente, si evidenzia: “*si intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti “interessi composti” (o interessi sugli interessi). In pratica, gli interessi vengono conteggiati dalla banca ogni trimestre, esposti come “voce” nell’estratto conto e utilizzati nel trimestre successivo come “debito” sul quale calcolare ulteriori interessi: si tratta di una prassi assolutamente vietata già dal codice civile*”. Che la *voluntas legis* fosse per l’appunto in tal senso risulta, del resto, ulteriormente confermato dalla mancata conversione in legge dell’art. 31 del D.L. n. 91/2014, che aveva reintrodotta la legittimità

14.02.2016 n. 18 (convertito in L. 08.04.2016 n. 49) è stata invece abbandonata la suddetta distinzione tra i concetti di capitalizzazione e di anatocismo, espressamente qualificata, in sede di Relazione di accompagnamento al testo normativo, come “*impropria*”; con tale ultima riforma (che ha trovato attuazione con la Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016) si è, in prima battuta, ribadita la disciplina codicistica (art. 1283 c.c.) secondo cui l'applicazione degli interessi avviene sulla sola sorte capitale, ma si sono introdotti significativi temperamenti a tale principio (tali da ridurre notevolmente l'ambito operativo concreto¹³⁰), essendosi fatti salvi – peraltro, in base ad un diffuso indirizzo interpretativo, senza più necessità di consenso contrattuale da parte del cliente (anche con espresso riferimento ai finanziamenti) - gli interessi di mora su quelli corrispettivi insoluti alla scadenza (art. 120, comma 2, lett. b), essendo stato quindi, almeno in tale ambito, sostanzialmente legittimato l'anatocismo, approdo che è stato sostanzialmente replicato anche laddove è stata contemplata (con le previsioni di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso art. 120 comma 2) la possibilità che il correntista possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto bancario al momento in cui essi divengono esigibili (ossia al 1 marzo successivo al decorso dell'anno nel quale maturano), in tal modo cumulandosi al capitale al momento dell'addebito¹³¹.

dell'anatocismo bancario: cfr. Trib. Milano, 3 aprile 2015 (ord.), *ibidem*; Trib. Cuneo, 29 giugno 2015 (ord.), *ibidem*; Trib. Milano, 1 luglio 2015 (ord.), in www.intesanpaolo.com; Trib. Biella, 7 luglio 2015 (ord.), in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 29 luglio 2015 (ord.), in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 5 agosto 2015 (ord.), in www.dirittobancario.it. La stessa proposta di delibera C.I.C.R. predisposta dalla Banca d'Italia, diffusa in consultazione fino al 23.10.2015, prevedeva espressamente, del resto, che il divieto di anatocismo previsto dall'art. 3 («*gli interessi maturati non possono produrre interessi*») valesse in tutte le operazioni previste dall'art. 2, comma 1, cioè le «*operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti*»; ciò che rappresenta, a ben vedere, ulteriore elemento di riscontro (peraltro proveniente proprio dall'organo di vigilanza bancaria) della correttezza dell'opzione interpretativa del citato art. 1 comma 629 della L. n. 147/2013.

¹³⁰ vedasi, tra gli altri, C. A. Giusti, “*Il nuovo anatocismo: un contributo all'entropia della regolamentazione bancaria?*”, in *Rivista di diritto bancario*, 2017, n. 2, pag. 8 e in www.dirittobancario.it

¹³¹ A tale proposito, si è acutamente osservato che è stata in tal modo introdotta “*una forma atecnica di anatocismo*”, che si distingue da quella previgente “*esclusivamente per il periodo di computo: tre mesi ieri, quattordici mesi oggi*” (cfr. F. Sartori, “*Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d'Italia*”, in *Rivista di diritto bancario*, 18, 2015 e in www.dirittobancario.it).

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione la conclusione, cui è pervenuto il Giudice torinese, secondo cui “nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore”. Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui “gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento” si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, della mancata menzione del regime finanziario adottato (oltre che, generalmente, del criterio di calcolo degli interessi), regime la cui esplicitazione non può essere integrata né supplita dal prospetto numerico contenuto nel piano di ammortamento, che rappresenta la mera “fotografia” del risultato contabile finale conseguente all’applicazione del medesimo regime; omissione rilevante non soltanto in termini di contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale¹³², ma anche

¹³² Va tenuto conto che, integrando l’obbligo di buona fede il contenuto del vincolo obbligatorio (ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.), anche con riguardo alla disciplina (imperativa) contenuta del T.U.B. (segnatamente nel Titolo VI, rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) deve ritenersi trovare applicazione il principio, recepito dalla Corte regolatrice, secondo cui “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. “nullità virtuale”), ... ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”, risarcitoria (sia precontrattuale che contrattuale, a seconda che le violazioni avvengono nella fase antecedente o successiva alla stipulazione del contratto), o, nei casi più gravi, di risoluzione del contratto per inadempimento (cfr. Cass. n. 26724/2007, conf. Id. n. 23914/2015, Id. n. 1456/2018). In applicazione di tale principio, in effetti, nella giurisprudenza di merito si è escluso che determini nullità di sorta del contratto di finanziamento (in particolare ai sensi dell’art. 117 comma 6 del citato D.Lgs. n. 385/1993) la mancata o erronea menzione dell’I.S.C., che non costituisce un tasso (la cui mancata menzione scritta impingerebbe in nullità ex art. 1284 comma 3 c.c.), bensì un mero indicatore di costo; di modo che siffatta omissione può dar luogo, per l’appunto, soltanto a responsabilità risarcitoria di natura contrattuale in capo all’intermediario (cfr., *ex plurimis*, Trib. Torino 14.11.2018 n. 5233, Trib. Monza 02.05.2019 n. 1004, in www.iusexplorer.it).

Quanto appena esposto, chiaramente, non esclude che sia per l'appunto per effetto della violazione, da parte dell'istituto di credito, dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale - fonte integrativa del contenuto del regolamento pattizio, ex artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (vedasi, per tutti, C.M. Bianca, "*Diritto Civile 3 – Il contratto*", 2001, pag. 506) - che, in virtù dell'esigenza di accertarne (e di verificarne la liceità) la causa in concreto, il negozio bancario può impingere in nullità per contrasto con clausole generali e/o fondamentali principi del sistema codicistico, in particolare per illiceità della causa, per difetto di meritevolezza degli interessi sottesi alla contrattazione, o in quanto stipulato in frode alla legge (ai sensi degli artt. 1418 comma 2, 1343, 1322, 1344). Per una significativa applicazione del principio appena enunciato, vedasi Cass. n. 1898/2000, estensore B. Spagna Musso, in www.iusexplorer.it; conf. Id. n. 5324/2003, Id. n. 5324/2003). In generale, nell'ambito della contrattazione bancaria, una notevole penetrazione della clausola di buona fede si è registrata in virtù della diffusione della teorica tedesca degli obblighi di protezione, gravanti sulla banca in favore del cliente (cfr. E. Capobianco, "*Profili generali della contrattazione bancaria*", in AA.VV. "*I contratti bancari*", in Trattato dei Contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli). Specie con riguardo alla disciplina di matrice europea, peraltro, la trasparenza non si esaurisce nella prospettiva della protezione del consumatore ma, più in generale, ha anche la funzione di "*assicurare la concorrenza e dunque una piena confrontabilità tra i prodotti: necessità, questa, da assicurare nell'intero territorio dell'Unione e non solo in Italia*" (cfr. G. Astone, "*Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi: l'articolata vicenda dell'anatocismo bancario*", 16.10.2015, pag. 2, intervento nell'omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it).

In tema di trasparenza bancaria, vedasi, tra gli altri, B. Spagna Musso, "*Principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti bancari*", in www.bancheepoteri.it, 06.01.2019; V. Cancrini, "*La querelle sui contratti bancari e finanziari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898 del 16 gennaio 2018*", in www.bancheepoteri.it, 06.01.2019; A. A. Dolmetta, "*Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*", 2013, Id. "*Per l'equilibrio e la trasparenza delle operazioni bancarie. Note critiche alla L. n. 154/1992*", in Banca, bora, tit. cred., 1992, I; E. Minervini, "*La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*", in Banca, borsa tit. cred., 1, 1997, pagg. 96-97, A. Nigro, "*La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*", in Dir. banc., 1992, I; M. D'Amico, E. Luciano e L. Peccati, "*Calcolo finanziario. Temi base e temi moderni*", 2018, pag. 358; E. Caterini, "*La Trasparenza bancaria*", in AA.VV. "*I contratti bancari*", pagg. 135 e ss., in Trattato dei Contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli; S. Rodotà, "*Le fonti di integrazione del contratto*", 2004, pag. 153; G. Alpa, "*Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari*", in La Nuova Legge Bancaria - Commentario a cura di P.F. Luzzi e G. Castaldi, Tomo III, Milano, 1996, pag. 1782 ss. E. Capobianco, "*I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela*", in Diritto banca e merc. fin., 2002, n. 2, pag. 206; G. Vettori, "*Le asimmetrie informative fra regole di validità e regole di responsabilità*", in Rivista di dir. priv., Milano, n. 2/2003, pag. 253 e ss., A. Gambaro, "*Le clausole vessatorie tra impresa e consumatore. Un viaggio nella western legal tradition*", in *Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto*", a cura di A. Marini e C. Stolfi, 1992, pagg. 33 e ss.

– ai fini della stessa validità negoziale - in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato¹³³ ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam*, ex artt. 1418 comma 2, 1346, 1284 c.c e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.¹³⁴. A tale ultimo proposito, non a caso, la Corte regolatrice ha rimarcato che *“in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”*; di modo che, pur potendosi ritenere tale condizione *“soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse”*, *“ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”*, in particolare, *“in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 ..., nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per*

¹³³ cfr. G. Colangelo, *“Contrasto tra il tasso d'interesse quantificato in cifra numerica e quello determinato dal piano di rimborso di un mutuo: anatomia di una controversia”*, in *Danno e responsabilità*, 1/2016 e in www.altalex.com, 05/05/2017

¹³⁴ L'interferenza tra nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto (in riferimento al tasso di interesse) e nullità per difetto del requisito formale *ad substantiam* in relazione al tasso ultralegale è stata posta in luce, con termini mai così chiari ed espliciti, nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 26779 depositata il 21.10.2019: *“in materia di determinazione convenzionale degli interessi a mente dell'art. 1284 c.c. ... il richiamo operato originariamente per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, anche mutevoli nel tempo, è idoneo a soddisfare sia il requisito formale dell'art. 1284 c.c., sia quello della determinabilità della prestazione”*; laddove, a contrario, deve invece concludersi che, qualora la *relatio* non assuma siffatti connotati, la clausola inerente al tasso deve considerarsi nulla.

eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto”¹³⁵. In definitiva, ai fini del rispetto dell’art. 1284 comma 3 c.c., “*i dati ed il criterio di calcolo devono ... essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale*” (e quindi comunque estrinsecati in modo espresso e in forma scritta) – ciò che non risulta possibile a fronte dell’omessa indicazione del regime finanziario – “*mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale*”¹³⁶. Quanto appena esposto in linea con la più avveduta dottrina in materia: “*Nei contratti formali occorre ... che l’elemento esterno sia preesistente, redatto per iscritto e già conoscibile con assoluta certezza nel suo contenuto al momento della formazione e conclusione del contratto formale. È solo così che l’elemento de relato può costituire una vera ed effettiva integrazione del testo contrattuale e porsi in questo modo sullo stesso piano di questo*”¹³⁷. Non si vede, del resto, per quale ragione dovrebbe riservarsi all’anatocismo convenzionale un regime formale meno rigoroso rispetto a quello giudiziale, quale preteso nella giurisprudenza della Corte di legittimità nella formulazione della relativa azione¹³⁸.

¹³⁵ cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, n. 3480/2016, n. 2072/2013, n. 25205/2014.

¹³⁶ cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018.

¹³⁷ cfr. B. Inzitari, “*Interessi. Legali, corrispettivi, moratori, usurari anatocistici*”, in Quaderni de ildirittodegliaffari.it pag. 108, conf., Id., “*Limiti dell’ammissibilità della relatio nella determinazione per iscritto degli interessi ultralegali*”, in Giurispr. It., 1984, I, 1, pag. 1018.

¹³⁸ “*Quando la formulazione delle conclusioni sia ambigua, in quanto suscettibile di esser interpretata sia come rivolta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta dell’anatocismo, non può ritenere che essa sia stata proposta, quando l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per sciogliere quell’ambiguità, non somministri argomenti in tale senso. Resta altresì escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello sia pure limitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a tale data, non essendo consentito proporre in appello per la prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore all’inizio del processo e ciononostante la relativa domanda non sia stata proposta nel giudizio di primo grado*” (cfr. Cass. SS.UU. n. 10156/1998 cit.); nello stesso senso, Cass. n. 4935/2006, Id. n. 5218/2011 cit., n. 8156/2016 cit. n. 1164/2017, cit. ed in giurisprudenza di merito App. Lecce, Sez. Taranto, 21.1.2013, in www.plurisonline.it. In dottrina, in termini conformi, cfr. V. Barba, “*La disciplina legale*

Per altro verso, sempre con riferimento alla presunta conoscibilità *ex ante* del monte interessi in capo al finanziato, non può non riconoscersi che la consapevolezza del termine di scadenza dell'ultima rata di ammortamento, se può valere a definire l'orizzonte temporale dell'esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé sola, la crescita esponenziale degli interessi (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), profilo, quest'ultimo, che attiene evidentemente alla sfera dell'invalidità dell'atto negoziale per contrarietà a disciplina di legge imperativa (ex art. 1418 comma 1 c.c.), ancor prima che a quelle della determinatezza dell'oggetto (ex artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c.), del rispetto della forma scritta *ad substantiam* ai fini della pattuizione del tasso ultralegale effettivo (ex artt. 1284 comma 3 c.c. e 117 comma 4 T.U.B.) e dell'integrità ed effettività del consenso contrattuale (ex artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.) in relazione al ricorso al regime finanziario composto ai fini dell'elaborazione del piano. La suddetta crescita esponenziale connota, come sin qui chiarito, il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento (anche in virtù di vincoli attraverso i quali il piano è costruito, quali la costanza della rata e l'anticipazione della scadenza degli interessi rispetto a quella del capitale di riferimento), secondo una spirale ascendente accelerata che (lungi dall'essere "*conosciuta o conoscibile*" nella fase genetica del vincolo obbligatorio) resta in realtà celata al mutuatario (in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato).

Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l'affermazione della necessaria "*esigibilità immediata di interessi primari*" maturati già prima della pattuizione anatocistica (pertanto in quanto tali già "*scaduti*" ed insoluti in tale momento), quale presunta (ed, in ipotesi, inespressa) condizione della (intera) disciplina posta dall'art. 1283 c.c. ("*Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista ("interessi scaduti") La produzione di interessi su interessi è*

dell'anatocismo nel sistema codicistico", in G. Capaldo (a cura di), "*L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*", 2010, pagg. 84 e ss..

quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario ...") e quella, contenuta nella medesima pronuncia, secondo cui lo stesso divieto di anatocismo "cessa di applicarsi ... quando l'interesse primario è venuto a scadenza" (asserzione, quest'ultima, di per sé inconfutabile a fronte del tenore testuale del citato art. 1283 c.c., che fa per l'appunto salva legittimità della convenzione anatocistica posteriore alla scadenza degli interessi primari); l'evidenziata incongruenza, come dianzi chiarito, rappresenta un riflesso dell'infondata petizione di principio secondo la quale l'inadempimento di una preesistente obbligazione accessoria costituirebbe un presupposto indefettibile della disciplina (codicistica) dell'anatocismo "convenzionale".

Conclusioni

In definitiva, le incongruenze ed i profili di criticità della sentenza n. 605/2019 del Tribunale di Torino sin qui evidenziati sembrano (inevitabilmente) condizionati dal tentativo, che traspare dal complessivo impianto motivazionale, di escludere profili di interferenza di sorta tra l'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta ai fini dell'elaborazione dei piani di ammortamento a rimborso frazionato a rata costante (cd. "alla francese") ed il fenomeno dell'anatocismo "convenzionale", quale regolato dalla disciplina codicistica (intento del resto chiaramente rivelato dall'espressa negazione che *"la ragione del divieto di anatocismo consist(a) nella creazione di un argine alla progressione esponenziale del debito per interessi"*, affermazione di per sé singolare); presupposto argomentativo, quello appena predicato, da cui deriva la postulata esclusione che *"tale progressione esponenziale dipend(a) dalla legge di capitalizzazione composta"*. Siffatta opzione ricostruttiva risulta del resto recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella recente sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332¹³⁹, nella quale, analogamente, pur essen-

¹³⁹ in www.assoctu.it, 2019.

dosì riconosciuto l'impiego del regime composto nella determinazione della rata, ciò è stato ritenuto irrilevante agli effetti in discussione, essendosi comunque esclusa la violazione dell'art. 1283 c.c. nel ricorso a tale metodologia di computo degli interessi¹⁴⁰. Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce da avveduta dottrina¹⁴¹, che, in tale iter argomentativo, siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze (innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un'analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno sotto il profilo giuridico, così come sotto quello matematico): 1) che, applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 3 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi, interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. (disposizione la cui applicazione, come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) – vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della

¹⁴⁰ “Vero il punto (per pervenire a calcolare la rata costante si adottano metodologie di calcolo proprie del regime dell'interesse composto), lo stesso è irrilevante. Stabilito nell'accordo delle parti l'ammontare della rata (i.e. uno degli elementi accidentali del contratto, inerente alle modalità del rimborso), le modalità del relativo calcolo non si riverberano da un punto di vista giuridico sulla validità del piano di ammortamento una volta determinata la rata, ... ogni questione sul come si sia pervenuti al relativo ammontare non ha più interesse giuridico..... Come si sia giunti a questa determinazione ... non determina violazione dell'art. 1283 c.c., qualora in sede applicativa il tasso d'interessi sia applicato alla sola quota capitale ... Non vi è quindi spazio alcuno per l'esecrato anatocismo, bensì per l'applicazione delle previsioni contrattuali.” (cfr. Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332).

¹⁴¹ cfr. R. Marcelli e A. Valente, “Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi”, in www.assocut.it, 03.10.2019, pag. 19, nota 16 e in www.ilcaso.it, 03.10.2019, pag. 15, nota 16.

singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse, già contabilizzati (per quanto, in ipotesi, puntualmente pagati alle rispettive scadenze); 4) che il vincolo della rata costante, combinato con il regime composto e con l'anticipazione dell'esigibilità dell'obbligazione accessoria (relativa alle varie quote interessi delle rate) rispetto alla scadenza dell'obbligazione principale (per sorte capitale), comporta una sorta di *roll over* dei rimborsi (in contrasto con il consolidato principio dell'unitarietà dell'obbligazione restitutoria, per quanto frazionata in fase esecutiva), operazione attraverso la quale viene realizzata una sostanziale elusione del disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; 5) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse non è affatto "*applicato alla sola quota capitale*" (ciò che, in base alla stessa pronuncia, varrebbe di per sé ad escludere l'anatocismo), bensì all'intero debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica degli stessi); 6) che, peraltro, l'omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.)¹⁴², atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante¹⁴³.

¹⁴² per l'interferenza patologica tra tali profili di nullità del contratto, cfr. Cass. n. 26779/2019, citata *infra*, nella nota 134, a pag. 82.

¹⁴³ Vedasi al riguardo quanto indicato nelle note 43 e 44. Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice che "*la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti*" e che, sebbene l'indicazione del tasso possa essere effettuata anche *per relationem*, ciò deve avvenire pur sempre "*attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili*" (cfr. Cass. n. 12276/2010); ed ancora, che "*per la deter-*

minatezza e la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria ... è indispensabile che i ... parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici" (cfr. Cass. n. 3968/2014). Nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinché "il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto", per quanto "per relationem" - e purchè "senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante" - occorre che ciò avvenga mediante "rinvio a dati che siano conoscibili a priori ... e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto" (cfr. Cass. n. 25205/2014). L'esigenza in questione è del resto rimarcata dalla più accreditata dottrina (cfr. C. M. Bianca, "Diritto Civile, 4 - L'obbligazione", 2001, pag. 191, E. Quadri, "Le obbligazioni pecuniarie", in Trattato di Diritto Privato diretto da Pietro Rescigno, IX, Vol. 1, 1984, pag. 701, D. Sinesio, "Interessi pecuniari fra autonomia e controlli", 1989, pagg. 230-247, F. Gambino, "Il rapporto obbligatorio", in Trattato di Diritto Civile (I - Le obbligazioni), diretto da R. Sacco, 2015, pag. 554-555, G. Marinetti, Voce "Interessi", in Novissimo Digesto Italiano, 1961, pag. 869, U. Breccia, "Le obbligazioni", 1991, pagg. 345-347) Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto non vale certo ad individuare i "criteri" e "parametri" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato che deriva dal loro impiego), ove essi non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "criteri" e "parametri" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzato) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed inequivoco attraverso la lettura del testo contrattuale. Non pare pertanto condivisibile quell'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario utilizzato, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all'esplicitazione in contratto del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate di ammortamento: "laddove ... il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato" (cfr. Trib. Torino, sentenza n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., ex plurimis, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, in www.iusexplorer.it, Trib. Padova, 05.10.2016 n. 10338, in www.cloudfinance.it e in www.expartecreditoris.it). In realtà, costituisce dato inconfutabile che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, l'ammontare della rata costante (ferma restando, evidentemente, l'identità del capitale restituito) varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato secondo la capitalizzazione semplice o quella composta, risultando esso inevitabilmente superiore adottando quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto.

In definitiva, avendo ormai gli studi matematici che hanno affrontato la tematica disvelato l'effettivo meccanismo di funzionamento dei finanziamenti con piano di ammortamento "alla francese" in regime composto, comunemente adottato nel mercato del credito, può dirsi che - nell'evoluzione dello studio giurimetrico del ridotto piano e parafrasando un celebre saggio di un Maestro del diritto¹⁴⁴ - il nuovo indirizzo giurisprudenziale venutosi di recente a delineare (al quale si iscrivono a pieno titolo sia la succitata pronuncia del Tribunale di Milano che quella del Tribunale di Torino in commento) segna, in rapporto alle "mobili frontiere" dell'anatocismo bancario, il passaggio dalla stagione dell'interesse composto "camuffato" da interesse semplice alla stagione del (finalmente riconosciuto) regime composto (asseritamente) privo di effetti anatocistici; scenario, quello appena ipotizzato, che, in realtà, per le ragioni sin qui illustrate non trova invece concreto riscontro nella conformazione e nell'analisi dei piani di ammortamento cui è dato ai nostri giorni accedere nell'ambito negoziale di riferimento.

Nella parte conclusiva della sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019, infine, si è sostenuto che il contrario "*orientamento*" – ovvero quello che presta attenzione ai profili di indagine ed ai criteri analitici dianzi enunciati, sottoposto a critica nella medesima pronuncia - "*muove(rebbe) ... da una non condivisa ricostruzione della fattispecie e della ratio legis del divieto*".

Pare invero a chi scrive che sia piuttosto siffatto rilievo critico contenuto nella sentenza in commento che non possa essere condiviso, sia sotto il profilo giuridico che in virtù di fondamentali (ed inconfutabili) principi della scienza matematica finanziaria.

Bibliografia

- V. Aghilar, "*Ammortamento francese e anatocismo*", in www.verifichefinanziamenti.it, il 13.09.2018
- G. Alpa, *Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari*, in *La Nuova Legge Bancaria - Commentario* a cura di P.F. Luzzi e G. Castaldi, Tomo III, 1996, pag. 1782 ss.

¹⁴⁴ cfr. F. Galgano, "*Le mobili frontiere del danno ingiusto*", in *Contratto e Impresa*, 1985, pagg. 1 e ss..

- F. Angeloni, *“La ripetizione degli interessi anatocistici corrisposti sulla base di apposite clausole contrattuali anteriormente al mutamento dell’indirizzo della S.C. che ne sanciva la legittimità”*, in *Contratto e impresa*, 2000
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019”*, pag. 5, in *Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici*, Anno III, n. 23
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento alla francese di un mutuo in capitalizzazione semplice”*, in *Le controversie bancarie. Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici*, n. 10/2018
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”*, 2016
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, 2016
- A. Annibali, *“Le strane formule della Banca d’Italia in tema di usura”*, in *Atti del Convegno “L’Usura Bancaria”* organizzato da Assoctu in Milano, il 08.11.2017
- A. Antonucci, *“Anatocismo bancario: considerazioni attorno alla proposta di delibera C.I.C.R.”*, in www.assoctu.it
- G. Aretusi, *“Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici”*, 2019
- T. Ascarelli, *“Delle obbligazioni pecuniarie, artt. 1277-1284 c.c.”*, in *Commentario al Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e C. Branca, 1971
- G. Astone, *“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi: l’articolata vicenda dell’anatocismo bancario”*, 16.10.2015, intervento nell’omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it
- E. Astuni, *“Osservazioni sulla proposta di banca d’Italia di delibera C.I.C.R. ex art. 120 TUB”*, 16.10.2015, intervento al Convegno organizzato da Assoctu in Roma, in www.assoctu.it
- M. Bascelli, *“La nuova disciplina dell’anatocismo bancario. Le possibili letture di una normativa tricefala”*, in *Rivista di diritto bancario*, ottobre 2015 e in www.dirittobancario.it
- V. Barba, *“La disciplina legale dell’anatocismo nel sistema codicistico”*, in G. Capaldo (a cura di), *“L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie”*, 2010

- V. Barba, “*Interessi dovuti per effetto dell’inderogabile divieto di anatocismo*”, in *Obbligazioni e Contr.*, 2009
- S. Bastianon, “*Tassi bancari ultralegali e anatocismo. Il punto di vista della giurisprudenza di merito e della Cassazione*”, nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2593/2003, in *Corr. Giur.* 2003, fasc. 7
- C. M. Bianca, “*Diritto Civile, 4 - L’obbligazione*”, 2001
- C. M. Bianca, “*Diritto Civile 3 – Il contratto*”, 2001
- G. Bizzarri, “*Anatocismo e tutela collettiva: conferme e nuove frontiere nei rapporti tra clienti e istituti di credito*”, in www.giustiziacivile.com, 02.02.2017
- C. E. Bonferroni, “*Fondamenti di Matematica Attuariale*”
- *Appunti Anno Accademico 1936-1937*
- P. Bortot ed altri, “*Matematica Finanziaria*”, 1998
- U. Breccia, “*Le obbligazioni*”, 1991
- G. Cabras, “*Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*”, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1999
- G. Cabras, “*La capitalizzazione degli interessi nel conto corrente bancario: l’equivoco della sineddoche*”, in *Giur. comm.*, 2000, I
- F. Cacciafesta, “*Matematica Finanziaria*”, 2006
- F. Cacciafesta, “*In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*”, in *Politeia*, 120/2015
- F. Cacciafesta, “*Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*”, in corso di pubblicazione in “*Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*”, 3, 2019 e in www.ildirittocommerciale.com
- F. Cacciafesta, “*Ammortamento francese: un argomento inconcludente*”, in www.altalex.com, 30/07/2019
- F. Cacciafesta, “*Le leggi finanziarie dell’interesse semplice e composto, e l’ammortamento dei prestiti*”, in www.assoctu.it
- M. Caliri, “*Matematica Finanziaria*”, 2001
- O. Caleo, “*Pratiche anatocistiche e nuove regole per i mutui bancari: dal pacchetto Bersani bis al Piano Famiglie*”, in G. Capaldo (a cura di), “*L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*”, 2010
- C. Camardi, “*Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e*

- integrazione giudiziale*”, in Banca, borsa e ti. di cred., 2015, n. 1, II
- V. Cancrini, “*Le criticità dei mutui derivanti dal piano di ammortamento alla francese. Normativa e Giurisprudenza*”, in www.bancheepoteri.it, 14.03.2019
 - V. Cancrini, “*La querelle sui contratti bancari e finanziari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898 del 16 gennaio 2018*”, in www.bancheepoteri.it, 06.01.2019
 - E. Capobianco, “*Profili generali della contrattazione bancaria*”, in “*I contratti bancari*”, in Trattato dei Contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli
 - E. Capobianco, *I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela*, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2002, n. 2, pag. 206
 - T. Caraffa, Voce “*Anatocismo*” in Digesto italiano, 1927
 - V. Carbone, “*Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa*”, commento a Cass. n. 2374/1999 e a Cass. n. 3096/1999, in I Contratti, 1999 e in Banca, borsa tit. cred., 1999, II
 - V. Carbone, “*Clausole anatocistiche e contratto di conto corrente*”, in Corriere giur., 2018, 11
 - P. Carriere, “*La luce (finalmente) in fondo al tunnel dell’anatocismo?*”, in Rivista di diritto bancario, settembre 2016 e in www.dirittobancario.it
 - A. Casano, “*Elementi di Algebra, Primary Source Edition*”, 1845
 - E. Castagnoli - L. Peccati, in “*Matematica in azienda 1. Calcolo finanziario con applicazioni*”, 2002
 - E. Caterini, “*La Trasparenza bancaria*”, in “*I contratti bancari*”, in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli
 - F. Civale, “*L’art. 120 del TUB versione 2016: il <<valzer>> degli interessi nei rapporti bancari*”, in Rivista di diritto bancario, 2016, e in www.dirittobancario.it
 - G. Colangelo, “*Interesse semplice, interesse composto e ammortamento francese*”, in Il Foro it., novembre 2015, V
 - G. Colangelo, “*Contrasto tra il tasso d’interesse quantificato in cifra numerica e quello determinato dal piano di rimborso di un mutuo: anatomia di una controversia*”, in Danno e responsabilità, 1/2016 e in www.altalex.com, 05/05/2017

- G. Colangelo, “*Il lungo addio*”, in *Il Foro It.*, 2016, I
- G. Colangelo, “*Mutuo, ammortamento alla francese e nullità*”, nota Cass. 20.01.2013 n. 2072, in *Foro it.*, 2010, pag. 1246
- C. Colombo, “*L’anatocismo*”, 2007
- C. Colombo, “*L’anatocismo bancario tra legge di stabilità ed instabilità della legge*”, in “*Corriere giuridico*”, 8/9, 2015
- C. Colombo, “*Gli interessi nei contratti bancari*”, in AA.VV., “*I Contratti bancari*”, (a cura di E. Capobianco), 2016
- E. Corali, “*Cittadini, tariffe e tributi. Principi e vincoli costituzionali in materia di prestazioni patrimoniali imposte*”, 2009
- E. M. Corigliano, “*Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono più produrre ulteriori interessi*”, in www.expartecreditoris.it
- E. Cutugno e V. De Gioia, “*L’anatocismo bancario*”, in *Diritto & Giustizia*, Anno VI, Supplemento al fascicolo n. 34/2005
- M. D’Amico, E. Luciano e L. Peccati, “*Calcolo finanziario. Temi base e temi moderni*”, 2018
- B. de Finetti, “*Lezioni di matematica finanziaria*”, 1955
- P. De Gioia Carabellese, “*L’anatocismo nei rapporti tra banca e cliente*”, in *I Contratti*, 2000
- C. M. De Iuliis, “*Riflessioni in tema di capitalizzazione degli interessi alla luce della deliberazione C.I.C.R. 9 febbraio 2000*”, in *Contratto e Impresa*, 2001
- N. De Luca, “*Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all’italiana*”, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, fasc. 3, pag. 371 e ss. e in www.iuseplorer.it
- P. G. Demarchi Albengo, “*Brevi riflessioni su anatocismo e commissioni di massimo scoperto nei conti correnti bancari*”, 2011, relazione tenuta per la formazione decentrata per il distretto della Corte di Appello di Bari, in www.assocu.it
- R. De Ruggiero, in *Diz. Prat. Dir. Priv.*, 1913-1939
- A. De Simone, “*La gestione delle cause di anatocismo e usura: ripartizione dell’onere della prova, ammissibilità degli ordini di esibizione, prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito e impostazione della C.T.U.*”, in www.dirittobancario.it, 2012

- A. De Simone e M L. Ienco, in *“Sulla inconfigurabilità dell’anatocismo nel conto corrente operativo”*, in www.expartecreditoris.it e in *Gazzetta forense*, Anno 8, n. 3, maggio/giugno 2015
- A. Di Amato, *“Divieto di anatocismo e mutui ad ammortamento”*, nota di commento a Cass. n. 3479/1971 in *Giust. Civ.*, 1972, I, pag. 518 e ss.
- L. Di Pietropaolo, *“Osservazioni in tema di anatocismo”*, in *Nuova giur. civ. comm*, 2001, II
- A. Di Majo, *“Le obbligazioni pecuniarie”*, 1996
- R. Di Napoli, *“Anatocismo e vizi dei contratti bancari”*, 2010
- A. A. Dolmetta, *“Trasparenza dei prodotti bancari. Regole”*, 2013
- A. A. Dolmetta, *“Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali, per un uso laico della certezza del diritto”*, in www.iusexplorer.it, 2018
- A. A. Dolmetta, *“Per l’equilibrio e la trasparenza delle operazioni bancarie: note critiche alla L. n. 154/1992”*, in *Banca borsa, tit. cred.*, 1992, I
- A. A. Dolmetta, *“Sul transito dell’anatocismo bancario dal vecchio al nuovo regime”*, in www.ilcaso.it, 2015
- A. A. Dolmetta, *“Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole da inadempimento)”*, in *Riv. dir. banc.*, 2015
- A. A. Dolmetta, *“Sopravvenuta abrogazione del potere bancario di anatocismo,”* in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, I
- A. A. Dolmetta e A. Perrone, *“Risarcimento dei danni da obbligazioni di interessi e anatocismo”*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2, 1999
- A. A. Dolmetta, *“Osservazioni sulla riforma dell’anatocismo bancario. A margine della proposta di delibera C.I.C.R.”*, intervento estratto dagli Atti del Convegno *“Il nuovo articolo 120 TUB e la proposta di delibera CICR della Banca d’Italia”*, organizzato da Assocutu in Roma, il 16.10.2015
- V. Falaschi, Voce *“Credito fondiario”*, in *Novissimo Dig. It.*, vol. IV, 1974
- V. Farina, *“Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico”*, in *I Contratti*, I, 2019, n. 4

- V. Farina, “*Recenti orientamenti in tema di anatocismo*”, in *Rassegna di Diritto Civile*, n. 4/1991
- V. Farina, “*Anatocismo e mutuo bancario*”, nota a Cass. 25.02.2003 n. 2593, in *Dir. fall.*, 2003, 2
- V. Farina, “*Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*”, in *I Contratti*, 2019, 219, n. 4
- V. Farina, “*L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo*”, in *I Contratti*, 2015
- V. Farina, “*Le recenti modifiche dell'art. 120 T.U.B. e la loro incidenza sulla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000*”, in www.dirittobancario.it, 2014
- V. Farina, “*L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo*”, in *I Contratti*, 10/2015
- V. Farina, “*La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*”, in *I Contratti*, 2016
- P. L. Fausti, “*Il mutuo*”, in *Trattato del Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004
- A. Fedele, “*Appunti in tema di anatocismo giudiziale*”, in *Riv. dir. comm.*, 1952, I
- G. B. Ferri “*Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*”, 1968
- P. Ferro Liuzzi, “*Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l'«anatocismo bancario»: postulati e conseguenze*”, in *Giur. comm.*, 2001, I, 1
- P. Ferro Liuzzi, “*Dell'anatocismo, del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli*”, in *Rivista dir. prov.*, 2000
- P. Ferro Liuzzi, “*Il tempo nel diritto degli affari*”, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000
- P. Fiorio, “*Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime osservazioni alla bozza di deliberazione C.I.C.R.*”, in www.ilcaso.it, 2015 e in ww.assoctu.it
- F. Fiorucci, “*Anatocismo, usura e TAEG/ISC nei mutui bancari*”, 2019
- F. Fiorucci, “*L'anatocismo nei mutui bancari*”, in www.ilsocietario.it, 25.07.2016 e in www.iusexplorer.it
- M. Fragali, “*Del mutuo – Artt. 1813 - 1822*”, in A. Scialoja – G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, 1969

- A. Gambaro, “*Le clausole vessatorie tra impresa e consumatore. Un viaggio nella western legal tradition*”, in “Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto”, a cura di A. Marini e C. Stolfi, 1992
- F. Gambino, “*Il rapporto obbligatorio*”, in Trattato di Diritto Civile (I - Le obbligazioni), diretto da R. Sacco, 2015
- E. Ginevra, “*Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*”, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, II
- G. Giorgi, “*Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*”, 1895
- C. A. Giusti, “*Il nuovo anatocismo: un contributo all’entropia della regolamentazione bancaria?*”, in Rivista di diritto bancario, 2017, n. 2, pag. 8 e in www.dirittobancario.it
- D. Griffo, “*Interessi moratori, usura e anatocismo, la querelle infinita*”, in I Contratti, 2015, e in www.giuridica.it
- F. Insolera, “*Teoria della capitalizzazione*”, 1949
- B. Inzitari, “*Interessi. Legali, corrispettivi, moratori, usurai anatocistici*”, in Quaderni de ildirittodegliaffari.it
- B. Inzitari, “*Limiti dell’ammissibilità della relatio nella determinazione per iscritto degli interessi ultralegali*” in Giurisprudenza It., 1984, I, 1
- B. Inzitari, “*La produzione degli interessi degli interessi o anatocismo*”, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da Francesco Galgano, Vol. VI, 1983
- B. Inzitari, “*Il mutuo con riguardo al tasso soglia della disciplina antiusura ed al divieto dell’anatocismo*”, in “*Mutui ipotecari. Riflessioni giuridiche e tecniche contrattuali*”, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, fasc. 3
- B. Inzitari, “*Profili del diritto delle obbligazioni*”, 2000
- B. Inzitari, “*Osservazioni alla proposta di delibera Cicer in consultazione*”, in www.ildirittodegliaffari.it
- G. La Rocca, “*L’anatocismo. Dall’inadempimento ai contratti di credito*”, 2002
- G. La Rocca, “*Problemi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese tra usura e possibile <<anatocismo>> nel piano di ammortamento*”, in Atti del Convegno “*Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle condizioni contrattuali*”, organizzato da Assoctu e tenutosi in Milano, il 18.01.2019

- C. Lazzaro, “*L’anatocismo: tra comparazione e prospettive di riforma*”, in *Comparazione e diritto civile*, dicembre 2017 e in www.comparazionedirittocivile.it.
- F. Leo, “*Annunciato emendamento sullo stop all’anatocismo degli interessi bancari; perplessità sulla formulazione della modifica all’art. 120 TUB*”, in www.kipling90.com
- E. Levi, “*Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*”, 1964
- M. Libertini, Voce “*Interesse*”, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, 1972
- R. Lotito, “*Anatocismo e interessi bancari: orientamenti giurisprudenziali*”, in *Riv. crit. dir. priv.*.
- F. A. Magni, “*Le regola dell’anatocismo*”, in “*Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*”, a cura di V. Cuffaro, 2009
- D. Maffeis, “*Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d’Italia*”, 16.10.2015, intervento nell’omonimo Convegno organizzato in Roma da Assoctu, in www.assoctu.it
- F. Maimeri, “*La capitalizzazione degli interessi tra legge sulla stabilità e decreto competitività*”, in www.dirittobancario.it, luglio 2014
- A. Mantovi – G. Tagliavini, “*Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*”, in www.dirittobancario.it, giugno 2015
- R. Marcelli, “*L’anatocismo e le vicissitudini della Delibera Cicr 9/2/00. Dall’anatocismo sfilacciato al divieto dell’art. 1283 cc: nell’indifferenza dell’Organo di Vigilanza, l’intermediario bancario persevera nella capitalizzazione degli interessi, con oltre € 2 mil. di ricavi illegittimi nell’anno in corso*”, in www.ilcaso.it, 2014
- R. Marcelli, “*Ammortamento alla francese: I contratti di ‘adesione’ e i presidi posti dall’art. 1283 c.c. e dal nuovo art. 120 TUB, 2° comma. Le vischiosità addotte dalla giurisprudenza. Sentenza del Tribunale di Torino, E. Astuni del 30/5/19*”, in www.assoctu.it, 2019
- R. Marcelli, “*Ammortamento alla francese e all’italiana, le conclusioni della Giurisprudenza risultano confutate dalla Matematica*”, in www.assoctu.it, 2019
- R. Marcelli, “*L’ammortamento alla francese. Nella rata si annida l’anatocismo*”, in www.assoctu.it

- R. Marcelli, *“Ammortamento alla francese, TAN, TAE, TAEG e il prezzo del finanziamento”*, in www.assoctu.it
- R. Marcelli, *“Anatocismo e Capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si scaricina il presidio dell’art. 1283 c.c.”*, in www.assoctu.it, 2016
- R. Marcelli, *“L’interesse composto e l’anatocismo. Una ricorrente criticità nei rapporti creditizi, che, nell’asimmetria contrattuale ed informativa, consente alla finanza di fagocitare l’economia reale”*, in www.assoctu.it
- R. Marcelli, *“L’anatocismo espunto dal Parlamento riemerge nella delibera C.I.C.R.: gli <<accorgimenti>> della Banca d’Italia”*, in Atti del Convegno “Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d’Italia”, organizzato da Assoctu in Roma, il 16.10.2015 e in www.assoctu.it
- R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, *“TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale”*, 2019, in assoctu.it
- R. Marcelli, A. G. Pastore, A. Valente, *“L’ammortamento alla francese. Il regime composto e l’anatocismo: la verità celata”*, in *Il Risparmio*, n. 1/2019
- R. Marcelli e A. Valente, *“Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi.”*, in www.assoctu.it, 03.10.2019 e in www.ilcaso.it, 03.10.2019
- C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”*, in *Il Risparmio*, n. 1/2018
- C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche”*, in *Il Risparmio*, n. 1/2019
- G. Marinetti, Voce *“Interessi”* in *Novissimo Digesto Italiano*, 1961
- A. Marini, *“Anatocismo e usi bancari”*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, pag. 89
- M. Mazzola, *“La nuova disciplina dell’anatocismo bancario nella legge di stabilità: prime note”*, in www.dirittobancario.it, 2014
- S. Mele, *“La funzione degli interessi moratori e la questione della capitalizzazione degli interessi bancari. Spunti comparatistici ed evoluzione della normativa in Italia”*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, fasc. 5

- B. Meoli, “*Un nuovo intervento della Cassazione in materia di anatocismo bancario: è illegittima la capitalizzazione degli interessi maturate sulle rate di mutuo*”, nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2593/2003, in Nuova Giur. civ. comm., 2004
- G. C. Messa, “*L’obbligazione degli interessi e le sue fonti*”, 1911
- G. Minervini, “*La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori)*”, in Banca, borsa, tit. cred. 1997, I
- A. Montel, Voce “*Anatocismo*”, in Novissimo Digesto Italiano, Vol. I, 1957
- U. Morera, “*Sulla non configurabilità della fattispecie <<anatocismo>> nel conto corrente bancario*”, in Rivista dir. civ., 1995
- U. Morera e G. Olivieri, “*Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120 comma 2 T.U.B.*”, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, fasc. 3 e in www.associazionepreite.it
- F. Moriconi, “*Matematica Finanziaria*”, 1995
- G. Morini, “*Ammortamento alla francese, capitalizzazione degli interessi e l’anatocismo. Una sfida tra diritto e matematica*”, in www.diritto.it, 2018
- G. Mucciarone, “*La trasparenza bancaria*”, in Trattato dei Contratti diretto da V. Roppo, 2014
- G. Mucciarone, “*Anatocismo bancario: ultimi sviluppi*”, relazione tenuta al Convegno organizzato da ADDE dal titolo “*Quali regole per quali mercati?*”, in Milano, 11-12 dicembre 2015, in Banca, Impresa, Società, 2016
- L. Nazzicone, “*L’anatocismo e le banche*”, in “Il libro dell’anno del diritto”, 2013
- A. Nigro, “*La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*”, in Dir. Banc., 1992, I
- A. Nigro, “*L’anatocismo nei rapporti bancari, una storia infinita?*”, in Dir. banca e merc. fin., 2001
- A. Nigro, “*L’anatocismo nei rapporti bancari tra passato e futuro*”, in Foro it., 1, 2000
- G. Olivieri – P. Fersini “*Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese*”, in Banche e Banchieri, 2/2015

- G. Olivieri – P. Fersini, “*Capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta*”, intervento estratto dagli atti del Convegno “*Il nuovo art. 120 T.U.B. e la proposta delibera C.I.C.R. della Banca d’Italia*”, organizzato da Assoctu, 16.10.2015
- R. Orlando, “*L’anatocismo giudiziale: una decisione chiara*”, in *Giust. Civ.* 1996, I
- G. Ottaviani, “*Lezioni di Matematica Finanziaria*”, 1988
- A. Pace, “*Anatocismo e riserva di legge*”, commento a Corte Cost., 12 ottobre 2007, n. 341, in *Giur. cost.*, 2007
- V. Pandolfini, “*La disciplina degli interessi pecuniari*”, 2004
- V. Pandolfini, “*Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario*”, in *I Contratti*, n. 6/2003
- V. Pandolfini, “*Anatocismo bancario: le questioni ancora aperte*”, in *I Contratti*, 2005
- L. Pascucci, “*Interessi moratori e usura: quid sub sole novi?*”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, 2
- A. Pavone La Rosa, “*Gli usi bancari*”, in *Le operazioni bancarie* (a cura di Portale), 1978
- A. Petraglia, “*Usura, anatocismo e altre patologie dei contratti bancari*”, relazione al «Convegno Convenia», Milano, 3-4 febbraio 2015
- C. Polidori, “*Matematica Finanziaria*”, 1954
- G. Porcelli, Voce “*Interessi anatocistici*”, in *Digesto discipline priv.*, Agg. III, 2007
- C. Prencipe, “*Nuova formulazione dell’art. 120 TUB: interessi calcolati sulla sola quota capitale*”, in <http://iusletter.com>
- F. Pressacco e L. Ziani, “*Piani di rimborso e anatocismo, una visione non convenzionale*”, in www.assoctu.it
- E. Quadri, “*Le obbligazioni pecuniarie*”, in *Trattato di Diritto Privato* diretto da Pietro Rescigno, IX, Vol. 1, 1984
- F. Quarta, “*Nessuna generalizzata deroga all’art. 1283 c.c. a seguito del decreto C.I.C.R.*”, in *Rivista dir. banc.*, 11, 2016 e in www.dirittobancario.it
- L. M. Quattrocchio, G. Quaranta, I. Astorino, “*L’anatocismo sul piano tecnico e sotto il profilo storico-evolutivo in ambito nazionale e sovranazionale*”, in www.ildirittodegliaffari.it, 08.10.2015

- A. Quintarelli, “*Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell’onere della prova e saldo zero*”, in www.ilcaso.it, 2015
- A. Riccio, “*L’anatocismo*”, in F. Galgano (Collana diretta da), “*I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*”, 2002
- A. Riccio, “*Svolta clamorosa della Corte Costituzionale*”, in *Contratto e impresa*, 2007
- A. Riccio, “*La capitalizzazione degli interessi passivi è definitivamente nulla*”, in *Contratto e impresa*, 2004
- A. Riccio, “*Ancora sull’anatocismo*”, in *Contratto e impresa*, 2007
- A. Riccio, “*Alcune sentenze di merito in materia di anatocismo nelle more della decisione della Consulta*”, in *Contratto e Impresa*, 2007
- N. Rizzo, “*L’anatocismo bancario nella giurisprudenza dell’A.B.F. e nella proposta di delibera C.I.C.R.*”, in *I Contratti*, 2016
- S. Rodotà, “*Le fonti di integrazione del contratto*”, 1969
- V. Roppo, “*L’anatocismo bancario dopo l’intervento della Corte Costituzionale*”, in *Il Corriere Giuridico* n. 11/2000
- V. Roppo, “*Trattato dei contratti*”, V, 2014
- F. Rundo, “*Ammortamento cd. alla francese e presunto effetto anatocistico*”, in www.altalex.com, 2016
- C. Ruperto, “*La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro IV, Delle obbligazioni,*” a cura di Bellini, Carbone, Delli Priscoli, Marziale, Simonetti e Stella Richter, 2012
- M. Rutigliano – L. Faccincani, “*Brevi note per riconoscere, “si spera definitivamente”, l’assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese*”, in *Banche e banchieri*, 2017, n. 3
- R. Sacco “*Trattato di Diritto Civile – Il rapporto obbligatorio*”, 2015
- U. Salanitro, “*Gli interessi bancari anatocistici*”, in *Banca, borsa, tit. cred.*, suppl. al n. 4/2004
- F. Sartori, “*Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di delibera C.I.C.R. della Banca d’Italia*”, in *Rivista di diritto bancario*, 18, 2015 e in www.dirittobancario.it

- O. T. Scozzafava, “*Dei beni*” (artt. 810-821), in, Il Codice Civile Commentato, diretto da Pietro Schlesinger, 1999
-
- O. T. Scozzafava, “*Gli interessi dei capitali*”, 2001
- O. T. Scozzafava, “*L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*”, in I Contratti, n. 3/2005
- M. Scura, “*L’anatocismo*”, in “*Il contenzioso tra banche e clienti*”, a cura di F. Aratari e L. Iannaccone, 2018
- M. Semeraro, “*Anatocismo, divieto di anatocismo e relativo ambito di operatività*”, in Rivista di diritto bancario, 2017, n. 13 e in www.dirittobancario.it
- P. Serrao D’Aquino, “*L’anatocismo bancario vietato ma non troppo. La Legge 49 del 2016 modifica ancora l’art. 120 TUB*” in giustiziacivile.com, 31 ottobre 2016
- P. Serrao D’Aquino, “*Il nuovo art. 120 TUB: problemi applicativi ed orientamenti giurisprudenziali*”, in giustiziacivile.com, 30 dicembre 2015
- E. Simonetto, Voce “*Interessi – 1) Diritto civile*”, in Enciclopedia giuridica, 1989
- D. Sinesio, “*Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*”, 1989
- D. Sinesio, “*L’anatocismo*”, in Dir. banc., 1990, I,
- F. Soave, “*Elementi d’aritmetica*,” 1822
- B. Spagna Musso, “*Principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti bancari*”, in www.bancheepoteri.it, 06.01.2019
- L. Spagnolo, “*L’anatocismo mascherato*”, 2016
- A. Stilo, “*La tutela del cliente nei confronti dell’istituto di credito, con particolare riferimento alle questioni in materia di anatocismo*”, in Giur. merito, 2013, fasc. 11
- A. Stilo, “*Dall’art. 120, comma 2, T.U.B. alla proposta di delibera C.I.C.R.: verso il ritorno dell’anatocismo bancario ?*”, in www.dirittobancario.it, 2015
- A. Tanza, *Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014*, in www.altalex.com, 18/02/2014
- C. Trapuzzano, “*Anatocismo bancario*”, in Giur. merito, 2010, fasc. 2
- M. Trovato, “*Matematica per le applicazioni finanziarie*”, 1975
- A. C. Vaccaro Belluscio, “*Divieto di anatocismo esteso ai contratti di mutuo*”, in Dir. e prat. soc., 2003, 6, pagg. 62 e ss.,

nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2593/2003

- A. C. Vaccaro Belluscio, *“Violazione dell’art. 1283 c.c. e nullità parziale del contratto: il problema dell’integrazione tra favor debitoris e tutela dell’equilibrio contrattuale”*, in *Corr. giur.*, 2012, n. 2

- G. Varoli, *“Matematica Finanziaria”*, 2011

- U. Vassallo Paleologo, *“Ibis redibis non morietur in bello, ovvero la sibilla cumana e l’anatocismo bancario”*, in *Norma – Quotidiano d’informazione giuridica*, pagg. 9-10

- U. Vassallo Paleologo, *“La dissoluzione e la ricostruzione dell’anatocismo bancario nei rapporti contrattuali regolati in conto corrente in relazione alla legge n. 108/1996, ovvero il carisma degli istituti giuridici”*, in *Atti del Convegno “L’usura bancaria” organizzato da Assoctu e tenutosi in Milano, il 10.11.2017, in www.assoctu.it*

- S. Vianelli – A. Giannone jr, *“Matematica Finanziaria”*, 1965

- A. Vita, Voce *“Interessi”*, in *Novissimo Digesto Italiano (diritto civile)*, 1938

- E. Volpe di Prignano, *“Lezioni di Matematica Finanziaria Classica”*, 2002

- D. Warhe *“Anatocismo nei mutui. Le formule segrete”*, 2016

n senso diverso sembra pronunciarsi la giurisprudenza per la qual v. Tribunale Torino, 26 Luglio 2017; Trib. Torino, 20 aprile 2012; Trib. Biella, 1° marzo 2018, n.75; v. tuttavia, Trib. Napoli, 3 gennaio 2017, n. 29.